

P E R

Gli Arrendamenti del Reale, e del
Grano a rotolo del Pesce

In esclusione della dinunzia
loro fatta

NELLA REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA

COMMESSARIO

*Il dottiss. Presidente Sig. D. Gennaro
di Ferdinando*





E dinunzie prodottesi fin dal 1694. contro ai possessori de' due arrendamenti del pesce, detti del Reale, e del Grano a rotolo, dopo essere state dal primo lor nascimento nell' obblivione sepolte, perchè riputate mai sempre ingiuste, insostenibili, e prive di qualunque sostegno da tutti gli Avvocati fiscali, che sonovi stati nel corso di 77. anni, uomini i più savj, e rinomati, ed i più zelanti sostenitori delle ragioni del Fisco,

alla fin fine, disotterrate dall' importune ricerche de' denunzianti, sonosi oggi novellamente poste in campo, e richiamate ad esame. Non senzachè un' antico Scrittore, formando il ritratto di somiglievoli avvenimenti, ne disse: *Inter adversa temporum, & delatores mandatoresque erant ex licentia veteri*. Su l' appoggio di così fatte dinunzie agisce pertanto il Fisco; e le attuali sue ricerche formano il soggetto della presente causa, che deve il supremo Tribunale della Camera giudicare. Io adunque, che nelle veci di avvocato de' mentovati Arrendamenti ho nel procinto dell' imminente decisione l' incarico, di sostenerne le difese, per l' adempimento de' miei doveri, mi farò pregio di umiliare ai Signori della regia camera la compiuta giustificazione dell' evidenti ragioni de' miei clientoli; e di palesare nel tempo istesso l' ingiustizia, la vanità, e la sconcezza dell' accennate dinunzie. Questo sia il soggetto della presente scrittura, nel cui disimpegno, per esser più chiaro, dalla disposizione delle dinunzie istesse io comincio.

A

Spo-

Sposizione delle dinunzie.

Tutte le dinunzie contro ai due Arrendamenti del pesce, detti del Reale, e del Grano a rotolo, cominciate fin dal 1694., ed in diversi tempi, e da' varj dinunzianti dedotte, ed accresciute, veggonsi ricapitolate nell'ultima istanza del Procurator fiscale de' 15. di luglio del passato anno, ed ai quattro seguenti capi ridotte. Il primo, risguardante amenduni gli Arrendamenti, così del Jus Reale, come del Grano a rotolo, fondaesi egli nell' eccello, e nell' ampliacione dell' esazion de' dritti, oltre ai luoghi prescritti. Il Jus Reale, diceasi a nome del Fisco, esiger dovrebbe il suo dazio su que' soli pesci, che si prendono in quel tratto di mare, il quale si racchiude da Pietrabbianca fino all' Epitaffio di Pozzuoli: Ed il Grano a rotolo su di que' pesci, che pescansi nel recinto del mare, che non eccede la distanza di 30. miglia dalla città di Napoli, o in quel torno. Entrambi cotesti Arrendamenti all' incontro hanno esatto non già per i soli pesci pescatisi nelle dinotate circonscritte giurisdizioni, ma per tutt' i pesci portati in Napoli da qualunque mare, oltre agli esposti confini; e per conseguenza innegabilmente han fatto, ed esercitato un' esazione men doverosa, illecita, ed usurpata. Or cotesta indebita esazione, la quale ha recato un' eccessiva provenienza, e di gran lunga maggiore al tenue prezzo di que' Arrendamenti medesimi, somministra, che, contrapponendosi, ed imputandosi a' possessori di essi, ha da gran tempo estinto qualunque lor credito; a tal che non han più giusta causa da ritenerli, e debbon quindi così l' uno, che l' altro incorporarsi al Fisco.

Il secondo capo ha in mira il solo Jus Reale. Si vuole, che somiglievole arrendamento, benchè fosse stato concesso *in burgensaticum*, & *in perpetuum* a Bernardino Brancia, e suoi eredi, anche estranei, e concesso con libera facoltà di alienarlo, pur tuttavolta non potea venderli, nè alienarli senza il Regio assenso, nè potea passare agli eredi estranei, oltre ai chiamati dalla successione feudale, giusta il tenore delle Carte Reali di Filippo IV. dell' anno 1664., e di Carlo II. dell' anno 1675.; la cui mercè si prescrive, che la successione degli ufficj, che sono regalie del Principe, debba regularsi colla successione de' feudi. E poicchè dai Brancia, primi concessionarj, trovasi venduto il Jus Reale ad Alfonso Caracciolo Conte di Brienza per duc. 22. m. senza Regio

gio assenso; e senza l'assenso altresì dal suddetto Conte di Brienza è quindi passato nelle mani di diversi consegnatarj, si aggiugne in seguito, che tanto per l'uno, che per l'altro rispetto debba quello a pro del Fisco già devoluto riputarfi.

Il terzo capo riguarda parimenti il solo Jus Reale, e racchiude un fantastico puntello dell'immaginata devoluzione. Si è posto in campo, che al Regio Fisco alla peggio competa la facoltà di ricomprare; mentre per quanto ampia voglia la concessione immaginarsi, e dove ancora la cosa conceduta si consideri trasmessibile agli eredi estranei, non perciò sia negabile, che il vettigale sia da riputarfi sempremai una Regalia, e come tale porti seco l'infita ragione, di poterla sempre il Fisco riacquistare. Quindi si conchiude, che se bene potrebbe il Fisco promuoverne la ricompra per lo capitale corrispondente alla rendita, che dava l'Arrendamento nel tempo della concessione, che farebbe nella somma in circa di duc. 725., ad ogni modo non potrà mai contrastarglisi la ricompra per quel prezzo istesso di duc. 22. m., che dai Brancia fu venduto al Conte di Brienza.

Finalmente nel quarto capo si propone, che amenduni gli Arrendamenti debbano a pro del Fisco verificare il pagamento di ducati 8124. 6., prezzo degli ufficj creati da essi dopo le concessioni, e così trasfatto nel 1656.: e che oltre a ciò debba soddisfarglisi ancora il prezzo de' nuovi ufficj seguentemente creati dopo la mentovata transazione del 1656.

Questo è l'abbozzo di tutte le denunzie, che oggi nel presente giudizio formano il complesso delle ricerche fiscali contro agli additati Arrendamenti; e formar debbono insieme il soggetto dei sensati giuridichi esami del Tribunal della Regia Camera, in vista anche della relazione fattane nel 1744. dal fu Razionale di Tomaso, il quale, per stringente dover di giustizia, non potè far di meno, di non rilevare la manifesta ragion degli Arrendamenti (1). Di coteste denunzie, per quanto si è divisato, alcune risguardano il Jus Reale soltanto, ed altre son comuni ad entrambi gli Arrendamenti. Quelle, che feriscono il solo Jus Reale, son' elleno per l'appunto il dritto della pretesa ricompra, e di riacquistare la regalia; come altresì l'immaginata devoluzione per la mancanza del Regio assenso, che racchiudonsi nel secondo, e terzo capo dell'accennata istanza del procuratore del Fisco. Le

(1) Fol. 136. proc. p. vol.

comuni poi tanto all' uno , che all' altro Arrendamento si raggrano su l' indebita esazione , oltre alle rispettive giuridizioni ; e nel soddisfacimento del prezzo degli ufficj , esposte nel primo, e nell' ultimo capo dell' istanza medesima .

Dove gli esperimenti della ricompera, e della devoluzione, istituiti contro al Jus Reale, potessero mai avere alcun luogo, egli è fuori di dubbio, che inutil cosa certamente sarebbe il brigarsi per questo Arrendamento sul di più, che nel primo, e nell' ultimo capo, insieme coll' altro del Grano a rotolo, gli s' imputa in comune. Per non incorrere adunque in tortuosi esami , dovendo io ai Signori della Regia Camera giustificare l' irragionevolezza, e la vanità di così fatte dinunzie , uopo è, che mi allontani dall' accennato sistema del procuratore del Fisco ; e che ad un ordine più esatto , e preciso mi attenga. Quindi farò palese in primo luogo, che prive di qualunque sostegno sien le ricerche a nome del Fisco promosse contro al Jus Reale su i speciosi motivi della ricompera, del dritto di riaver la Regalia , e della sognata devoluzione : Ed in seguito farommi pregio di mostrare al Tribunal della Camera l' evidentissima ingiustizia di tutto il resto , che amenduni gli Arrendamenti riguarda , così rispetto alla sognata indebita esazione , che al soddisfacimento del prezzo degli ufficj . Eccomi alla pruova.

C A P. I.

Si giustifica l' insuffistenza delle pretensioni fiscali ,
che riguardano il solo arrendamento
del Jus Reale .

COME si è detto , seguendo i sistemi vertiginosi dell' accennate dinunzie , tre sono i motivi particolarmente posti 'n campo contra il Jus Reale a nome del Fisco . Il primo è la ricompera ; il secondo è il dritto di riaver la Regalia ; ed il terzo è la devoluzione per la mancanza del Regio assenso nelle passate alienazioni : motivi espressi nelle dinunzie , che il procurator fiscale ha ricapitolato nel primo , e secondo capo della sua istanza . Per esser più chiaro, ne ragionerò io partitamente, l' un dopo l' altro esaminando .

§. I.

S. I.

*Che al Fisco non competa il preteso
dritto di ricomprare il men-
tovato arrendamento del
Jus Reale.*

A convincer chicheffia di questa palpabile verità, non v'è bisogno di molte ricerche. Seguendo i dettami del Dritto, la ricompera ella è un' esperimento, che indispensabilmente presuppone la vendita; ed un' esperimento di sua natura inapplicabile affatto a qualunque altra specie di contratto, che compra e vendita non sia. Di fatti le leggi, prescrivendo l'azione all'esercibilità delle ricompere, non altrimenti han saputo delinearla, che come un corollario dell'azione *ex vendito*. Quindi l'Imperador Alesandro, nella specie per l'appunto di un così fatto esperimento, scrisse a colui, ch'esercitar volea il dritto di ricomprare: *actio ex vendito dabitur* (1). Ma se la ricompera essenzialmente suppone la vendita, egli è fuori di dubbio, che nell'udirsi a nome del Fisco promuover la ricompera, uopo è immaginare, che l'arrendamento del Reale del pesce sia stato dalla Regia Corte venduto. Questo però è quel fatto essenzialissimo, che non regge guari al martello del vero, e che tutt'altro in realtà si discuopre. L'accennato Arrendamento, lungi dall'esserfi mai dalla Regia Corte venduto, fu anzi da quella donato; e donato (ciò che richiede particolarissima riflessione) *ob merita, irrevocabiliter inter vivos*, e con ampissime prerogative. Affinchè di ciò non possa dubitarsi, parmi util cosa esporre ai Signori della Regia Camera il vero fatto, la cui mercè quell'Arrendamento dalle mani del Fisco passò in poter de' privati.

(1) L. 2. Cod. de pact. inter empr., & vendit. compos.

IL Jus Reale del pesce era un' antichissima imposizione della Regia Corte , per cui esigeasi , come ancor' oggi tuttavvia si esige, un cavallo per ogni grano del prezzo del pesce immesso in questa Capitale (1) . Nel 1495. ai 18. di settembre il Re Ferdinando II. d' Aragona con suo Real diploma dichiarò, che avea egli promesso a Fabrizio Colonna, Conte di Tagliacozzo, suo consigliere, annui duc. 1000. per se, suoi eredi, e successori: e ch' essendogli stato esposto dal medesimo Conte, come Bernardino Brancia gli avea ceduto le terre di Colonnella, e di Cesa in quel medesimo Contado, coll' espressa legge, che in luogo di quelle gli si fosse fatto l' assegnamento di annui scudi d' oro 300. sopra que' ducati 1000. a lui promessi; perciò egli, aderendo alle suppliche così del Conte, come di Bernardino Brancia, diede, donò, ed assegnò a costui i suddetti annui scudi d' oro 300. *pro se, suisque heredibus, & successoribus, in burgensaticum*, da esigerli, e percepirli su i primi danari, e sul fruttato *gabellæ piscium hujus civitatis Neapolis, de quibus dictus Berardinus, & sui prædicti heredes, & successores disponere possint ad ipsorum voluntatis arbitrium, sicut quilibet verus dominus, & Patronus de re sua propria disponere potest, & valet; & illos in suam ipsorum utilitatem convertere, nec de his unquam ullo tempore aliquam rationem, seu computum sint redituri* (2).

In cotal guisa nel 1495. furon da Bernardino Brancia quegli annui 300. scudi d' oro acquistati sul fruttato dell' accennata gabella. Seguentemente ai 13. ottobre del 1496. il serenissimo Re Federico d' Aragona, volendo in qualche modo compensare i grandi, e segnalati servigj, prestatigli ne' più dubbj, e perigliosi rincontri dal medesimo Bernardino Brancia (il quale nè perigli, nè dispendj risparmiati avea, per ben servire il suo Sovrano) gli donò altri annui duc. 300. su i frutti della medesima gabella del pesce *pro se, suisque heredibus, & successoribus quibuscumque*. Con questo nuovo acquisto, unito ai primi scudi d' oro 300., concedutigli dal Re Ferdinando II., venne ad avere lo stesso Bernardino Brancia sul fruttato della mentovata gabella niente men che l' annua somma di ducati 630., valutandosi i scudi d' oro

(1) - *Pram. 21. de vect. , & gabel. §. 3.*

(2) *Fol. 43. a r. ad 46.*

(VII.)

d' oro della prima concessione di carlini undici per cadauno scudo, com' erane allora quel ragguglio, che, ignoto al procurator fiscale, gli ha fatto vanamente dire nella sua istanza in aria di fiscalità, e meraviglia insieme: *non vedendosi l' aumento de' ducati 30. onde nasca.*

L' intero frutto della medesima gabella, qualunque ne fusse stata la somma, cui giugner potea, toltine però i ducati 630. posseduti dal Brancia, lo avea il medesimo Re Federico dell' istesso modo concesso al suddetto Fabrizio Colonna, Conte di Tagliacozzo, di cui si è fatta menzione di sopra. Questi all' incontro, dopo averne fatto l' acquisto, premendogli di avere alcune case, ed alcuni poderi, che l' antidetto Berardino Brancia possedea nella terra di Marino, stimò egli di cederlo a costui, per averne in compenso que' beni. Di fatti solennizzatane la permuta, ed espostasi parimenti al Re Federico, avvenne, che questo Sovrano, autorizando, e confermando il tutto, con graziosa munificenza ei si compiacque di fare, siccome fece, una nuova donazione *inter vivos* irrevocabile dell' intera gabella in beneficio di Berardino Brancia, e de' suoi eredi, e successori di qualunque genere; colla facoltà di poter' alienare, e di poterne disporre a suo arbitrio, come di ogni altra cosa sua propria, senza che vi fosse bisogno di Regio assenso; dispensando a qualunque legge, la quale vietasse così fatte donazioni; e coll' espressa giunta, che niuno de' successori Regnanti per qualunque ragione, o protesto potesse rivocarla, o in qualunque maniera contravvenirvi. Poichè cotesta solennissima concessione forma il cardine della difesa, io stimo necessario, di trascriverla qui per intero colle proprie parole da quel serenissimo Regnante adoperate.

Federicus Dei gratia Rex &c. Universis &c. Et si nihil magis Principem decet, quam liberalem, benignum se omnibus exhibere, tamen iis in primis gratum esse oportet, quorum inconcussa fides in maximis, arduisque rebus, necessitatis praesertim tempore, cognita, comprobataque est. Sane dum contemplantur singularia erga nos, & serenissimum Regem Ferdinandum II. nepotem nostrum mentoriae desideratissima, memoratuque digna servitia, quae dilectus noster Berardinus Brancia nobis, & eidem Ferdinando Regi in utraque fortuna praestitit, ingrati plane videremur, si ipsum favoribus, gratisque omnibus non prosequeremur. Cum igitur idem magnificus Berardinus obtinuerit pro se, suisque heredibus, & successoribus in perpetuum, in burgensaticum,

Et in burgensaticorum naturam, ducatos tercentos auri annuatim sibi solvendo ex juribus, Et introitibus gabellæ piscium civitatis Neapolis, concessos per dictum serenissimum Ferdinandum II. Regem, nepotem, Et filium nostrum carissimum Ill. Fabricio de Columna in aestimatione ducatorum mille auri annuatim in perpetuum, quos idem Rex eidem Fabricio concedere promiserat, Et afferebatur per eundem Ill. Fabricium dicto magnifico Berardino cessos, refusatos, Et donatos in escambium terrarum Columnella, Et Cesæ Comitatus Taliacotii, cessarum, Et refutataram dicto Ill. Fabricio per dictum magnificum Berardinum, prout in privilegio cessionis, Et donationis prædictæ apparet. Et nos considerantes satis grata servitia per eundem magnificum Berardinum tam dicto Ferdinando Regi, quam nobis in utriusque sortis eventibus fideliter, Et constanter præstita, Et impensa, Et quæ præstat ad præsens, Et ipsum semper de bono in melius continuatione laudabili præstiturum speramus, nullis suæ personæ parcendo periculis, sumptibus, laboribus, Et expensis. Volentes secum gratitudinis, Et liberalitatis officium, ut optimum Principem decet, exercere, eidem magnifico Berardino ex certa scientia, deliberate, Et consuleo donamus donationis titulo irrevocabiliter inter vivos, concedimus, Et liberaliter elargimur, in aliqualem recompensationem ejus servitorum, alios ducatos tercentum annuatim, in burgensaticum, super juribus dictæ gabellæ piscium, pro se, suisque heredibus, Et successoribus quibuscumque, in perpetuum, adeoque cum illis ducatis tercentis auri sibi, ut prædicitur, cessos per dictum Illustrem Fabricium, Et concessos per dictum Regem Ferdinandum, singulis annis ipse Berardinus consequatur, Et habeat super juribus dictæ gabellæ ducatos sexcentos triginta, carolenis decem ducato quolibet computato. Et quoniam jura ipsius gabellæ singulis annis excedunt summam dictorum ducatorum sexcentorum triginta, illud plus, ad quamcumque summam ascenderet, donavimus, Et concessimus in perpetuum, Et in burgensaticum eidem Illustri Fabricio, qui illud cessit, donavit, Et refutavit dicto Berardino in restaurationem, Et recompensam certarum domorum, Et possessionum, quas idem Berardinus tenebat in terra Marini, quas donavit, Et cessit eidem Illustri Fabricio; adeoque dictus Berardinus habeat integram prædictam gabellam, Et ejus jura.

Nos autem de cessionibus, refutationibus, Et donationibus prædictis plenariè informati per oportunam inspectionem privilegiorum, capitulorum, Et aliarum cautelarum, quæ nobis plenariè constant, illas

illas approbamus, ratificamus, confirmamus, & acceptamus, nō-
strumque assensum, consensum, auctoritatem pariter, & decre-
tum interponimus. Ac premiffis, & aliis considerationibus, &
causis dignè moti, EIDEM MAGNIFICO BERARDINO,
EJUSQUE HEREDIBUS, ET SUCCESSORIBUS QUIBUS-
CUMQUE IN PERPETUUM, JAM DICTAM GABEL-
LAM PISCIIUM CIVITATIS NEAPOLIS INTEGRAM, ET
JURA EJUS OMNIA, AD QUAMCUMQUE SUMMAM
ASCENDENTIA, TENORE PRÆSENTIUM, DE CER-
TA NOSTRA SCIENTIA, DELIBERATE, ET CON-
SULTO, LIBERALITATE MERÀ, ET GRATIA SPE-
CIALI, IN BURGENSATICUM, ET BURGENSATIO-
RUM NATURAM, IN ALIQUALEM EJUS SERVITIO-
RUM RECOMPENSAM, DAMUS, DONAMUS, TRADI-
MUS, CONCEDIMUS, ET ELARGIMUR; PER EUN-
DEM MAGNIFICUM BERARDINUM, EJUSQUE HE-
REDES PRÆDICTOS, ET SUCCESSORES, ET ALIOS
DEPUTANDOS AB EIS, TENENDUM, EXERCEN-
DUM, ET JURA ILLIUS OMNIA EXIGENDUM, PER-
CIPIENDUM, CONSEQUENDUM, ET HABENDUM,
ET IN CREDITIAM, VEL AD EXTALEUM, SI VO-
LUERINT, CONCEDENDUM, ET LOCANDUM, DIS-
LOCANDUM, CUM INCANTU, ET SINE INCANTU,
ET DE EA, ET EJUS JURIBUS FACIENDUM, ET
DISPONENDUM IN TOTUM, VEL IN PARTEM, TAM
INTER VIVOS, QUAM IN ULTIMA VOLUNTATE,
AD EORUM VOLUNTATIS ARBITRIUM, AC, SI, ET
PROUT QUI LIBET VERUS DOMINUS, ET PATRO-
NUS DE RE SUA BURGENSATICA FACERE, ET DIS-
PONERE MELIUS, ET PLENIUS POTEST, ET VA-
LET, NULLA NOSTRA CONFIRMATIONE, AUT AS-
SENSU REQUISITIS, de quibus nullum jus, aut rationem nobis,
aut nostræ Curie, vel heredibus, & successoribus nostris reddere tenean-
tur; nec ad jus, & rationem reddendam ullo unquam tempore
constringi, aut compelli possint quovis modo, aliqua ratione, pra-
textu, vel causa. Investientes propterea eundem magnificum Be-
rardinum de præsentis nostræ donatione, concessione, & gratia per
expeditionem præsentium, ut est moris. Quam investituram, vim,
robur, & efficaciam, ac effectum veræ, realis, & corporalis pos-
sessionis, & assequutionis dictæ gabellæ, & ejus omnium jurium
prædictorum volumus, & decernimus obtinere. PROMITTEN-
 TES,

**TES, ET SUB VERBO, ET FIDE NOSTRIS REGIIS
 FIRMITER POLLICENTES, AC JURANTES AD DO-
 MINUM DEUM, ET EJUS SANCTA QUATUOR EVAN-
 GELIA, MANIBUS NOSTRIS CORPORALITER TA-
 CTIS SACROSANCTIS SCRIPTURIS PRO NOBIS, NO-
 STRISQUE HEREDIBUS, ET SUCCESSORIBUS, PRÆ-
 SENTEM DONATIONEM, ET GRATIAM, AC OMNIA,
 ET SINGULA IN PRÆSENTI PRIVILEGIO CONTEN-
 TA, EXPRESSA, ET SUBINTELLECTA, HABERE
 RATA, GRATA, ET FIRMA, AC RATAS, GRATAS,
 ET FIRMAS, AC IN NULLO CONTRADICERE, FA-
 CERE, OPPONERE, VEL VENIRE, QUOVIS MODO,
 ALIQUA RATIONE, PRÆTEXTU, SEU CAUSA,
 QUODQUE NON LICEAT NOBIS, ET NOSTRÆ CU-
 RIÆ, HEREDIBUS, ET SUCCESSORIBUS NOSTRIS,
 DICTAM DONATIONEM PER NOS, UT PRÆMITTI-
 TUR, FACTAM ALIQUA CAUSA, TITULO, SEU QUÆ-
 SITO, COLORE REVOCARE, INFRINGERE, VEL AN-
 NULLARE, VEL ILLI QUOMODOLIBET CONTROVENI-
 RE. Et quod dictus Berardinus, ejusque heredes, & successores conse-
 quantur, & habeant omnia, & singula privilegia juris, & quæ
 jura civilia concedunt iis, qui rem consequuntur a Principe ven-
 ditam, vel donatam, ac bona ipsius Principis tanquam propria,
 licet aliena sint, vel aliis in illis jus competat, nec non bene-
 ficio leg. bene a Zenone, & leg. omnes C. de quadrienn. præ-
 script. gaudeant, & fruantur. Ita quod dictus magnificus Be-
 rardinus, ejusque heredes, & successores perpetuo sint tuti ad-
 versus omnes, qui jura modo aliquo prætendunt super dicta ga-
 bella, quorum jura adversus nostrum Fiscum reservamus. Ita
 quod illa experiantur contra nos, & Fiscum nostrum infra qua-
 triennium, & non ultra, ut jura volunt, & non contra dictum
 magnificum Berardinum, ejusque heredes, & successores: sup-
 plentes hujus privilegii serie, de certa nostra scientia, & pla-
 nitudine nostræ potestatis, omnem, & quemcumque juris, & facti
 defectum, consuetudinis, ordinationis Regni, vel ritus, & omisse
 alterius solemnitatis, cujuscumque in præmissis, & singulis præ-
 missorum, seu qui, & quæ exprimi possent in donatione prædi-
 cta. Ita quod illam, & eandem efficaciam habeat, tanquam si
 defectus ipse non contigisset, & omissa solemnitas non fuisset,
 sed esset hic descripta, apposita pariter, & expressa. Quem qui-
 dem defectum si hic de sui natura, & causæ exigentiæ expri-
 men-**

mendus foret, haberi tamen volumus, & decernimus presentis privilegio pro appposito, declarato, expresse efficaciter, & suppleto: legibus, juribus, constitutionibus Regni, ordinationibus, & capitulis, & rescriptis aliis quibuscumque contrariis, seu contrarium quomodolibet disponentibus, vel premissa omnia, & singula fieri prohibentibus, praesertim, quae alienationem bonorum, & jurium fiscalium fieri prohibent, ac etiam legibus requirentibus in alienationibus, & donationibus ipsis, certam formam, & solemnitatem, quarum, quorumque tollimus in hac parte vigorem, de scientia, & potestate jam dictis, non obstantibus quovis modo. Et quod praesens nostra confirmatio, & donatio, ac nova concessio sit eidem magnifico Berardino, ejusque heredibus, & successoribus perpetuo stabilis, efficax, realis, & fructuosa, & vim legis obtineat, & pro derogatoria lege servetur. ET QUOD IN QUIBUSCUMQUE REVOCATIONIBUS, SEU SUSPENSIONIBUS FORTE IN FUTURUM FACIENDIS PRO QUAVIS CAUSA, ET URGENTINECESSITATE, ETIAM PRO BONO PACIS, ET QUIETE HUIUS REGNI, ALIENATIONUM RERUM FISCALIUM, PRAESENS NOSTRA CONFIRMATIO, ET NOVA CONCESSIO GABELLAE PRAEDICTAE INCLUSA NON INTELLIGATUR, SED PENITUS, ET OMNINO EXCLUSAM ESSE VOLUMUS, ET JUBEMUS &c. (1).

In forza di quest' ampia donazione l'accennata gabella si possedette mai sempre dal donatario Berardino Brancia; e colla sua eredità passò quindi al di lui figliuolo Fabrizio. Questi nel 1538., usando il dritto, e la facoltà libera di poterne disporre a suo piacimento, la vendette colle medesime prerogative ad Alfonso Caracciolo, Conte di Brienza, per lo convenuto prezzo di ducati 22 m. . Nella stipula dell' istrumento, che per l' effettuazione di somiglievole contratto ne fu stipulato, e nel quale unitamente col compratore intervennero Fabrizio Brancia, figlio di Berardino, e Porzia Maramaldo sua moglie, giova notare, che, oltre all' esser' i venditori obbligati all' evizione per quanto dipendeva da loro stessi, che avean la gabella posseduto, come altresì da Berardino, padre di Fabrizio, e dagli altri, che avessero avuto causa, da chiunque di loro, escomputarono al compratore la somma di ducati 13910. per tante vendite d' annue entrate, le quali trovavansi aver fatte per confi-

(1) Fol. 50. proc. pr. vol.

mile capitale in beneficio di varie persone, che nominatamente furono divise nell'istrumento, indossandogliene il pagamento, e cedendogli ancora il dritto di ricomprare a loro pro riserbato; e si ricevettero la rimanente somma di duc. 8090., compimento dell'interduc. 22 m., convenuto prezzo della gabella. Parimenti giova osservare in oltre, che nell'atto della stipula del mentovato strumento furono da' venditori consegnati al Conte di Brienza, compratore, quattro privilegi, riassunti in pubblica forma co'Regj suggelli, ne' quali racchiudeansi l'originarie concessioni della mentovata gabella, e le successive conferme. Cotesi privilegi, come nell'istrumento si specifica, furono per l'appunto quello di Ferdinando II., la cui mercè fu i frutti della gabella si concedettero a Berardino Brancia i primi 300. scudi d'oro; l'altro di Federico, col quale al medesimo Berardino era l'intera gabella concessuta; il terzo di Ferdinando il Cattolico, spedito nella Città di Toro ai 17. dicembre del 1504., confermate a Fabrizio Brancia le suddette concessioni, servata la forma de' privilegi di Ferdinando II., e di Federico d'Aragona; ed il quarto di Carlo V., che dell'istesso modo confermò le concessioni medesime ai 17. di luglio del 1517.. Quali privilegi, segnatamente spiegossi, che dal Brancia consegnati furono al compratore Conte di Brienza coll'intendimento, e coll'obbligo espresso di conservarli, acciocchè in qualunque caso, anche per la cautela de' venditori, si fossero in giudizio presentati, ed esibiti dovunque mai avesse richiesto il bisogno(1). Tale fu la guisa, onde l'accennata gabella da Fabrizio Brancia pervenne al Conte di Brienza, Alfonso Caracciolo. Essendo nelle mani de'sign. Caracciolo, fu quella poscia divisa in ventiquattro carate; il cui successivo trasferimento, col mezzo dell'alienazioni, e degli ulteriori contratti, ha fatto sì, che quindi tutta intera pervenuta fosse agli attuali partecipanti, che legittimamente ritrovansi oggi possederla; e possederla com'ogni altra cosa mera burgenatica, tal quale fu al primo concessionario trasferita, e concessuta dal Fisco: ragion, per cui fin da prima in tutte l'alienazioni, e ne' contratti; che per quella fin'ora celebrati si sono, egli non vi è stato mai bisogno di alcun Regio Assenso; nè si è mai dimandata cessione di *jus luendi*, appunto perchè la mentovata gabella si è avuta in ogni tempo da un'indole mera burgenatica in forza della concessione.

Or

(1) *Frl. 29. d. proc.*

OR posto il fatto nel modo , che si è divisato , chi non vede la sconcezza della pretesa ricompera , che mercè la dinunzia si è posta in campo ? Se il Fisco non ha egli venduto mai la gabella , e dalle sue mani trovasi altrui trasferita per mezzo di una donazione *rimuneratoria* , come adattabil fia l' esperimento di volerla ricomprare ? Il soggettare le donazioni a così fatte ricerche non farebbe, secondo i pensieri del dritto, un paradosso inudito , ed un paradosso il più strano che mai ? Di fatti , cui non è palese la diversità degli essenziali caratteri , e de' rapporti legali , stabilita dal voler delle leggi tra le donazioni , e le vendite ? Queste due specie di contratti non hanno affatto nulla di comune fra loro ; *Et toto Caelo distant*. Non altro dunque che un' ingiustissimo volontario equivoco si è quello , che si racchiude per questo punto nella dinunzia , facendosi lecito di promuover l' esperimento della ricompera ; che a buon linguaggio riducesi nel voler oggimai ricomprare una cosa , non già venduta , ma si bene irrevocabilmente donata .

A questo motivo essenzialissimo , e che non ammette risposte , se ne aggiunga un' altro , il quale palese maggiormente la stranezza di somiglievole pretesione . Seguendo i dettami del Dritto , anche ne' contratti di compra , e vendita non altronde può l' esperimento della ricompera provenire se non se dall' espresso patto , che ne abbia segnatamente l' esercibilità riserbata . L' Imperador Alessandro a tal proposito ne dice : *Si fundum parentes tui ea lege vendiderunt ; ut sive ipsi , sive heredes eorum emptori pretium quancumque , vel intra certa tempora obtulissent , restitueretur , teque parato satisfacere conditioni dictæ , heres emptoris non paret : ut contractus fides servetur , actio præscriptis verbis , vel ex vendito tibi dabitur* (1) .

Nella concessione all' incontro della gabella di sopra mentovata , lungi dall' esservi alcuna riserba di simil fatta , vi si esprime anzi la perpetua irrevocabilità della donazione . Non fu omeffo dall' industrie virtù di quel giusto , e generoso Principe concedente alcun caso , per cui la donazione della concessa gabella potesse un di rendersi rivocabile . In quel privilegio , che altro più ampio certamente non si legge , tutti quei casi , per i quali la donazione poteasi forse risolvere , furono opportunamente preveduti , prescrivendosi sempre la sua perpetua irrevocabilità colle seguenti formole : *Promittentes,*

tes,

(1) *L. 2. Cod. de pact. inter empt. Et vendit. compos.*

res, & sub verbo, & fide nostris Regiis firmiter pollicentes, ac jurantes ad Dominum Deum, & ejus sancta quatuor Evangelia, manibus nostris corporaliter tactis sacrosantis scripturis, pro nobis, nostrisque heredibus, & successoribus, presentem nostram donationem, & gratiam, ac omnia, & singula in presenti privilegio contenta, expressa, & subintellecta, habere rata, grata, & firma, ac ratas, gratas, & firmas, ac in nullo contradicere, facere, opponere, vel venire, quovismodo, aliqua ratione, preteritu, seu causa: **QUODQUE NON LICEAT NOBIS, ET NOSTRÆ CURIÆ, HEREDIBUS, ET SUCCESSORIBUS NOSTRIS, DICTAM DONATIONEM PER NOS, UT PRÆMITTITUR, FACTAM, ALIQUA CAUSA, TITULO, SEU QUÆSITO COLORE REVOCARE, INFRINGERE, VEL ANNULLARE, VEL ILLI QUOMODOLIBET CONTROVENIRE.** Ita quod dictus magnificus Berardinus, ejusque heredes, & successores **PERPETUO** sint ruti adversus omnes, qui jura modo aliquo prætendunt super dicta gabella, quorum jura adversus nostrum Fiscum reservamus &c.: legibus, juribus, constitutionibus Regni, ordinationibus, & capitulis, & rescriptis aliis quibuscumque contrariis, seu contrarium quomodolibet disponentibus, vel præmissa omnia, & singula fieri prohibentibus, **PRÆSERTIM, QUÆ ALIENATIONEM BONORUM, & JURIORUM FISCALIORUM FIERI PROHIBENT,** ac etiam legibus requirentibus in alienationibus, & donationibus ipsis certam formam, & solemnitatem, quarum, quorumque solimus in hac parte vigorem, de scientia, & potestate jam dictis, non obstantibus quovis modo. Et quod presens nostra confirmatio, & donatio, ac nova concessio si eidem magnifico Berardino, ejusque heredibus, & successoribus **PERPETUO STABILIS, EFFICAX, REALIS, ET FRUCTUOSA, ET VIM LEGIS OBTINEAT, ET PRO DEROGATORIA LEGE SERVETUR. ET QUOD IN QUIBUSCUMQUE REVOCATIONIBUS, SEU SUSPENSIONIBUS FORTE IN FUTURUM FACIENDIS PRO QUAVIS CAUSA, ET URGENTI NECESSITATE, ETIAM PRO BONO PACIS, ET QUIETE HUIUS REGNI, ALIENATIONUM RERUM FISCALIORUM, PRÆSENS NOSTRA CONFIRMATIO, ET NOVA CONCESSIO GABELLÆ PRÆDICTÆ INCLUSA NON INTELLIGATUR, SED PENITUS, ET OMNINO EXCLUSAM ESSE VOLUMUS, ET JUBEMUS &c.**

Ed

Ed in vista di tutto ciò chi non ravvisa, che, dove ancora le donazioni, malgrado la diversità essenzialissima de' precisi caratteri, e de' rapporti legali, colle vendite confonder mai si potessero, non per tanto nè pur resterebbe menomissimo luogo all' immaginata ricompera? E come sia da dubitarne, se nella nostra precisione, lungi dall' essersene fatta la riserba, trovasi anzi tutto il contrario solennemente prefisso?

Qui però sento ripigliarmi, che senza bisogno di espresse riserbe militi a pro del Fisco la dottrina del tacito patto, che gli compete mai sempre. Non è mio intendimento il richiamare ad esame da' suoi principj l' accennata dottrina di quel tacito patto, che ormai è stato d' ogni dove universalmente rifiutato, e combattuto. A me basta solo qui accennare, che questo tacito patto egli sia ignoto a tutte le leggi, a tal che nel corpo del Dritto si rilevan soventi massime a quello affatto contrarie. Qualora il contratto di compera e vendita siasi perfezionato, non soffre la buona fede, che, dissentendo una delle parti, abbiassi a disciorre in qualunque tempo, rescrissero gl' Imperadori Diocleziano, e Massimiano; divisando, che ciò dovesse aver luogo eziandio ne' contratti del Fisco. Ecco le proprie parole: *De contractu venditionis & emptionis jure perfecto, alterutro inuito, nullo recedi tempore bona fides patitur, nec ex rescripto nostro: quo jure Fiscum nostrum uti, saepe constitutum est* (1). Ed altrove gl' istessi Imperadori, ne' termini precisi di ricompera, dichiararono essi nettamente, che un tal dritto non competesse al Fisco, facendo conoscere, che in questa parte niuna diversità vi sia tra il Fisco, ed i privati. *Ratas manere, differ eglino, semper factas jure venditiones, vestra etiam interest: nam si oblato pretio rescindere venditionem facile permittatur, eveniet, ut & si quid vos de laboribus vestris a Fisco nostro, vel a privato comparaveritis, eadem lege conveniamini, quam vobis tribui postulatis* (2).

Oltre a che, mettendo a parte l'esser quel tacito patto sconosciuto alle leggi, e rifiutato da tutt' i medesimi avvocati fiscali, che sono stati profondi conoscitori della Ragion civile, dove i Signori della Regia Camera si degnino di riflettere il sistema

pre-

(1) L. 3. Cod. de rescind. vend.

(2) L. 7. Cod. de rescind. vend.

preciso di que' pochi, o per meglio dire di taluno, cui per trasporto di zelo è piaciuto di sostenerlo, vedranno altresì più chiaro del Sol nel meriggio, che quel tacito patto sia interamente fuori del caso. Ed in vero, in quali precisioni egli si è procurato di porlo in campo? Non altronde si è voluto adoperare che per i soli contratti di vendita; e si è impreso di sostenerlo come un' implicito supplemento dell' ommesso patto di ricomprare; ed un supplemento fondato principalmente su la cessione del *jus luendi* fatta sempre dal Fisco; dicendo, che coll' essersi dimandata quella cessione, siesi confessato da' medesimi consegnatarj, e da' compratori delle partite, che al Fisco si appartenesse il dritto di ricomprare, mentre niuno può cedere quel, che non ha.

Qualora dunque seguir si volesse la dottrina fiscale secondo il piano degl' impegnati sostenitori suoi, quel tacito patto non avrebbe nella nostra specie *ubi figere pedes*. Non potrebbe sostenersi come implicito supplemento dell' ommesso patto di ricomprare, dacchè noi siamo nella circostanza di essersene fatta la concessione coll' espressa legge del trasferimento perpetuo, ed irrevocabile. Non si verifica nè pure l' argomento ricavato dalle confessioni de' consegnatarj, e de' compratori, nell' aver dimandato al Fisco le cessioni del *jus luendi*, poichè nel incontro dell' arrendamento del Reale del pesce, di cui si tratta, non si è giammai somiglievole cessione da niuno dimandata. Finalmente quel tacito patto si è unicamente sostenuto per i soli contratti di vendita, e noi versiamo nel caso di una donazione irrevocabile tra vivi; che, senza orribilmente rovesciare con aperta implicanza tutt' i dettami del Dritto, non può ella certamente al bizzarro suggerimento della ricompra soggiacere.

Di fatti egli è sconcio a tal segno, e ripugnante al buon senso un così fatto movimento, che tutt' i passati avvocati del Fisco lo han sempre uniformemente riputato men degno, e men confacevole delle ricerche loro, a tal che non hanno ardito nelle rispettive istanze di farne motto giammai; e col silenzio apertamente rifiurandolo, sonosi contentati di restringer soltanto l' impegno fiscale su gli altri capi della dinunzia, che risguardano l' ampliamento della giurisdizione, ed il prezzo degli uffizj. Anzi giova osservare, per chiusura di questo punto, che senza forse, non altronde se non se per questo motivo ancora, l' odierno dottissimo avvocato del Fisco ha egli tentato di correggere l' azione, mettendo in uso, in iscambio della ricom-

compera, il tutto nuovo, ed inventato dritto di *riaver la Regalia*, che secondo lui compete alla Regia Corte mai sempre. Della vanità di questo novello assunto favellerò io più opportunamente altrove. Intanto egli è fuori di dubbio, che il preteso esperimento della ricompera sia interamente fuori del caso, come una ricerca ripugnante alle leggi; non corrispondente al fatto; ed una ricerca la più strana, ed ingiusta, che immaginar si possa.

Si risponde ad alcune obbiezioni fiscali.

Veggendo il procuratore del Fisco l'insuperabile ostacolo, che surge alla fantastica ricompera dai troppo serj delineamenti dell' irrevocabili donazioni, racchiuse nell' originarie concessioni di Ferdinando II., e di Federico, ha rivolto egli sue mire a volerle procacciare un qualche discredito, immaginando poter' ei così puntellare la disperata sua impresa. Quindi ha posto in campo tre infelicissime opposizioni; le quali saran quì da me in pochi tratti, l'una dopo l'altra, esposte, e dileguate.

Primieramente si dice, che le concessioni della gabella, fattefi da Ferdinando II. nel 1495., e da Federico nel 1496., non avessero avuto mai alcuno effetto; imperciocchè si vede, che il Regio Fisco negli anni 1501., e 1502. affittato avesse a Vincenzo Foresta per ducati 1450. la mentovata gabella, ed esattone l'estaglio. Questa però è una obbiezione, che far si potrebbe unicamente a coloro, i quali non fanno altro del Mondo, se non se quello, che per caso abbian veduto cogli occhi proprj.

Come non ebbero effetto le concessioni di Ferdinando II., e di Federico, se dagli atti apparisce, che que' ampissimi privilegi furono essi mandati ad esequimento dal Tribunale della Regia Camera ai 18. di febbraio del 1497. (1)? Con qual coraggio si afferma, che negli anni 1501., e 1502. la Regia Corte affittato avesse la riferita gabella, ed esattone l'estaglio, se dal 1497. non si verifica nè pur uno degl' immaginati susseguenti affitti del Fisco? Egli è vero, che il procurator fiscale si ha lasciato francamente scappar ciò di bocca; ma è verissimo altresì, che non sia che un puro suo fantasma. Egli, avendo letto da un documento a tal uopo estratto dall'Archivio della Camera, che

B

nel

(1) Fol. 53. p. vol.

nel 1501; e nel 1502. fu riscosso dal Fisco l'estaglio della mentovata gabella, e riscossolo da Vincenzo Foresta, che n'era l'affittatore (1), senza brigarfi di penetrarne le ragioni, e senza prenderfi la pena di rischiarare il vero colla Storia precisa di que' tempi, è passato *proprio mare* ad immaginare, che al Foresta benanche dal Fisco si fusse dato l'affitto. A convincerlo però del volontario errore, non v'è bisogno di molto; e bastevol fia ricordare il vero fatto accompagnato da' precisi rapporti, che la Storia ne divisa.

Nel 1501., com'è noto a chiunque, s'impadronì di Napoli l'esercito di Luigi XII. Re di Francia, sotto il comando del signor d'Obegnì, e vi fu costituito Vicerè il Duca di Nemors, Luigi d'Armignac. Questi, bisognoso di danaio per lo sostenimento delle sue truppe, appena entrato immantinenti ordinò, che si fussero a lui pagati gli estagli di tutti gli affitti appartenenti ai corpi del demanio, e segnatamente di tutte le gabelle. L'avarizia di costui pur troppo rinomata, e la torbida circostanza de' tempi non permisero in que' primi urti di esaminare; se l'estaglio della gabella del pesce dovea correre la sorte di tutte l'altre, o pure, dacchè già separata, e fuori del Regio demanio, era da lasciarsi a' Brancia, che da veri padroni la possedeano. Quindi col fatto si pose mano all'estaglio della mentovata gabella, ed i Brancia furono al duro caso di vedersene privi, e di dover sospirare l'opportunità di un tempo men rivoltoso a promuover sue ragioni. Intanto furte le note contese fra i Comandanti Francesi, ed il Gran Capitano, comandante dell'armi Spagnuole, per i confini delle divise Provincie del Regno, si ruppe la lega stabilita fra le due Potenze, ed ai 19. di giugno del medesimo anno 1501. si diè principio alla guerra fra i due Eserciti; onde il Vicerè Francese dovette condurre ai stipendj suoi tanto i Principi di Salerno, e di Bisignano, che molti altri principali Baroni del Regno, e procurare in ogni modo il danaro bisognevole alle spese di una guerra, il cui oggetto era l'acquisto di tutto il Regno. In tale positura lo stato delle cose non era da poterfi pensare agl'interessi del Brancia: *Silent leges inter arma.*

L'accennata guerra durò ella ostinatamente; nè prima dei 15. di maggio del 1503. si videro entrar vittoriose in questa Città di Napoli le armi di Ferdinando il Cattolico, sotto il cui pacifico imperò tutto il Regno rimase, dopo essersi già i Francesi disfat-

(1) Fol. 27. 28. p. vol.

disfatti, e discacciati. Da questi avvenimenti, che la calma di bel nuovo riportarono, la casa Brancia ricuperò ella nel detto anno 1503. il possesso della sua gabella del pesce, per cui seguentemente ottenne altresì dal Re Ferdinando il Cattolico la conferma delle concessioni di Ferdinando II., e di Federico d' Aragona, col privilegio speditogli dalla Città di Toro ai 17. dicembre del 1504.

Ma se tale si è il vero fatto, con qual coraggio il procurator del Fisco ha potuto egli porre in campo l'accennata obbjezione? Come fia da sostenere, che le concessioni di Ferdinando II., e di Federico non avessero avuto effetto, qualora i privilegj di que' Sovrani trovansi dalla Regia Camera eseguiti fin dal 1497.? Chi non ravvisa il volontario equivoco di figurare, che negli anni 1501., e 1502. avesse la Regia Corte affittato la gabella, quando in realtà la faccenda si riduce nell' essersi per via di fatto riscossi dal Vicerè Francese gli estagli di quell'affitti, che da Brancia si trovavan fatti, come dall'istesso documento fiscale si legge (1)? Finalmente, col rivolger lo sguardo sull'accennate particolari circostanze, chi non iscorge, quella riscossione del 1501., e del 1502. essere stata una sorpresa di puro fatto, men conducente all'intendimento contrario; ed una sorpresa, la quale può ben dirsi unicamente seguela irresistibile del trionfo dell'armi Francesi, e del bisogno loro, ed una seguela delle calamità, e della rivoluzione di que' tempi? E come no, se quell'attentato, appena vinti, e scacciati i Francesi dall'armi di Ferdinando il Cattolico, e questo Principe divenuto così padrone del Regno intero, si vide immantinenti purgato, coll' avere i Brancia non che riavuta nel 1503. la mentovata gabella, ma ottenuto altresì dall'istesso Ferdinando il Cattolico la conferma delle precedenti concessioni, mercè il privilegio a tal'uopo speditogliene da Toro ai 17. dicembre del 1504.? Qui dunque parmi, che la cosa parli da se medesima; e la promossa obbjezione altro fondamento non ha ella che un volontario equivoco.

Ecco però un'altra ripigliata del procuratore del Fisco. Dove son' egli, ei dice, i privilegj di conferma di Ferdinando il Cattolico, e di Carlo V., de' quali nell'accennato strumento di vendita del 1508. si fece menzione? Semprachè non si producano, è da dire, o che non vi sieno mai stati, o volendoli

(1) D. fol. 27. 28.

per veri, dovrebbero esibirsi, mentre potrebbe il Fisco rilevare da essi alcuna cosa confacevole per la sua ragione. Con buona pace del procurator fiscale, cotesto linguaggio è una di quelle riprese, che porta in fronte il carattere della disperata mendicizia. In pochi tratti glie' farò toccar colle mani.

Primamente gli rispondo, che dell' esistenza di somiglievoli privilegj non è da dubitare, poicchè incontrastabilmente apparisce dal pubblico, e solenne istromento del 1538., dal quale si rileva, che nell' atto della stipula furono dal venditore consegnati al compratore, il Conte di Brienza (1). Oltre a che, prescindendosi da questo fatto, se le prime originarie concessioni della gabella son' elleno esistenti, qual pro per il Fisco, che dopo il trascorrimento di quasi tre secoli non si fusse al caso di produrre le mentovate conferme de' successori Regnanti? Egli è un principio non contrastato giammai, che l' ottenersi da' Principi successivi la conferma delle concessioni degli antecessori non sia necessario, perchè altrimenti quelle si renderebbero invalide; ma unicamente racchiuda una soprabbondante cautela, valevole a tranquillizzare l' animo sofisticato di chi possiede. Il dottissimo Guglielmo Wander-Muelen a questo proposito ne dice: *Cuique jus suum, semel per liberalitatem Principis acquisitum, intactum illibatumque manere oportet. Quod ejusmodi liberalitates quandoque confirmari soleant a successoribus, non eo fit, quasi invalida sine ejus ratificatione, & confirmatione; verum ad securitatem, ac tranquillitatem civium, ut exceptiones omnes, quae moveri possent, tollerentur* (2). Venendo però più da vicino allo scioglimento del motivo fiscale, per quanto si appartiene alla conferma dell' Imperador Carlo V. del 1517., non v' è più da contendere, mentre siccome mancava il privilegio originale, allorchè aringai per questa causa in Ruota, nè v' era che la sola fede del registro, in cui trovavasi notato, e che per altro esser potea benanche bastevole, così ora, che sto scrivendo, s' è fortunatamente riavvenuta nel grande Archivio della Camera la conferma originale del 1517. dell' Imperador Carlo V., e s' è già negli atti presentata (3). Resterebbe dunque unicamente la disputa per la sola conferma di Ferdinando il Cattolico, mercè l' accennato privilegio de' 17. dicembre del 1504.; ma inutile eziandio diviene questa disputa, dacchè nel privilegio di Carlo V., rinvenuto ora, si legge

(1) Fol. 29. p. vol.

(2) Nel suo Comm. a Grozio de jur. B. & P. lib. 2. cap. 14. §. 13.

(3) Fol. . . .

inferito ; e trascritto *de verbo ad verbum* il precedente privilegio di conferma del 1504. di Ferdinando il Cattolico.

Oltre a che , nell' ipotesi anche della mancanza del privilegio di conferma di Ferdinando il Cattolico nè pur sarebbe vero , che per le concessioni della gabella del pesce , fattefi da' serenissimi Ferdinando II. , e Federico d' Aragona , potrebbon dirs' interamente manchevoli le conferme di Ferdinando il Cattolico . Questo rinomatissimo Principe , dopo l'acquisto del Regno , per istabilirvi la pace , e la tranquillità de'Sudditi , che altro fece colla celebre Prammatica promulgata nella Città di Toro , e colla Grazia conceduta a' Napoletani da Segovia , se non se confermare tutti gli atti , e le concessioni de' serenissimi Re Aragonesi , e segnatamente di Ferdinando II. , e di Federico ? All' accennata concessione adunque della gabella del pesce , nell' ipotesi anche della mancanza del privilegio di Ferdinando il Cattolico , non mancherebbero nè pure le conferme di quel Sovrano : ed affinchè il procuratore del Fisco non abbia che ridirvi , mi prendo io l'ardimento di ricordarne ai Signori della Regia Camera il preciso dettame .

Colla nota Prammatica , promulgata nella Città di Toro a' 18. d' febbraio del 1505. , Ferdinando il Cattolico , chiamando gli Aragonesi legittimi Re , e suoi predecessori , confermò egli tutt' i loro atti , concessioni , e privilegj ; comandando , che i possessori delle Città , Castelli , Feudi , e di qualunque ragione , o roba , burgenfatica , o feudale , che si trovassero possedere in forza delle loro concessioni , non fossero in quelle turbati , nè inquietati , nè in giudizio , nè fuori , ma in esse mantenuti , e conservati : e solo permise , che contro agli atti , decreti , e concessioni fatte ne' *turbolentissimi tempi* del Regno di Alfonso , di Ferdinando II. , e di Federico , potesse alcuno richiamarsi , ma ciò con sua licenza , e nella guisa , ch' ei soltanto prescrisse . Le proprie parole della Prammatica sono le seguenti : *Quapropter ab eodem Regno lites omnes , differencias , controversias , & tumultus pro viribus amovere volentes , statuimus , & mandamus , quatenus quascunque Civitates , castra , loca , feuda , possessiones , & bona feudalia , & burgenfatica , cujuscumque nominis , & valoris fuerint , per eosdem prænominatos Reges capta , erepta , in fiscum redacta , data , DONATA , vendita , concessa , sive alio quovis modo disposita , & ordinata , sic teneri , & sine aliqua innovatione observari debeant , velut illis viventibus tenebantur , & observabantur ; in-*

invenientes, & mandantes, ut super eisdem rebus, per præfatos Reges statutis, ordinatis, & dispositis, lis, questio, & controversia aliqua, utrum jure, vel injuria capta, erepta, & confiscata, data, & concessa fuerint, moveri non possit, nec aliquid in judicio, vel extra judicium de jure, vel de facto innovari. Quantum autem ad ea pertinet, quæ per SERENISSIMOS REGES Alphonsum, & D. Ferdinandum II., & D. Fridericum, similiter PRÆDECESSORES NOSTROS, gesta, decreta, statuta, ordinataque sint, quoniam turbulentiſſimis temporibus, & bellicis perturbationibus a diversis, urgentiſſimisque necessitatibus preſſi, & distracti, ad coercendas, componendasque Regni difficultates, & emergentes undique earum rerum anfractus, minime tempus, & spatium habuerint, & si eorum acta, decreta, & statuta quæcumque, in lites, ac judicia paterentur adduci, maxima rerum confusio, & rotius fere Regni concitatio, & consurbatio sequeretur; volentes de oportuno, & congruo rebus omnibus remedio providere, mandamus, & jubemus, quæcumque a prædictis Regibus Alphonso, & Ferdinando II., & Friderico capta, erepta, & confiscata, donata, & quovis modo concessa fuerint, utrum id jure, aut injuria factum sit, lis, aut questio, moveri quæcumque, & super illis de jure, aut de facto innovari non possit, absque nostro speciali mandato, & expressa prius a nobis licentia impetrata(1).

Or se Ferdinando il Cattolico, mercè la trascritta salutevolissima legge, confermò egli tutte le donazioni, e le concessioni de' serenissimi Re Aragonesi, e specialmente di Ferdinando II., e di Federico, egli è innegabile, che in questa generale conferma, provenuta dall' oggetto importantissimo della pubblica tranquillità, racchiusa vi si rinviene la conferma della concessione della gabella del pesce, donataſi a Berardino Brancia dai mentovati Ferdinando, e Federico d' Aragona. Nè osta il far uso della precisa limitazione, che vi si esprime, per gli atti da que' Principi celebratiſi nell' epoche calamitose del rispettivo Regnare; mentre la concessione, di cui si tratta, ella è interamente fuori da così fatte precisioni, essendo anzi de' tempi più prosperosi, e tranquilli, che godetter que' Principi.

Di fatti, dove si voglia por mente alla concessione de' 300. scudi di oro di Ferdinando II., come apparisce dal privilegio esibito

(1) *Pramm. IV. de possess. non turban.*

to negli atti, si troverà, che porti la data de' 18. di settembre del 1495.: tempo, in cui erasi già il Regno liberato dall' invasione di Carlo VIII., il quale anzi erasene già in impingio ritornato in Francia; e Ferdinando erasi rimesso nel quieto, e pacifico possedimento del Regno. Ed in vero, per quanto la Storia ne palesa, Carlo VIII. entrò egli 'n Napoli ai 21. di febbrajo del 1495., e fu coronato Re di questo Regno a' 20. di maggio del medesimo anno. Ma essendo stato Ferdinando soccorso dall' armi Spagnuole, e dalla lega de' Principi d' Italia, fu costretto il Re Francese nello stesso mese di maggio a fuggire dal Regno colle sue truppe, le quali presso al fiume Taro furon disfatte dall' Esercito de' Veneziani; ed il rimanente della poca sua milizia, sparfa nel Regno, fu tosto dissipato, e distrutto: a tal che Ferdinando, al dire dell'Autore della Storia civile, *a' 7. luglio del medesimo anno entrò in Napoli, e cavalcando per la Città con incredibile allegrezza di ciascuno, fu da tutti ricevuto con grandissime grida; nè saziandosi le donne di coprirlo dalle finestre di fiori, e di acque odorifere, molte delle più nobili correvano nella strada ad abbracciarlo, e ad asciugargli dal volto il sudore (1).* La concessione adunque de' primi 300. scudi d' oro, che ottenne il Brancia, essendo ella de' 18. di settembre 1495., fu per l' appunto due mesi e mezzo dopo, che gloriosamente avea già Ferdinando superati i nimici, e ripreso il tranquillo, e sicuro possedimento del suo Reame. Quindi è tanto lontano, che questa donazione potesse riputarfi de' tempi torbidi, ed inquieti del Regno di quel Principe, che anzi è d' un' epoca la più tranquilla, e prosperosa, che immaginar si puote.

Non altrimenti accade per l'altra concessione di Federico, la cui mercè fu conceduta l' intera gabella, col privilegio speditosi ai 13. d' ottobre del 1496. . Questa seconda concessione racchiude certamente una conferma della prima; laonde, se pur si volesse finger, che la donazione di Ferdinando comportasse alcun litigio, questo non potrebbe più muoversi per la nuova concessione, e conferma fattasene poscia da Federico. Ognun sa, che Federico, Re savio, e di amabilissimi costumi, fu stimato, e tenuto caro da' Sudditi piucchè gli altri suoi Predecessori. Egli nel 1496. agli 8. di settembre fu ornato dell' insegne Reali,

(1) *Istor. Civ. del Reg. di Nap. lib. 29. cap. 2.*

e fu gridato Re. Quindi si diede a premiare tutti coloro, che aveano mostrato amore, e fedeltà per la sua serenissima Casa; e rimesso il Regno nella più tranquilla calma, se battere una moneta d'oro, la quale da una banda avea un libro con una fiamma di fuoco col motto: *Recedant vetera*; e dall'altra una corona col motto: *A Domino datum est istud*. In questo placido tempo del suo Regnare, appunto rimunerò con ampie concessioni i meriti del Gran Capitano, e degli altri suoi fedeli Sudditi; e quindi fu, che ai 13. d'ottobre del 1496. fece la donazione remuneratoria della gabella del pesce a Fabrizio Colonna, ed a Berardino Braccia, vale a dire dopo un mese, e cinque giorni del suo Regno.

Questa concessione adunque senza dubbio è altresì di un'epoca molto lontana dalle calamità, e dalle turbolenze del regnare di Federico, le quali non prima del 1501. surger si videro, allorché Luigi XII., succeduto a Carlo VIII., rinnovò l'impresa dell'acquisto del Regno. Non può ella pertanto soggettarfi nè meno all'accennata limitazione, stabilita da Ferdinando il Cattolico nella detta sua Prammatica, per gli atti di Federico; e non può affatto soggettarvisi, dacché precedette i tempi torbidi, e rivoltosi; e le sciagure di questo Principe, viene meno che sei anni circa. Oltre a che, non si può mai volere il contrario, se di istesso Ferdinando il Cattolico spiegò egli accorramente con un'altra Prammatica, che per atti de' calamitosi tempi di Federico intender si dovessero quelli soltanto da lui celebrati dai 25. di luglio del 1501. in avanti, quando perduta Capua, ed essendo per lui disperate le cose del Regno, mandò Ambasciatori a' Capitani del Re di Francia, per capitolare la resa di Napoli, e de' suoi Castelli, con l'altre Terre, e castelli del Regno: atti, de' quali riputò non doverfi conto alcuno tenere, per esserglisi estorti con importunità in quel disperato rivolgimento, e per conseguenza degni d'essere rievocati; valendosi di quel proverbio, che allegò nella detta Prammatica: *Quod importunitate concessimus, consulto revocamus*.

Or cotesta Prammatica si è per l'appunto la pramm. 1. sotto il titolo de' *revocatione*, & *suspensione gratiarum*, le cui parole sono le seguenti: *Cum ad aures nostras jampridem pervenerit, SERENISSIMUM REGEM FRIDERICUM, PRÆDECESSOREM NOSTRUM, postquam intellexit Gallorum copiam ad invadendum ipsum Sicilia Regnum festinare, cum adverteret, nullum sibi ad illud medium superesse presidium, cumque per*
ca.

captam di Capuanam penitus desperasset; & propterea die 25. mensis julii 1501. nuncios misit Locumtenentibus, ac Capitaneis Regis Gallorum, ut illis certis rationibus possessionem Civitatis Neapolis, Castri novi, & aliarum Civitatum, terrarum, & locorum Regni prædicti eidem daret, & denuo diversis hominibus, & personis multa stabilia, & jura donasse, & permutasse, insolutum dedisse, multasque conventiones, & absolutiones, privilegia, & alias scripturas, & cautelas, vel quibus postulantibus concessiones, quæ, & quas, quando de Regno ipso tutanda aliqua spes fuisset, nullo pacto concessisse, nec fecisse credendum est; veluti cum ipsum Regem Fridericum, si hostium Regni videtur extitisset, quæ tali tempore contradictione adstrictus fecerat, exequiturum, & observaturum, nemo sanæ mentis putat; quin imò dicturum, non injuria, fuisse illud ore omnium usurpatum. Quod importunitate concessimus, consultò revocamus: Ita neque nos quidem illa servare, ac exequi æquum esse censemus. Volumus propterea, & jubemus, quatenus quascunque donationes, alienationes, permutationes, satisfactiones, quietationes, concessiones, privilegia, aliasque scripturas ejusmodi, per eundem Regem Fridericum factas, & expeditas, facta, & expedita fuisse comproberrum fuerit post diem jam dictum, liceat scripturæ ipsæ ante diem dictum scriptæ, ac datæ appareant, quod ab imperatoribus, ut ipsorum fraudem, dolumve regerent, excogitatum fuit, revocamus, cassamus, rescindimus, ac penitus annullamus, ac omni efficacia, & viribus evacuamus, ac pro revocatis, irritis, & nullius ponderis haberi volumus &c.

Non è per tanto da contendere, che riguardo agli atti di Federico, toltine quelli celebrati da' 25. di luglio del 1501. in avanti, tutti gli altri precedenti furon da Ferdinando il Cattolico espressamente autorizzati, e confermati. Quindi risulta, che la mentovata concessione della gabella del pesce ritrova ben ella innegabilmente nella pubblica legge, racchiusa in quella Prammatica, la conferma di quel Sovrano: ed una conferma diretta, e scortata dall' oggetto rispettabilissimo della pubblica causa.

Dovrei lusingarmi, che il procurator fiscale non avesse di che ridire per quanto s' appartiene alla bramata conferma di Ferdinando il Cattolico. Dove però soddisfatto non sia, io gliene recherò un' altra, la quale, mi lusingo, che dovrebbe persuader lui, come persuade ogni uomo, che ha il solo senso comune. Questa è la Grazia concedutasi da Segovia, colla data de' 5. ottobre del

del 1505. ; dal medesimo Re Cattolico a' cittadini Napoletani. In essa veggonsi confermate tutte le concessioni de' Re Aragonesi, ancorchè ne fossero stati i possessori spogliati, o turbati da' Luogotenenti di Luigi XII. : e confermate, senza eccettuarne quelle nè meno, ch' eranfi fatte ne' torbidi tempi di Alfonso, e di Ferdinando II. ; e solo per le concessioni di Federico eccettuate si vollen quelle unicamente, le quali rilasciate vedeanfi dall' Isola d' Ischia, ove ricoverossi dopo i 25. di luglio del 1501. . Le proprie parole della divisata Grazia son queste : *Item supplicano, se digne confirmare, & quatenus opus est de novo concedere ad ipsi supplicanti tutte citate, terre, Castelli, grazie, privilegi, dignitate, onori, titoli, officj, feudi, baronie, jurisdictioni civili, e criminali, mero, & misto imperio &c. . . & omne altra grazia, & cosa ETIAM DEMANIALE, de la quale ne avessero avuta concessione, donazione, & confirmazione da li retro Principi de la serenissima Casa de Aragona, usque ad lo serenissimo Re D. Federico inclusive, de li quali al presente se trovassero in possessione, ovvero ne fossero stati spogliati per lo Regio Fisco de lo Cristianissimo Re Luise, ovvero altre particular persone, quomodocumque, & qualitercumque, judicialiter, vel extrajudicialiter, la possessione fosse in potere del Regio Fisco, seu in mano de altri, nomine Fisci &c. . . Placet serenissimo Domino Regi quoad Civis fideles dicta Civitatis; dummodo non sit facta in fraudem, scilicet tempore, quo Rex Federicus erat in insula Hiscla (1).*

Ed in vista di tutto ciò potrà egli mai negare il procuratore del Fisco, chè la concessione della nostra gabella, quantunque non avesse avuto bisogno di veruna conferma, pur tuttavolta si ritrovi ella eziandio confermata da Ferdinando il Cattolico, mercè la Prammatica di Toro, e la Grazia conceduta in Segovia ? Ma in grazia di lui solo, e per rimuoverlo dall' ostinazione, in cui s' è fissato, mi sono io, oltre al dovere, trattenuto in queste ricerche di Dritto ; giacchè, concorrendo il fatto, di ritrovars' inferito, e trascritto *de verbo ad verbum* nella conferma del 1517. dell' Imperador Carlo V., ultimamente rinvenuta, il privilegio del 1504. di Ferdinando il Cattolico, farà certamente una somma impudenza il volersi continuare ad opporre la mancanza del privilegio originale.

L'ul-

(1) Cap. 7.

L'ultima opposizione , che il procurator fiscale ha promosso , è la più insipida, e strana di tutte l'altre . Come sopra s'è detto , Fabrizio Brancia , e Marzia Maramaldo sua moglie , vendendo nel 1538. la gabella al Conte di Brienza , si obbligarono di prestare l' evizione per se stessi , per Berardino padre di esso Fabrizio , e per quei , che da loro avessero avuto causa . Dall' obbligo dell' evizione, circoscritto in tal guisa , ei ne deduce , che *i venditori pensarono , che un giorno , o l' altro doveva l' arrendamento sudetto patire evizione ; e da questo pensamento , inoltrandosi a penetrare con occhio di lince gl' interni più ascosti ricettacoli del cuor di coloro , passa quindi a ritrarne , che fin d' allora quei almen sospettarono , che la gabella , per essere Regalia, non potea durare nelle mani de' compratori ; giacchè ha sempre il Fisco il dritto di riaverla *quandocumque* .*

Io confesso ingenuamente , che , per quanto mi fussi adoperato , non ho mai potuto concepire l' intendimento ragionevole di così fatta obbiezione . In vero ella è di un genio tutto bizzarro . Della vanità del preteso dritto di riavere *quandocumque* la Regalia debbo io favellare più oltre . Intanto non so vedere il pro , che da quella profetica illazione pretendesi di ricavare ; mentre , figurando , che i venditori avesser pensato ciò , che il procurator fiscale s' immagina , in realtà non altro avrebber fatto che un semplicissimo peccato di pensiero, il quale non sarebbe stato certamente al caso di comunicare al Fisco alcun dritto. Lasciando però questo motivo da banda, per convincere il procuratore del Fisco , che quel patto d' evizione , lungi dal suggerire que' tali suoi ricercati pensamenti , fusse stato coerente alle precise circostanze del contratto , che dall' istrumento medesimo si rilevano , io prego i Signori della Regia Camera di por mente a i seguenti ricordi .

Aveano i venditori contratte sù la gabella, durante il tempo del lor possedere, varie ipoteche per i capitali di duc. 13910. in beneficio di varj lor creditori, per la cui ricompra cederono il jus di ricomprare al Conte di Brienza, escomputandogli la riferita somma. Per queste ipoteche indispensabilmente doveano all' evizione obbligarfi . Pensaron però , che avrebbe potuto rinvenirsi alcun' altra ipoteca antecedente , la qual non provenisse nè da Berardino , primo concessionario , nè dal suo figlio Fabrizio , o da Marzia Maramaldo , ma contratta d' altri , ed in tempo , in cui la gabella non ancora si possedeva da loro . Quindi non vollero

in

in tal caso essere obbligati a prestare l' evizione; laonde circoscrisser l' obbligo colle seguenti parole: *ita quod in omnem eventum, & casum, quo forte dicta gabella, & jus, seu jura tuendi introitus predictos, & dicti introitus evincerentur ab aliis non habentibus causam a dictis dominis conjugibus, & a qu. domino Bernardino, vel ipsorum altero, non teneantur, neque de evictione, neque de pretii restitutione, neque ad aliquid aliud, quia sic &c. (1).*

Ed in realtà, ponderando con giusto equilibrio i rispettivi doveri, che formarono l' economia di quel contratto, i venditori non poteano altramenti obbligarsi. Imperciocchè qualora sopra l' accennata gabella fusse uscita in campo alcuna ragione di origine più antica della concessione fattasi a Berardino Brancia, dovea chiamarsi in autore il Fisco, secondo l' espressa dichiarazione del Re concedente, Federico, nel suo privilegio, in cui si espresse: *ita quod dictus magnificus Bernardinus, ejusque heredes, & successores perpetuo sint tuti adversus omnes, qui jura modo aliquo prætendunt super dicta gabella, quorum jura adversus nostrum Fiscum reservantur. Ita quod illa experiantur contra nos, & Fiscum nostrum infra quadriennium, & non ultra, ut jura volunt, & non contra dictum magnificum Berardinum, ejusque heredes, & successores &c. (2).*

Attesa pertanto cotesta Reale dichiarazione, prudentemente si vollero Fabrizio Brancia, e Marzia Maramaldo disobbligati dall' evizione in simili casi, ne' quali era tenuto il Fisco; prevedendo, che il compratore, anzichè brigarsi col Fisco, contraddittor più temuto, avrebbe loro sempre chiamato in giudizio. Non così però si disobbligarono essi per le pretensioni fiscali; onde consegnarono al compratore Conte di Brienza tutt' i privilegi delle concessioni, e delle conferme, ad oggetti di conservarli; anzi vi espressero il patto, che nel caso mai li perdesse, non fossero allora essi, come venditori, tenuti a prestare niuna sorta di evizione. *Quæ quidem suprascripta privilegia, si disse a tal' uopo nell' istrumento, predictus dominus Comes promisit, & convenit . . . semper, & omni futuro tempore, & in omnem eventum, & casum bene, & diligenter tenere, custodire, conservare, & salva facere, ipsaque toties quoties, & coram quibus opus erit præsentare, etiam pro cautela dictorum conjugum, cum pacto, quod casu,*

(1) Fol. 34. at. p. vol.

(2) Fol. 53. d. pr.

su, quo predictus dominus Comes dicta privilegia non curaverit, & eorum saltem transumpta in deficientia non praesentaverit, in tali casu minime dicti domini conjuges, vel alteruter ipsorum teneantur ad defensionem, & evictionem Et. (1).

Ma in vista di tutto ciò ch' non ravvisa, che il procuratore del Fisco si compiaccia egli d'immaginare a suo modo le cose? Come sia da negare, che i venditori, lungi dall'aver voluto non rimanere obbligati all'evizione, che provenisse dalle ricerche fiscali, vi si obbligano anzi coll'aver convenuto d'esserne discaricati nel solo caso, che il compratore perduto avesse i consegnatigli privilegi? E cui sia ignoto il dettame risaputissimo, che *inclusio unius est exclusio alterius*? Ecco per tanto, che l'immaginaria illazione, ricavata dal patto di quell'istrumento, non regge al martello del vero; ed è un forzato contorcimento privo di qualunque meno apparente sostegno.

Di fatti, ancorchè si volesse concedere, che dai contraenti si fosse inteso, di voler eglino disobbligati eziandio i venditori dalla difesa del compratore contro all'azioni, che avrebbe potuto promuovere il Fisco, questo appunto in sostanza dimostrerebbe la maggior certezza, e la fermezza indubitata del dritto, col quale i venditori medesimi possedeano; mentre si reputò così valido, ed efficace, che giammai temer non si potea di qualunque pretensione fiscale; onde non abbisognava tener quei all'evizione obbligati. Senza ciò altramente bisognerebbe avere per scemi di senno tutti que' creditori, che accettato avean l'ipoteca della gabella per la somma di ducati 13910.; e più scemo il Conte di Brienza, che comprò per ducati 22 m.: somma in quei tempi considerevole pur troppo, e che valèr' almeno quant'oggi varrebbe quella di ducati 220 mila. Per qualunque aspetto adunque si risguardino l'opposizioni del procurator fiscale, si troveran sempremai di ragione sformite, ed incapaci nè pur d'adombrare quel titolo, col quale si è posseduto, e tuttavia si possiede l'Arrendamento del pesce: titolo, che nasce dalla concessione di Federico, la quale può riputarfi una delle più solenni, e più ampie, che si son vedute finora.

DA questi accennamenti, palesata la sconcezza, e l'ingiustizia della promossa ricompera, e palesata eziandio l'insufficienza dell'immaginate obbiezioni del procurator fiscale, vengo all'esame dell'altro assunto, che racchiude il novello dritto di riaver la Regalia. §. II.

(1) *D. Fal. 34.*

§. II.

*Che nella nostra specie al Fisco non
competa il preteso dritto di riaver
la Regalia alienata.*

IL dritto di riaver la Regalia, che dicesi appartenere al Fisco in ogni tempo, egli è una novità posta in campo dall' odierno avvedutissimo sign. Avvocato Fiscale, non con altro intendimento se non se di puntellare in qualche modo l'evidentissima insuffistenza dell' esperimento della ricompera . Egli però, con buona sua pace , volendo seriamente sostenere questo nuovo ritrovato , malgrado il suo profondo sapere , non potrà iscanfare unquemai lo scoglio , che, per difendere l'inventato dritto del Fisco , dovrà necessariamente distruggere l'assoluto , ed indipendente impero de' nostri Sovrani : quell' impero medesimo, di cui oggi rivestito si ritrova, e che rappresenta il nostro Augusto Monarca: e dovrà nel tempo istesso da fondamenti rovesciare tutt' i principj del pubblico Dritto . E che ciò sia così certamente, sia l' oggetto degli esami , che in questo luogo mi propongo di esporre in difesa de' miei clientoli : difesa , cui entro tanto più di buon grado , in quantoche la faccenda è in tal fortunata complicazione , che con essa mi tocca indispensabilmente a sostenere i più sacri supremi dritti della Maestà . Benche la serietà dell' argomento richiederebbe , che mi ci dilungassi , pur tutta fiata , servendo alla causa , mi contenterò di alcuni soli ricordi : la cui mercè mi farà pregio di mostrare coll' ultima evidenza la vanità intollerabile del preteso inventato dritto di riaver la Regalia , così per rispetto al potere del Sovrano concedente ; come per la causa della concessione ; e finalmente per l' essere della cosa conceduta .

Rispetto al potere del Sovrano concedente , l' invenzione di un somiglievole dritto ella si discuopre la più ingiusta , e la più ripugnante ad ogni buona ragione . Seguendo l' ordine risaputo della pubblica economia , il nostro Regno fin da' suoi principj si è riputato mai sempre d' un' indole mera patrimoniale , in cui,
a dif-

a differenza de' semplici usufruttuarij , come per esempio sarebber l'Inghilterra, e la Francia (1), i nostri Sovrani han sempre avuto l'assoluta, e libera facoltà di disporre a lor bell'agio de' beni della Corona . Di fatti è un Regno il nostro non altronde fondato che coll' armi alla mano da' valorosi Normanni, che ne disposerò ad arbitrio, col trasferire il dominio , non dico già di una vil gabella, ma di ampj, e ragguardevoli Stati, a coloro, che più gli piacque; a tal che non v'è tra gli altri Comunità del nostro Regno, che non possedga speciosi effetti della Corona per la liberalità di que' Principi : liberalità, che in tante cause agitate si frequentemente nel Tribunale della Camera fra que' possessori, ed il Fisco, non ha mai destato lo scrupolo di richiamare in dubbio la facoltà di que' primi Sovrani, di potere a lor piacimento alienare . Di fatti, qualora il Tribunale ha conosciuto la verità delle donazioni, ancorchè mere gratuite, ha sempre ordinato, che non fossero i possessori molestati.

I Svevi nel breve dominio loro non altrimenti disposer de' beni dello Stato, che come di un loro patrimonio . A questo proposito basta solo rammentarsi di Federico II. Imperadore, primo nostro Re di questo nome, il quale sostenne in quei secoli superstitiosi con infinita prudenza, e valore somiglievoli supremi suoi dritti contro all'intrapresa de' Romani Pontefici, e segnatamente di Onorio III.; che, credendo a lui appartenersi la suprema potestà non solamente sulle cose spirituali, ma sulle temporalì ancora, mandò fuori quella famosa Decretale contenuta nel Capitolo *intellecto, de jurejurando*, la cui mercè, arrogandosi quel dritto, che non avea, s'inoltrò al segno di vietare a' Principi l'alienazione de' beni della Corona: Decretale, che poscia fu la sorgente d'infiniti errori di alcuni Dottori, che scrisser nel tempo delle più fitte tenebre del Dritto pubblico, e de' Canonì.

Gli Angioini medesimi, benchè addetti alla Sede Romana, dalla quale furono invitati all'acquisto del Regno, e vi furono sostenuti, non fecero pur essi dell' ampie donazioni, che fare non avrebber potuto fuori d'un Regno patrimoniale ? Da Carlo I. d'An-

(1) Guicciard. lib. 16. *Tbolosan. de Rep. lib. 24. cap. v. num. 3.*
 Bodin. *de Rep. lib. 6. cap. 11. de A'erario n. 642.* Coppino *de dominio Francia lib. 2. tit. 1.*

d'Angiò fino a Giovanna II. si dismembrarono tanti corpi dal Demanio, che in potere del Fisco ne rimase appena la metà; onde si rileva dal rivolger gli Archivj della Regia Zecca, che tutt'i Principi Angioini alienaron sempre indifferentemente i beni dello Stato. Ed in vero chi non sa, che la Regina Giovanna II. dispose pur ella non già di qualche regalia, ma del Regno intero in beneficio d'Alfonso d'Aragona, che non vi avea certamente alcun dritto, salvo quello, che gli fu da costei trasferito! e che qual' assoluta, ed indipendente disponitrice darben potea tutto il Regno, al pari d'ognialtra cosa sua propria, eziandio ad un'estraneo, non acclamato dal consenso de' Popoli, nè chiamato da legittimo ordine di succedere?

In guisa non dissimile disposero altresì a lor piacere de' beni dello Stato, e del Regno tutto i Principi Aragonesi. Al solo libero atto di Alfonso I., la cui mercè si dispose del Regno in pro di Ferdinando suo natural figliuolo, ponendo mente il Baron di Puffendorf, gran luminaire del pubblico Dritto, riportò egli per esempio de' Regni Patrimoniali anche il nostro (1). E quindi ancora dopo di lui scrisse l'Einecio: *Hinc multis exemplis constat, Regna bello acquisita plane fuisse in patrimonio, victoresque de iis liberrime disposuisse. Huc pertinent Regna Sparta, Anaxagora, Darii, successorum Alexandri. Quid ad Regni Sicilia, & Neapoleos ab Aragoniis acquisiti, quod Alphonsus Rex Aragonia dedit Ferdinando Notho, qui alias in nullam Regni partem succedere potuisset* (2)? Anzi è cid tanto certo, ed innegabile, che la facoltà libera de' nostri Sovrani, di alienare il Real Demanio, fu altresì conosciuta, e contestata dal Comines, il quale, dopo essere stato nel 1495., facendo le veci di Ministro di Stato di Carlo VIII., in questo Regno, quantunque avezzo alle massime della Francia, in cui non è permessa l'alienazione del Real Demanio, pure non esitò egli, rispetto a noi, di affermare, che i Re poteano liberamente alienarlo; e che non vi erano se non pochissime persone, le quali non possedessero beni della Corona. *Les Rois de Naples, sono le sue parole, y peuvent bien donner leur Domaine, & n'y en a pas trois en tout le Royaume, que ce, qu'ils possèdent, ne soit de la Couronne* (3).

(1) *De jur. nat. & gent. lib. 7. cap. 6. §. 16. & cap. 7. §. 11.*

(2) *Prælect. in Hug. Grot. de jur. B. & P. lib. 1. cap. III. §. 12. n. 4. 5. 6.*

(3) *Comines nelle sue memorie lib. 7. cap. 13.*

Finalmente i successori Regnanti, fino al presente nostro Augusto Sovrano Ferdinando IV., non han sempre sostenuto anch' egli-
no illibat' i dritti dell' indipendente facoltà di alienare non so-
lo una parte, ma il Regno intero, e di disporne in quella gui-
sa, che hanno giudicato espediente? Quindi tutta la contro-
versia, insorta per la successione della Monarchia di Spagna, e
del nostro Regno in virtù della disposizione di Carlo II., agi-
tatafi tra il grandeavo del nostro Re, Filippo V., e l'Impera-
dor Carlo VI., si ridusse all' esame di questo punto, siccome l'av-
vertì egli l'Einccio, con sommo discernimento scrivendo: *Vi-
dimus in controversia Hispanica de successione, rem omnem re-
dixisse ad banc distinctionem, disceptatumque esse inter Austriacos,
& Borbonios, sit no Hispania (con cui andava unito il Regno
di Napoli) Regnum patrimoniale, ac usufructuarium* (1). Come
patrimoniale di fatti questo Regno ha avuto la sorte, di essere
governato dagli Augusti Principi Borboni, e di veder pro-
rogata nella propria Metropoli l'amabile prosapia de' suoi Sovra-
ni, che sempre, mercè l'eterna Provvidenza, spera di godere
nel pieno, e felice dominio de' Stati suoi.

Or posto per incontrastabile, come lo è senza dubbio, che l'in-
dole di questo Regno sia per l'appunto quella d'un Regno
mero patrimoniale, qual' è stata sempre mai da' suoi principj, chi
non vede al proposito le conseguenze, che ne risultano? Può
egli negarsi, che ne' Regni patrimoniali abbiano i Sovrani la
facoltà libera d'alienare, e di disporre de' beni della Corona?
Questo è un punto non mai altercato, ed universalmente sug-
gerito dal consentimento di tutti que' valenti uomini, che illu-
strato han la Pubblica Ragione, tra' quali evvi segnatamente il
Grozio, il Puffendorf, il Barbeyrac, l'Einccio; e prima di essi
anche il Tolosano, ed il nostro Montano, che disser lo stesso
con vocaboli alquanto diversi. L'Ubero al proposito ne dice:
*Patrimonialia Regna pendent unice ab arbitrio, & dispositione
Dominantium, qui quovis tempore rerum potiuntur. Idque tam
inter vivos, quam mortis causa. Adeo ut Imperia ejusmodi po-
pulorum aliis donari, vendi, similibusque modis cedi possint;
cujus rei exempla nec in sacris, neque in profanis desunt historis* (2).

C

Ma

(1) *Prælect. in Samuel. Puffendorf de offic. hom. & Civ. lib. 2.
cap. 9. §. 7.*

(2) *De jur. Civit. lib. 1. cap. 30. §. 4.*

Ma se ciò è così, con qual buona ragione si vuole, che tra noi abbia sempre il Fisco il dritto di riavere *quandocunque* la Regalia? Somiglievole dritto, comportabile solo ne' semplici Regni usufruttuarj, non v'è bisogno di molte ricerche, per intendere, che sia incompatibile affatto, e ripugnante all'indole d'un Regno patrimoniale, come il nostro. Nella nostra precisione come sia da negare, che un tal preteso dritto diametralmente offenderebbe la facoltà libera de' nostri Sovrani; facoltà, che gli proviene dall'indole originaria, e costitutiva del Regno? Ecco s'io dis' il vero, che la difesa de' miei clientoli seco racchiudea nel tempo istesso la difesa della sublime prerogativa, e del potere de' nostri Principi.

Ed in vero, accostandoci più da vicino allo stato della presente causa, dove col preteso inventato dritto di riaver la Regalia oggi giorno si vuole, che possa il Fisco ripigliarsi l'Arrendamento del Reale del pesce; con ciò a buon linguaggio che altro si pretende, se non l'annullamento della donazione irrevocabile fattasene da Federico? Senza ciò non ne farebbe l'esperimento al certo esercitabile; imperciocchè colla donazione trasferito irrevocabilmente il dominio della cosa donata, non potrebbe riaversi altronde, che col toglier da mezzo, ed annullare quell'atto; ed annullarlo per difetto di legittima facoltà. L'immaginato dritto adunque di riaver la Regalia, che s'è posto in campo, suppone indispensabilmente, che quel Principe antecessore, il quale donò irrevocabilmente la mentovata gabella del pesce, in così fatta guisa donarla non potea; onde abbia il Fisco la ragion di ripigliarsela. Questa però è quell'impresa, che si contraddice all'indole costitutiva del Regno; che essenzialmente offende il potere legittimo de' nostri Sovrani; e che siede per ogni verso a disagio, e fuor di livello.

Nello stato di un Regno mero patrimoniale, come il nostro, avea Federico la facoltà libera di disporre a suo piacimento non che d'una picciola gabella, ma d'ogni altro avere della Corona, e del Regno intero. Avendola dunque donata irrevocabilmente, venne quella con titolo affai legittimo, e con titolo perpetuo, e permanente, a trasferirsi al donatario. Ed in sì fatta guisa trasferitasi altrui, come più sia ritrattabile il fatto di quel Sovrano, che farlo potea? Come ne' Successori si vuol germogliato il dritto di riaverla? Poichè *res est publica Caesar*, una massima del pubblico Dritto, riguardante gli atti de' Principi,

fug

suggerisce, che i defunti Monarchi debbono sempre vivi riputarsi ne' loro Successori . Quindi n' ogni tempo i difensori più avveduti del Fisco han giudicato periglioso movimento l' attaccare l' autorità de' passati Sovrani : e quindi ancora il zelantissimo Fiscale d' Andrea ebb' egli a dire : *Unicum est imperium, unaque regia dignitas, qua in omnibus Successoribus eadem . Unde pendet, quod apud Politicos in Regnis bene institutis Regem numquam mori, quasi non alias sit, qui actu regnat, quam qui olim regnarunt* (1) . D' ogni banda per tanto, che si risguardi la faccenda, è sempre certo, che somiglievole impresa dell' odierno degnissimo avvocato del Fisco non trovi, per questo primo rispetto, alcun fondamento di ragione . Andiamo innanzi .

Quanto è vero, che ripugni all' indole precisa del nostro Regno, ed al potere de' nostri Sovrani quell' immaginato dritto di riaver la Regalia, che si è voluto nel presente incontro adoperare ; altrettanto è certo eziandio, che, ponendosi mente alla causa della concessione, si discuopra egli per una ricerca la più ingiusta, e la più sconcia che mai . La concessione della mentovata gabella, per cui si contende, non ammette dubbio, che racchiuda una donazione *rimuneratoria*, come dall' istesso privilegio di Federico innegabilmente rilevasi . In esso per causa finale si dice, che la concessione facevasi *in aliqualem recompensationem servitorum* ; ed acciocchè in parte potessero rimunerarsi *satis grata servitia per eundem Magnificum Berardinum tam dicto Ferdinando Regi, quam nobis in utriusque sortis eventibus fideliter, & constanter praestita, & impensa, & qua praestat ad praesens, nullis suae personae parcendo periculis, sumptibus, laboribus, & expensis* .

Or se il fatto è così, la conseguenza legale è certissima . Le donazioni *rimuneratorie*, seguendo i dettami del Dritto, non son' elleno già semplici donazioni, ma investon sì bene col titolo oneroso i caratteri di permutazioni, o di mercedi . Tale per l' appunto è la risaputa dottrina delle Romane leggi, che tra gli altri Papiniano ei ne divisa coll' esemplificazione del seguente caso . Aquilio Regolo donò al suo maestro Nicostrato, in ricompensa degl' insegnamenti ricevutine, l' uso di una sua casa . Morissi Regolo, ed il suo erede pretese, che quella donazione non potesse avere più oltre il suo effetto . Ma

(1) Nell' allegazione rapportata da Maradei nell' osservaz. 41. n. 2. in f.

Papiniano rispose , che Nicostrato non potea esserne rimosso , dacchè quella donazione di Regolo non già pura donazione, anzi una mercede riputarfi dovea . Le proprie parole del Giureconsulto son queste : *Aquilius Regulus juvenis ad Nicostratum Rhezorem ita scripsit : quoniam & cum patre meo semper fuisti , & me eloquentia , & intelligentia tua meliorem reddidisti , dono , & permitto tibi habitare in illo canaculo , eoque uti : defuncto Regulo controversiam habitationis pariebatur Nicostratus ; & cum de ea re mecum contulisses , dixi posse defendi , non meram donationem esse , verum officium magistri quadam mercede remuneratum Regulum : ideoque non videri donationem sequentis temporis irritam esse (1)* .

Lo stesso parimenti ne insegna Ulpiano . Scrive questo Giureconsulto , che un possessore di buona fede di una reità non sia tenuto al rifacimento del danno recatole col donare le robe ereditarie , o colle profusioni ; ma che solamente sia tenuto alla restituzion di quel tanto , di cui *locupletior factus est* . Qui però aggiugne al proposito , che dove mai le donazioni accennate , nelle quali si trovan profuse le robe ereditarie , sieno state non semplici donazioni, ma donazioni remuneratorie, in questo caso il possessore debb'egli rifarne l' eredità , poichè *locupletior factus est* , non potendosi altramente considerare che come tante permutazioni : *Plane si auridwpa , idest remuneraciones , acceperunt , dicendum est , eatenus locupletiores factos , quatenus acceperunt , velut genus quoddam hoc esset permutationis (2)* .

Sul fondamento di somiglievoli dettami del Dritto , non si è mai dubitato nell' universal giurisprudenza di tutt' i Stati , che i privilegj de' Principi conceduti in remunerazion de' servizj , mercè la causa onerosa , investisser' eglino da per loro essenzialmente i precisi caratteri di effettivi contratti *ultra citroque obligatorj* . Così hanno scritto Baldo (3) , Bartolo (4) , Giafone (5) , Paolo di Castro (6) , il Ruino (7) , il Menochio (8) , e tutti gli

al-

-
- (1) L. 27. ff. de donation.
 (2) L. 25. §. 11. ff. de petit. hered.
 (3) Su la l. si cum mihi ff. de dolo.
 (4) Su la l. digna vox. Cod. de leg.
 (5) Conf. 56. vol. 1.
 (6) Su la d. l. digna vox Cod. de leg.
 (7) Conf. 230. vol. 1.
 (8) Conf. 1003.

altri ; che dopo di essi fiorirono . Somiglievole opinione han portato ancora tutt' i nostri Scrittori del Regno . Paolo Parisio (1), Matteo degli Afflitti (2), ed Antonio Capicio (3) ne fan testimonianza nell' Opere loro . Il Reggente Galeota ne dice : *Uerrime tradit in individuo Surdus cons. 140. , ubi de extendenda immunitate ob merita concessa , & de ejus favore, omnium latissime scripsit ex nu. 34. ad 42. , ubi affirmat, esse omino hoc beneficium, & irrevocabile , tanquam non ex causa lucrativa, sed onerosa , ut laboris merces concessum donatio enim ex causa meritorum non est gratuita , sed compensatio quedam , & titulus onerosus dicitur* (4) .

Il Reggente Rovito non lascia pur' egli di avvertirlo . Questo valente uomo , scrivendo al proposito de' feudi nuovi acquistati dal padre , dopo aver' egli stabilito , che , dove pervenuti gli fossero per donazione del Principe , i secondogeniti aver non potrebbero sul prezzo di essi alcun dritto , aggiugne , che se mai la donazione fosse stata remuneratoria in retribuzion de' servizj , in questo caso appartenenti a' secondogeniti la ragione di succeder sul prezzo , dacchè gli acquisti fattisi per questo mezzo non si reputano semplici donazioni ; avendosi tali concessioni come una mercede di quei servizj , ed una permutazione , la quale *vim habet solutionis* . Ecco le proprie sue parole : *Secus est , si hæc Regis munificentia , seu donatio alteri facta rei feudalis non esset gratuita , sed remuneratoria , nempe in remunerationem servitorum , pro quibus recipienti feudum comperebat actio , vel iudicis officium ad consequendum mercedem congruam illorum servitorum , quia tunc feudum censetur emptum illam actione ; & quemadmodum ante acquisitionem feudi erat illa actio in patrimonio defuncti , ita post feudi acquisitionem , licet non possit dici, quod duraverit eadem actio , quia per solutionem ejus, quod debetur , tollitur omnis actio , & obligatio : emerfit tamen effectus illius actionis , nempe merces servitorum , qua ex dicta actione , seu officio iudicis dicto defuncto debebatur , ita ut habeatur , ac si remunerans solvisset prius in pecunia mercedem*

C 3

ser.

(1) *Cons. 2. vol. 4.*(2) *Decis. 128. num. 10.*(3) *Decis. 62.*(4) *Nelle sue controversie lib. 2. controu. 55. num. 50. 53.*

servitiorum defuncto, & postea pro illa mercede in pecunia soluta vendidisset eidem feudum pro illa pecunia, occultatur enim actus ille medius, prout in iure sapissime contingit celeritate conjungendarum actionum . . . & hoc est, quod in effectu voluit Andr. in cap. l. n. 3. in fine de feud. qua., dum ait, QUIA SI POTEST FEUDUM EMI A DOMINO PER PECUNIAM, QUARE PRO LABORE NON COMPUTABITUR PRETIUM, CUM INDUSTRIA, ET LABOR ÆQUIPARANTUR PRETIO? Hac enim donatio remuneratoria compensatio est, & compensatio vim habet solutionis (1).

Or ecco dall'accennate premesse la natural conseguenza, che ne proviene. Se la concessione della gabella del pesce, benchè racchiusa in un privilegio, fu ella una donazione remuneratoria, che investe nell'essenzial suo essere i precisi caratteri di effettivo contratto *ultra citroque obligatorio*, chi non ravvisa, che quell'immaginato dritto di riaver la Regalia *quandocumque* ripugni diametralmente all'indole della concessione? Di fatti coll'esercibilità di quel dritto dove farebbe più l'*individuum voluntatis* insegnato da' Giureconsulti, come la base de' contratti *ultra citroque obligatorij*? Dove farebbe ancora l'individua osservanza, ed il potere uguale de' contraenti? Come il Fisco immagina di avere il dritto di riaverla *quandocumque*, se il Principe concedente la donò irrevocabilmente *in perpetuum*, e coll'espressa legge, che somiglievole sua remuneratoria donazione affatto non potesse in qualunque modo alterarsi da chiunque de' suoi Successori? E chi non sa, che le donazioni remuneratorie de' Principi sieno irrevocabili, e che tutt' i Successori all'esatto mantenimento di esse obbligati si ritrovino?

Gaspere Zieglero, al proposito della perpetua irrevocabilità di concessioni così fatte, ne insegna: *Illud huc magis pertinet, utrum quod semel concessum est, revocari iterum possit privilegium? Distingunt DD. inter privilegia, quod alia sint conventionalia, & titolata, quæ ex causa onerosa propter datum, vel factum, dandum, vel faciendum conceduntur; alia compensatoria, & remuneratoria, quæ in præmii vicem, vel servitii compensationem benemeritis conferuntur; alia denique mere gratuita, liberalia, vel*
he-

(1) *Sulla Prem. 25. de feud. num. 38. & 39.*

beneficia, quæ Princeps subditis ex benigna, & propensa voluntate, & liberalitate per gratia modum largitur. De prioribus duabus speciebus ita omnes sentiunt: revocari ea non posse, eo quod vel ex vero contractu ex causa onerosa indulta sint, vel saltem ob causam præexistentem, & sic in contractum degenerent (1).

Non altrimenti ne scrive altresì Regnero Sifino, il quale tra le varie limitazioni, onde rivocar non si possono le concessioni delle Regalie, novera segnatamente quella, se la concessione sia stata remuneratoria. *Octava est, sono le sue parole, si ob merita privilegium concessum sit . . . eamque esse comunem Doctorum sententiam testatur Cardus Tappia &c. . . Eaque adeo vera est, ut nec ob ingratitude quidem tolli, nec auferri possit . . . & in contractum transire, ejusque vim habere censeatur privilegium ob benemeritum concessum (2).*

I nostri Scrittori del Regno han sempre uniformemente opinato su questo punto. Basterà l'accennarne taluni. Tommaso Grammatico ei si spiega così: *Et sic, ex præmissis antecedentibus per Principem expressis, liquet, privilegium ipsum fuisse concessum eidem domino Jobanni propter ejus benemerita, & servitia, & sic non dependet ex sola voluntate concedentis, seu auctoritate, sed ex jure eidem magnifico Job. quæsito propter servitia, & sic nullatenus revocari potest (3).* Il Reggente Sanfelice ne conferma pur'egli lo stesso, scrivendo: *Sed ulterius dico, quod nec Rex poterat privilegium revocare, privilegia enim huic Civitati concessa sunt propter servitia, & donationes, quo casu concessiones prædictæ transeunt in vim contractus, & dicuntur leges pactionatæ, quæ efficiuntur irrevocabiles, etiam per Principem; & successores obligantur pro observantia: & licet Princeps sit legibus solutus, ligatur tamen dictamine rationis, quæ obligatur ad observantiam pacti, & contractus (4).*

Linguaggio non difforme tennero anch'essi Matteo degli Afflit-

(1) *De J. M. lib. 1. cap. 12. §. 12.*

(2) *De Regalib. lib. 1. cap. 6. num. 23.*

(3) *Cons. 100. nu. 60.*

(4) *Decis. 135. n. 30.*

ti (1), Antonio Capicio (2), il Reggente Carlo Tappia (3), ed infiniti altri del nostro Regno. Anzi 'l Reggente de Marinis, a conferma maggiore di somiglievole verità, ne reca egli l'esempio memorabilissimo di una risoluzione del Re Filippo IV., il quale, rispettando la serietà delle concessioni remuneratorie, al proposito di alcuni privilegj della Città di Stilo, scrisse: *Y baviendome consultado, que en conciencia, en justicia, y en toda equidad devo mandar hazer merced a la Ciudad de Stilo, de que se admita su instancia, pues a demas de asistir le todas las razones de derecho tiene de su parte repeditos privilegios de otros Señores Reyes mis antecessores, concedidos por remuneraciones de servicios, con que passaron en fuerza de contrato, quedando yo con obligacion de su observancia, y de mantener siempre la dicha Ciudad en mi real demanio* (4). Ella è adunque una dottrina ricevuta d'ogni dove nella pubblica Giurisprudenza di tutt' i Stati, e specialmente fra noi, che le concessioni remuneratorie de' Principi sien' elleno irrevocabili. Di fatti è ciò tanto vero, che, siccome ne avvertisce Renato Coppino, lo stesso addiviene nel Reame di Francia; ove al certo è cosa degna da notare, che sebbene, per legge fondamentale dello Stato, regnino i Principi con una perpetua, ed assoluta proibizione di alienare le cose del Demanio, pure in quella forma di Regno sono valide l'alienazioni per la remunerazione de' servizi (5).

Ma se sia vero, come lo è senza dubbio, che le concessioni remuneratorie sieno essenzialmente irrevocabili, ella è una sequela, che i Principi successori obbligati si ritrovino a mantenerle. Questo in realtà è un dettame dell'universal ragione di tutte le Genti, ed un dettame comunemente ricevuto, e che senza distinzione alcuna s'insegna dai Scrittori del Dritto pubblico in qualunque forma di Regno, o ereditario, o patrimoniale, o usufruttuario, o temporale, o perpetuo, o che gli Antecessori lo avessero posseduto per puro fatto, o per dritto. Dice a tal proposito l'altrove da me citato Scrittore de' dritti della Maestà, che
non

(1) Cap. I. §. potestas n. 2. quæ sint regal.

(2) Decis. 166.

(3) Decis. 5.

(4) Su la decis. 160. del Regg. Reverter. n. II.

(5) Coppino de Deman. lib. 2. tit. 14.

non è già la qualità del Regno, la quale produce questo vincolo; ma che la cagione generativa di questo dritto perpetuo nasca dall'essere eterno della Repubblica, che in qualunque forma di Regno si frammette nella celebrazione de' contratti del suo Principe. *Et hæc sententia*, sono le sue parole, *verificatur etiam in successore Principis, itaut nec illi privilegia ab antecessore concessa pro lubitu revocare integrum sit, cum hæc inter ea, quæ ratione officii, vel dignitatis acta, gestave sunt, hæud dubie referantur. Nec distinguimus, an jure hereditario ad Principatum pervenerit; an vero jure proprio per electionem, cum etiam ultimo hoc modo obligetur Princeps, si non directe, & proxime ex facto defuncti, saltem mediatè per interpositam Civitatem, quippe quæ potestatem se obligandi in Principes transtulisset creditur, ut ita obligatio per Principem facta ad eum ipsum, & per hunc ad successores etiam pertingat (1).*

Ugon Grozio stabilisce pur' egli questa medesima dottrina, come la più favorevole al Principe. Ecco le sue parole: *At qui in jus Regni dumtaxat succedunt, aut partim in bona, in jus Regni vero in solidum, quatenus obligentur tam dignum est queri, quam confuse hæctenus tractatum est. Directe, hoc est æquè hos successores Regni, quæ tales, non obligari satis est manifestum: quia jus non accipiunt ab eo, qui proxime decessit, sed a Populo; sive ea successio propius accedat ad jus hereditarium vulgare, sive absit longius, de qua discrimine supra egimus: sed æquè, idest, per interpositam Civitatem, obligantur etiam tales successores; quod sic intelligitur. Cæus quilibet non minus, quam personæ singulares, jus habet se obligandi per se, aut per majorem sui partem. Hoc jus transferre potest tum expresse, tum per consequentiam necessariam, puta, imperium transferendo. Nam in moralibus, qui dat finem, dat et, quæ ad finem perducunt (2).*

Quindi Guglielmo Wander-Muelen, venendo al particolare delle donazioni ancorche semplici, ne dice: *Quæ de contractibus Principum disputavimus, etiam ad donationes, & beneficia liberaliter ab ipsis concessa, applicari possunt. Hæc si plena cum juris translatione facta sunt, quemadmodum non possunt pro arbitrio, & lubitu concedentis, ita nec a successoribus revocari valent:*

(1) Zieglero at lib. 1. cap. 12. §. 14.

(2) Grozio de J. B. & P. lib. 2. cap. 14. §. 11.

vent: ius enim legitimo, & iusto titulo semel questum, iusta sine causa nemini auferri potest. Posito igitur, quod ab antecessore probabili in causa donatio facta, nulla jura Principi concedunt facultatem auferendi, quod semel acquisitum; atqui donatio inter modos acquirendi; ergo nec a concedente, nec ab ejus successore revocari potest (1).

Ed in vista di tutto ciò, come fia da dubitare, che l'immaginato dritto di riaver la Regalia *quandocumque*, lungi dall'essere un' esperimento legittimo, è anzi una strana ricerca non solamente distruttiva del potere de' nostri Sovrani, ma disadatta eziandio, e ripugnante all' indole della concessione, per cui si è posto in campo? Ripeto, che noi versiamo nella specie di una donazione remuneratoria, per cui non altro che una picciola gabella si è trasferita. In questa specie riflette opportunamente il Puffendorfio, che tutta la giustizia dipenda ella dal giudizio del Sovrano concedente, poicchè per legge universale di tutt' i Stati al Principe solo è riserbata la misura delle cagioni. Le proprie parole di questo valentuomo sono le seguenti: *Cum autem Regi competat facultas civitatem administrandi, & conservandi, etiam competent ipsi omnia media, sine quibus finis ille non potest obtineri. . . Neque enim ad eas angustias redigendus est Rex, ut nonnisi illa debita in civitatem devolvere possit, quae actu in utilitatem civitatis cesserunt; sed sufficit si probabilem rationem facti sui habuerit, licet forte, praeter spem, eventu destitutus fuerit v. l. 12. Cod. de transact. Sic igitur contractus Regum obligabunt civitatem, qui non manifeste absurdi, aut iniqui sunt, etsi in dubio pro ratione Regis praesumitur: adeoque ex illis etiam successores tenebuntur, quatenus capita civitatum. Quia & ipse populus tenebitur, si Rege sublato, sui juris esse ceperit (2).*

Per colmo delle cose accennate si aggiunga un' ultimo rispetto, il quale fa toccar colle mani la sconcezza, e la vanità del preteso dritto di riaver la Regalia, che l'avvocato degnissimo del Fisco vuol ei sostenere contro l'Arrendamento del pesce. Qual dritto di riaverlo può egli mai rappresentare, se l'accennata gabella, concedutasi *in burgenfaticum* fin dal 1496., lasciò per opera della concessione medesima l'esser di regalia? Non può certamente dubitarsi, che Federico, nel donarla irrevocabilmente,

(1) *Ne' Comentarj sopra Grozio de J. B. & P. lib. 2. cap. 14. — sul §. 14.*

(2) *De jur. nat. & gent. lib. 8. cap. 10. §. 8.*

te, la disciolse da tutt' i vincoli, e dai rapporti fiscali; volendo, che il suo donatario, e gli eredi suoi la possedessero in pieno dominio, come ogni altra lor cosa propria mera burgenfatica, e colla totale indipendenza. Ma se ciò è così, qual dritto di riaver la Regalia si pretende oggi al proposito di esercitare? Oltre a che, dove mai si è tra noi dubitato, che le regalie, dopo essersi concesse a' privati, ne perdan l' essenza, e si reputino effetti meri burgenfatici? Nell' economia del nostro Regno è una massima risaputa: *cheres Regalis semel alienata non dicitur amplius Regalis*: massima procedente dalla non mai alterata consuetudine del Regno, e dal comune insegnamento de' nostri Scrittori. Di fatti ciò per l' appunto ne divisa fra gli altri Marino Freccia (1), il Presidente de Franchis (2), il Cardinal di Luca (3), ed il Reggente Rovito (4). *Regalia*, ne dice costui, *catenus sunt regalia, quatenus sunt panes ipsum Regem, & cum ejus persona, & corona conjuncta, & quando ab ipso Rege alienantur, quia segregantur ab ejus persona, & corona, desinunt esse regalia panes Regem alienantem, & sortiuntur eam naturam, sub qua conceduntur.*

Quantunque volte però la mentovata gabella fuori delle mani del Principe non ha ella ritenuto l'esser di regalia, di cui trovasi già priva, e spogliata fin dalla concessione del 1496., val quanto dire per lo corso di quasi tre secoli, chi non intende il paradossò inudito, di volersi oggimai come regalia riavere? *Quod fuit, & non est, pro nibilo reputatur*, è un' assioma volgarissimo della natural ragione, che il Dritto non disdegna. Ecco palese intanto la vanità dell'immaginato dritto non che rispetto alla facoltà del Principe concedente, ma rispetto altresì all' indole della concessione. Per adempiere adunque in tutte le sue parti la dimostrazione propostami, altro non resta se non che io facci vedere al degnissimo signor Avvocato del Fisco, che quel suo preteso dritto, di riaver la Regalia *quandocumque*, sia pur' egli del pari disadatto, e ripugnante all' essere della cosa conceduta.

Di-

(1) *Lib. 2. de subfeud. ant. 13.*

(2) *Decis. 56. n. 16.*

(3) *De regalib. disc. 81. n. 15. e 23.*

(4) *Nella decis. 72. n. 34.*

Distinguendosi nel Principato le Regalie maggiori dalle minori, nella precisione del nostro caso, in cui della concessione di una regalia minore si tratta, non d'altri potrebbe dubitarsi, se compete al Fisco il dritto di riaverla, che da coloro solamente, i quali si trovassero invischiati negli errori, e ne' pregiudizj de' secoli tenebrofi: pregiudizj, ed errori de' statuti dal noto *Cap. intellecto, de jure jurand.*, di Onorio III., e dalla rinomata Estravagante d' Innocenzo VI., che ormai sono da gran tempo nel di loro meritato discredito. Fuori dell' ingiusto, e livido adombramento di essi però, chiunque abbia l' esatto discernimento di distinguere nel Principato, e nel Regno le due specie di regalie, cioè l' una delle regalie maggiori, e l' altra delle minori, non può egli al certo difficoltà, che nella nostra precisione l' immaginato dritto di riaver la Regalia sia dell' intutto incompatibile, e ripugnante all' essere delle cosa concessa, la quale, per esser delle regalie minori, riman sempre nella sua perpetua irrevocabilità. In fatti, seguendo i precisi dettami della pubblica giurisprudenza, le regalie maggiori, quali son quelle, che risguardano il Regno istesso, e la Somma Potestà, ed il buon' ordine dello Stato, si reputano inseparabili dalla persona, e dalla maestà del Principe, ed in qualunque tempo, o in qualunque modo concesse, sono mai sempre rivocabili. Non così però l' altre, le quali racchiudono l' emolumento del Regno, e del Principe, che si chiaman fiscali, e dritti del Fisco. Questi beni soggetti non sono alle perpetue affezioni del Principato; e siccome possono dal Principe alienarsi, e disponersi, così le concessioni, e le alienazioni loro sono legittime, e per questo motivo irrevocabili.

Sicchè a togliere affatto qualunque dubbio, non debbo io far altro, che autorizzare in questo luogo somiglievole dottrina; mentre non può difficoltà, che la gabella del pesce donata da Federico a Berardino Brancia, lungi dall' essere una parte della Maestà, e del sommo Impero, altro in sostanza non era che un picciolo vettigale del novero di quelle regalie minori, e di que' beni del Fisco, de' quali possono i Principi liberamente disporre. Ma così fatta dottrina ella non è stata mai soggetto di controversia. Sentasi di grazia ciò, che affai dottamente al proposito ne scrive Gaspare Zieglero. *Dividunt porro regalia, ei dice, in majora, & minora. A quibus licet dissentiat Bucerus de regalibus cap. 2. num. 3., & Philippus Hofman disp. feudal. 5. num. 3., in personalia, & fiscalia ea dis-*
spe-

specientes, nolimus tamen a communi illa, & recepta jampridem distinctione discedere, non quod communis ea sit, & ideo mala esse nequeat, sed quod de verbis magis, quam rebus instituaturs concertatio, nec satis bene ubique applicentur principia philosophica. Majora vacantur illa, quæ gubernationem, & statum ipsum Reipublica concernunt; qualia sunt potestas legislativa, potestas constituendi magistratus, jus belli, jus extremae provocationis &c., & dicuntur alias personalia, imo personalissima, quia sc. personæ, & officibus Principis adherent, mere regalia, ipsi coronæ annexa, sacra sacrorum, Regalia Majestatis, reservata Principis. Regner. Sistin. de regal. lib. 1. cap. 2. n. 2. 3. & 4. Et hæc separari a Majestate, aut præscribi a privati nullo modo possunt. Quin & si alicui talia concesserit Princeps, uti illis nequit donatarius, veluti post alias differit Franciscus de Amaja ad l. 3. Cod. de Ann. & trib. n. 25. Id quod tamen de omnimoda Principis abdicatione accipi debet. Minora vero sunt commoda, & emolumenta, quæ ex bonis publicis, vel alias ratione Imperii ab eo, qui summum in Republica habet imperium, percipiuntur. Vocantur alias jura fisci, sive fiscalia, & præsupponunt potestatem aliquam in possessiones, & bona privatorum. Et hæc facilius communicari aliis possunt (1).

Scipione Gentile, riferendo la sentenza di un'altro valente uomo, ne afferma lo stesso. Le sue parole sono le seguenti: *Zasius vir gravissimi judicii, regalia quædam dicit communia, quædam potiora. Communia, inquit, quæ facile concedi solent, ut confiscatio honorum; jus vectigalium jam impositorum, jus in flumine publico piscandi, angaria, perangaria, & similia. Potiora vero, quæ non nisi cum difficultate conceduntur, & regum sunt, & Principum; veluti cudere monetam, legitimare, creare notarios, eligere Magistratus, erigere Universitates, & cætera. E dopo aver' egli così esposto la sentenza del Zasio, aggiugne: *Distinctio hic tamen aliqua regalium adhibenda est. Nam quæ ad supremum jus, potestatemque imperii pertinent, & reservata Principi dicuntur, commodoque pecuniario carent, ea semper retinet. Quæ vero ad commoda pecuniaria pertinent, ea alii concedendo sic transfert, ut ipse iis privetur; veluti vectigalia (2).**

L' Ar-

(1) Zieglero de J. M. lib. 1. cap. 3. de natura, & divis. jur. Majestatis. n. 28.

(2) Nella disput. ad constit. Imperat. Fiderici I. Abenobardi de regal. thes. 1. §. 31. e 49.

L Arniseo nel suo libro *de jure Maestatis* uniformemente ne insegna. *Majora regalia*, ei scrive, *non illa sunt, quæ non communicantur; sed quæ non sunt communicabilia, hoc est, quorum natura talis est, ut sine destructione Majestatis subditis, & vassallis communicari nequeant, qualia sunt, quæ ex potestate, in qua consistit essentia Maestatis, profluunt: Vectigalia vero ad horum classem non pertinent, quum subditus Majestati non exæquetur, licet eorum erigendorum facultatem nanciscatur, siquidem ad Fiscum augendum, non ad facultatem referantur* (1).

I Scrittori del nostro Regno han del pari sostenuto, ed insegnato in ogni tempo questa medesima dottrina. Camillo de Curte, ce ne fa sicura testimonianza scrivendo: *In Regno autem nostro, licet adsit Extravagans Innocentii VI., quæ incipit ad regum Siciliae, per quam inhibetur hujus regni Regibus alienatio demanialium; de qua testatur Luc. de Penna in l. 1. C. de capit. civium censibus eximendo; & in l. quicumque C. de omni agro deser., & de ea quoque mentionem facit Capyc. in sua invest. in v. Imperator in fin. fol. mihi 152. dicens ulterius ex hoc vidisse, in multis donationibus factis a serenissimis hujus regni Regibus in dominos de S. Severino, & de Marrano adfuisse assensum Sedis Apostolicæ, & adest etiam capitulum Papæ Honorii in hoc prohibentis alienationem dictorum demanialium Regni; NIHILOMINUS REGES HUIUS REGNI SEMPER FUERUNT IN HAC POSSESSIONE, ET CONSUETUDINE, ALIENANDI DEMANIALIA, ET DISPONENDI DE EIS AD LIBITUM, prout testatur Camerarius in loco proxime citato Secundus consideratur casus, quando non demanialia Regni, sed ipsam jurisdictionem, & supremam potestatem regiam alienare vellet, quæ, ut utar verbis gloss., est ipsa forma, & substantialis assentia Majestatis Regiæ* (2).

Il Camerario, che fu Luogotenente della Regia Camera, ne divisa pur' egli, che fin da suoi tempi non era questo punto presso noi disputabile, col dire: *Potuit jus suum dare etiam directum in Regno, ubi est consuetum alienare jura etiam directa in præjudicium Coronæ Quia licet extra Regnum hæc disputentur longa disputatione per doctores in locis allegatis, & per*

(1) L. 2. cap. 7. de vectigal. & tribut. n. 7.

(2) *Divers. jur. feud. p. 1. §. 3. n. 21.*

*modernos in suis tractatibus; TAMEN PROPTER CONSUE-
TUDINEM IN REGNO. NON DISPUTAMUS* (1): Gio:
Vincenzo di Anna gli fa eco pur' anche nelle seguenti parole:
*Nam quamvis antiqui periti Regni dixerint, non posse Regem
rem sui demanii alienare in præjudicium diadematis, & coronæ
regiæ, ne forte extendat manus ad iniquitatem, & tyrannizet
subditis, quemadmodum nec Episcopus bona titulata alienare po-
test. C. 1. Episc. vel Abb. ALII TAMEN, ET MELIUS
DIXERUNT CONTRARIUM. Et illud est expressum in const.
dignum, ubi habetur, quod demanialia Regis sine privilegio pos-
sideri non possunt; ergo cum privilegio sic. Et idem habetur
in const. . Ea quæ ad decus.... IN REGNO NOSTRO APU-
LIÆ SEMPER FUIT APUD REGES ISTA POTESTAS
ALIENANDI RES DEMANIALES* (2).

Quindi è tanto certo, di non essersi tra noi di ciò dubitato giam-
mai, che come di sopra ho rilevato, egli è un canone del fa-
vio senso del nostro Foro: che *res Regalis semel alienata non di-
citur amplius Regalis*. Anzi questa dottrina, ricevuta d'ogni do-
ve, han taluni sostenuto, che formi un dettame della pubblica
giurisprudenza di tutt' i Stati; e quindi han portato l'opinione,
che senza un' attentato di lesa Maestà non possa negarsi al
Principe il libero potere, di disporre delle Regalie. Regnero Si-
stino a tal' uopo avvertisce: *Acquiruntur regalia concessione, con-
suetudine, & præscriptione . . . Concessione vero regalia acquiri
posse apparet ex cap. &c. ; estque communissima Doct. sententia,
& ipso usu etiam recepta, adeoque vera, ut Ripa respons. 80.
num. 1. dicat, eum, qui negaverit, Principem regalia posse con-
cedere, incidere in crimen lesæ majestatis* (3).

Ed in vista di tutto ciò 'chi non ravvisa nella nostra precisione
la manifesta vanità, e l'incoerenza del preteso dritto di riave-
re la Regalia, che il Fisco ha posto in campo per l'Arrenda-
mento del Reale del pesce? Se questa gabella era una di quelle
regalie del novero de' beni del Fisco, di cui potea il Principe
legittimamente disporre, dov'è mai l'appoggio dell'inventato
dritto di riaverla? Quel dritto siede in aria dell'in tutto; ed
in-

(1) Nella l. imperial. pag. 71.

(2) Alleg. 69. num. 1. & n. 6.

(3) De regalib. lib. 1. cap. 5. n. 1. e 2.

incompatibile benanche si palesa per l'essere della cosa conceduta. Verità sempre più incontrastabile, dove si rivolga lo sguardo alla precisa disposizione delle leggi del nostro Regno, e specialmente alla nota Grazia dell'Imperador Carlo VI. dell'anno 1720., confermata dal gloriosissimo Re Carlo Borbone nel 1744.; la cui mercè si prescrive, che tutti coloro, i quali han posseduto le regalie per cento anni, molestarli più oltre non potesser dal Fisco, ancorchè avessero un titolo invalido, vizioso, ed infetto. Qual dritto adunque di riaver la Regalia si può egli pretendere? Come fia da negare, che il Fisco vuole un paradosso inudito, ed una mostruosità, che distrugge il potere de' nostri Sovrani; che mal si confà coll'indole della concessione; e che all'essere della cosa conceduta ripugna?

Ma quì mi si dirà, che taluni abbian portato opinione, che la clausola, *Salvo jure imperii*, insita al Regno, rendesse tutte illegittime l'alienazioni de' beni della Maestà, e fosse il mezzo, per cui si potessero quelle rinvocare in ogni tempo, e reincorporare al Fisco. Questa giurisprudenza, che a me non è ignota, ella nacque la prima volta nell'Impero Romano Germanico, ed i ritrovatori ne furono Ermanno Conriggio (1), e Giovanni Linneo (2). In quell'Impero però, comechè formasse una Republica sociale, in cui non lascia il Capo di esser socio, e soltanto usufruttuario, pure questa dottrina non fu guari ben ricevuta. I suoi ritrovatori non ebber seguaci, anzi furono confutati dalla stessa loro Nazione. Gio: Strauchio (3) si oppose al Conriggio, e l'Ittero (4) scrisse contro a Linneo, sciogliendo entrambi tutt'i loro argomenti. Ma se in un Reame, nel quale più facilmente, per la sua forma sociale, ed usufruttuaria, si avrebbe potuto ritrovare l'insita immaginata rinvocabilità, quella giurisprudenza, benchè nata in quel clima, non fu ricevuta, egli fia certo un'opera interamente vana, ed infruttuosa il volerla trapiantare negli altri Regni. Questa verità per l'appunto riflette Samuele Puffendorfo, maestro del Dritto universale, e maestro ancora del Dritto pubblico della sua.

(1) - *De finib. Imp. cap. 18.*

(2) *In capitulat. Ferdin. IV. artic. 9.*

(3) *Dissert. de oppignorat. Imper. thes. 20. ad 31.*

(4) *De feud. Imper. germ. cap. 7.*

fua Alemagna. Mi fi permetta, per chiuſura di queſto punto, di recare alcune poche fue parole. *De caetero*, ei dice, *quod aliqui jaſtant, vel de omnibus Regnis, vel de uno aliquo, bona corona inferri, ſeu, ut loquuntur, incorporata, nulla ratione poſſe alienari, nec longiſſimum temporis tractum, alteriusque quicquam poſſeſſionem impedire, quominus vindicari ſemper queant, id ſine dubio vanum eſt* (1).

§. III.

Che luogo non abbia nè pure la preteſa devoluzione.

PRevedendo il Fiſco l' eſito men felice degli eſperimenti del dritto di ricomprare, o di riaver la Regalia, non ha creduto egli di tralaſciare, come un' ultima ritirata, il capo della dinunzia, che riſguarda la preteſa devoluzione dell' Arrondamento del Reale del peſce. Quindi vigorosamente ha preteſo, e pretende, che debba quello dichiararſi almen devoluto a pro della Regia Corte; e devoluto per la ragione, che nel 1538. la mentovata gabella dai Brancia ſi vendette ſenza Regio aſſenſo ad Alonſo Caracciolo, Conte di Brienza, onde poſcia trovaſi quindi trasferita coi ſucceſſivi contratti, anche privi di aſſenſo, agli attuali partecipanti. La mancanza dell' aſſenſo adunque nelle paſſate alienazioni della gabella forma il ſoggetto della devoluzione, che il Fiſco ſoſtiene.

Per eſſere in chiaro coll' ultima evidenza dell' irragionevolezza di un ſomiglievole aſſunto, non fa uopo inoltrarſi in eſami troppo complicati, baſtando alcuni pochi ſempliciſſimi ricordi. Primamente io mi fo pregio di porre innanzi agli occhi del Tribunal della Regia Camera, tanto eſſer vero, che luogo aver mai non debbe l' immaginata devoluzione per la mancanza dell' aſſenſo, che cid in ſe racchiude un' aperta contraddicenza la più aſſurda, che immaginar ſi poſſa. Il ricorrere nella circolanza

D

del

(1) *Lib. 8. de jur. nat. & gent. cap. 5. §. 9. in f.*

del nostro caso al motivo della devoluzione per la mancanza dell'assenso, egli è fuori di dubbio, che dee innegabilmente supporre la fermezza, e la validità incontrastabile della concessione di Federico: validità, e fermezza, che non ammette contesa, per quanto si è accennato di sopra. Dove però la concessione di Federico si ha per valida, e ferma, io non so vedere con qual sano intendimento si voglia far uso della mancanza degli assenti, per quindi forzatamente ritrarne il motivo della devoluzione. Quantunque siate, rivolgendo lo sguardo sul privilegio di quel Sovrano, apertamente rilevasi, che donò egli, e concedette al Brancia la mentovata gabella in perpetuo, ed in burgenatico, per sé, suoi eredi, e successori anch'estranei; e coll'espressa facoltà di alienarla, e di poterne in qualunque modo disporre come ogni altra sua roba burgenatica, senza mai bisogno di Regio assenso, come sia da sostenersi il preteso argomento del Fisco? Affinchè non possa dubitarsi del fatto, io stimo di ripeter qui le parole della concessione, che questo punto riguardano.

Eidem magnifico Berardino, ejusque heredibus, & SUCCESSORIBUS QUIBUSCUMQUE IN PERPETUUM jam dictam gabellam piscium Civitatis Neapolis integram, & jura ejus omnia, ad quamcumque summam ascendentia, tenore presentium, de certa nostra scientia, deliberata, & consulto, liberalitate nostra, & gratia speciali, IN BURGENSATICUM, ET BURGENSATICORUM NATURAM, in aliqualem ejus servitiorum recompensam, damus, donamus, tradimus, concedimus, & largimur, per eundem magnificum Berardinum, ejusque heredes predictos, & successores, & alios deputandos ab eis, tenendam, exercendam, & jura illius omnia exigendum, percipiendum, consequendum, & habendum, & in credentiam, vel ad entaleum, si voluerint concedendum, & locandum, dislocandum, cum incantu, & sine incantu, ET DE EA, ET EJUS JURIBUS FACIENDUM, ET DISPONENDUM IN TOTUM, VEL IN PARTEM, tam inter vivos, quam in ultima voluntate, AD EORUM VOLUNTATIS ARBITRIUM, AC SI, ET PROUT QUILIBET VERUS DOMINUS, ET PATRONUS DE RE SUA BURGENSATICA FACERE, ET DISPONERE MELIUS, ET PLENIUS POTEST, ET VALET, NULLA NOSTRA CONFIRMATIONE, AUT ASSENSU REQUISITIS, de quibus nullum jus, aut rationem nobis, aut nostra curia, vel ha-
re.

redibus, & successoribus nostris reddere teneantur.

Ma se il Principe concedente, lungi dall'averfi mai riserbata l'impartizion degli assenti, trasferì egli, e concedette la mentovata gabella coll' espressa facoltà, di poterfi liberamente in qualunque tempo alienare, al pari di ogni altra cosa mera burgenfatica; e senza bisogno di assenso, a tal che vi aggiunse quella cotanto aperta dichiarazione: *nulla nostra confirmatione, aut assensu requisitis, de quibus nullum jus, aut rationem nobis, aut nostrae Curiae, vel heredibus, & successoribus nostris reddere teneantur*; come può darfi mai luogo all'immaginata devoluzione, che il Fisco pretende? Chi non ravvisa, che farebbe ciò ripugnante alla concessione medesima, ed alle facoltà libere, che dalla mano del Principe concedente furon con essa comunicate? Qual devoluzione fia mai da pretendere nelle circostanze del caso nostro, se la cosa concessuta fu nel concedersi disciolta da tutt' i rapporti della Regalia; e si volle trasferita nell' esser libero ed indipendente colla qualità mera burgenfatica? Ed in tali precisioni non è da negar, che il motivo della devoluzione sia un puro fantasma.

Aggiungasi. La necessità dell' assenso nel rincontro dell' alienazioni; secondo i pensieri del Dritto, ella è un' appendice, ed una seguela della riserba del dominio diretto, e dell' esserfi al possessor trasferito il solo utile dominio. Di questa teoria pur troppo risaputa non è al certo da contendere. Nella mentovata concessione di Federico all' incontro, lungi dal rilevarsi la riserba del dominio diretto, e lungi ancora dal poterfi dir concesso il solo utile dominio, si vede anzi la gabella del pesce trasferita col pieno dominio: e trasferita coll' espressa dichiarazione, che niuna menomissima ombra di dritto riserbata s'intendesse giammai a pro del Fisco, e del Principe concedente, o de' suoi Successori. Di fatti, non altro che ciò apertamente si rileva da quelle precise formole: *in burgenfaticum, & burgenfaticorum naturam damus, donamus, tradimus &c. per eundem Berardinum, ejusque heredes predictos, & successores, & alios deputandos ab eis, tenendam &c. . . . & de ea, & ejus jurebus faciendum, & disponendum in totum, vel in partem, tam inter vivos, quam in ultima voluntate, ad eorum voluntatis arbitrium, ac si, & prout quilibet verus dominus, & patronus de re sua burgenfatica facere, & disponere melius, & plenius potest, & valet, nulla nostra confirmatione, & assensu requisitis, de quibus nullum jus, aut rationem nobis, & successoribus nostris*

reddere veniantur &c. Ed in tali circostanze chi non ravvisa la sconcezza, e la vanità della pretesa devoluzione per la mancanza degli assenti? Come fia da negare, che, trasferito il pieno dominio, l'impetrazione dell'assenso non era più del caso; e doppiamente non l'era per l'espressa dichiarazione del Principe concedente? Il motivo della foggata devoluzione adunque non regge affatto, per qualunque via si risguardi; ed in ciò la cosa parla da se medesima.

NE' giova, in sostegno dell'assunto del Fisco, il ricorrere al dettame delle Regie lettere di Filippo IV., e di Carlo II. del 1664., e del 1675., racchiuse nella *Pramm. 3. de offic. ad Reg. Majest., ejusque Vicereg. collation. spectantibus*; la cui mercè si prescrive, che: i concessionarj degli uffizj, che sono di regalie del Principe, non possano affatto in alcun tempo nè venderli, nè alienarli, nè obbligarli senza special beneplacito, e senza il regio assenso, quantunque le concessioni loro fusser in burgenfatico, ed in perpetuo. Imperciocchè tanto è lontano lo stabilimento dell'accennate leggi dalla precisione del nostro caso, quanto per l'appunto distan fra loro i lidi Eoj dall'ultima Tule. Perchè i Signori della Regia Camera ne siano in chiaro, io mi farò pregio di accennargliene in pochi tratti le ragioni.

Primamente convien riflettere, che il dettame della mentovata Carta Reale di Filippo IV. unicamente si restringe agli uffizj, che quel Sovrano avea egli medesimo precedentemente concesso; a tal che senza un forzato contorcimento non può estendersi a tutte generalmente le concessioni degli antecessori Monarchi. Ed in vero, basta por mente alle proprie sue parole, per esserne convinto. Ei disse: *A mi noticia ha llegado, que muchos personas, que han obtenido de mi concession de officias, que son de mi regalia, por si, sus herederos, y subcesares, en perpetuo, y burgenfatico, tienen pretension de poderlos vender, y enagenar, en beneficio de persona extratta sin mi regio assenso, y consentimiento, con pretexto, de que la concession pareze hecha en burgenfatico, y en perpetuo, y que assi mismo, no esten sujetos alas devoluciones de mi corona, en los casos permitidos por las leyes; y porque mi real intension jamas fue de hazer la dichas concessiones, para que los concessionarios, pudiesen disponer de los dichos officios sin mi real assenso, y beneplacito, si no que en caso de enagenacion se huviese siempre de recurrir a mi por el; conveniendo proveer de remedio en esta &c.*

In

In secondo luogo è al proposito anche degno della saviezza del Tribunale della Regia Camera il ponderare, che la mentovata ordinazione di Filippo IV. del 1664., nel mandarsi ad effetto nel 1675. dal Serenissimo Re Carlo II. , fu ella ristretta per i soli uffizj conceduti con titolo lucrativo ; essendosi prefisso, che per gli altri , la concession de' quali da causa onerosa procedeva , non si fusse nulla innovato , come rilevasi dall' espressa dichiarazione racchiusa in quelle parole: *que por lo que toca alas mercedes , de officios hecbas por contracto oneroso , he resuelto no se haga por ahora novedad*. Quindi se non può egli negarsi, che noi siamo nel caso di una concessione remuneratoria , come di sopra si è dimostrato ; e se non può negarsi ancora, che le concessioni remuneratorie da causa onerosa procedono ; egli è fuori di dubbio , che il dettame delle mentovate Carte Reali alla nostra specie adattabil non sia.

Oltre a che, lasciando questi rispetti da banda , qual probabile argomento potrebbe mai trarsi dalle mentovate Carte Reali , se favellano esse de' soli uffizj , la collazion de' quali appartienfi alla Maestà del Principe? E chi non sa , che gli uffizj , come quelli , che (per valermi dell' espressioni usate dai Scrittori del Dritto pubblico) *videntur habere officibus Regis*, e che *respiciunt honorem, & dignitatem*, sonosi riputati mai sempre di una natura molto più stretta, e rigorosa de' feudi stessi , e dell' altre regalie ; a tal che concedendosi , non si è mai dubitato di non essersene trasferito il dominio , ma solamente il titolo della semplice amministrazione , e del nudo esercizio? Quindi 'l pur troppo rinomato Fiscale Francesco d' Andrea , favellando egli per l' appunto delle mentovate lettere Regie , per cui si contende , non lasciò di avvertire : *Strictius proceditur in regalibus, quam in feudis ; & strictius in officiis, quam in ceteris regalibus* (1). E quindi ancora nell' economia del nostro Foro ella è una massima risaputa , che da' feudi puossi dedurre l' argomento agli uffizj , ma non già dagli uffizj ai feudi . A tal proposito il Capece ne insegna : *Sed ista similitudo feudalium ad officia non placebat mihi , nam non sunt ita prohibita possideri feuda sine titulo , sicut officia* (2) . Ed il Presidente de Franchis ne dice pur' egli : *In officiis magis stricte proceditur , quam in feudis* (3) .

D 3

Anzi

(1) Nell' allegazione rapportata da Maradei nell' *offerv.* 41. *concl.* 8. n. 48. *in f.*

(2) *Decis.* 77. n. 12.

(3) *Decis.* 165. n. 4.

Anzi è tanto vero ; che gli uffizj vengano riputati , segnatamente fra noi , di un' indole molto più stretta , e rigorosa , che questa è stata mai sempre la costante uniforme dottrina dei medesimi avvocati del Fisco . Fabio Capece Galeota ne' suoi Responfi fiscali ne' l conferma, scrivendo: *Apud Feudistas, & Regni sapientes, concordis sententia, veluti sine controversia traditur, officia longe strictiorem naturam habere, & longe facilius ad ipsum regem, a quo ipsa fluunt, & restuunt, veluti fontem, & scaturiginem, ipsa devolvi, quam feuda; adeo ut a feudis ad officia optime liceat argumentum ducere affirmativa, devolvitur feudum, ergo majori ratione officium; sed minime negative, non devolvitur feudum, ergo nec officium, quia non sunt ita prohibita possideri feuda sine titulo, sicuti officia.... & ratio ipsa est in promptu, quia palam est, feuda regulariter esse longioris vite, quam ipsa officia, quia magis videntur habere officibus Principis, quam ipsa feuda, cum in officiis nullum transeat dominium, sed tantum quidam titulus ad finem utendi, administrandi, & exercendi (1).*

Or posto per incontrastabile, come lo è certamente, che gli uffizj sieno di un' indole molto più rigorosa, e più stretta, in guisache da essi non può mai trarsi argomento alcuno per quanto si appartiene ai feudi, ed all' altre regalie; io dimando al degnissimo sostenitore delle ragioni fiscali, con qual buona ragione può farsi lecito di adattare alla concessione della gabella del pesce il dettame di quelle Carte Reali, unicamente risguardanti gli uffizj; e gli uffizj conceduti soltanto da Filippo IV.; e conceduti con titolo mero lucrativo? Non essendo la gabella del pesce un' uffizio, ma un vettigale: procedendo la sua concessione da una causa onerosa, e non lucrativa: ed essendosi concessuta, e trasferita, non già da Filippo IV., ma fin da' tempi di Federico d'Aragona, col pieno dominio, e nell'esser di una cosa mera burgenfatica, disciolta, e liberata dalla mano istessa del Principe concedente da tutt' i rapporti della Regalia; chi non vede la stranezza, e l'implicanza, onde, per sostenere il forzato motivo dell' immaginaria devoluzione, al dettame delle divise Carte Reali si ricorra? Se dagli uffizj, ripeto, non può trarsi argomento ai feudi, ed alle regalie; molto meno può egli protrarsi agli allodj. Quindi, se una palpabile sconcezza

rac-

(1) *Responf. Fiscal. XII. n. 88. & seq.*

racchiuderebbe il dire: *devolvitur officium; ergo & feudum*; egli senza dubbio è un paradosso non ancora inteso il volere, che siccome devolvesi l'uffizio alienato senza l'assenso, così del pari devoluta si dee riputare la gabella del pesce conceduta in burgenfatico, ed in libero allodio.

Ma qui sento dirmi, che le suddette Carte Reali, quantunque riguardanti gli uffizj, abbian elleno prefisso il dettame, che le clausole *in burgenfaticum pro se, hæredibus, & successoribus in perpetuum*, adoperate nelle concessioni degli uffizj, non sien validevoli ad operare la facoltà d'alienarli senza il Regio assenso; nè d'iscansare le devoluzioni; e soggiacciano altresì alla precisione, la qual reca, che l'uffizio in cotal guisa conceduto non possa intendersi altrimenti regolato che secondo la successione feudale, val quanto dire, trasmissibile ai soli eredi del sangue. Quindi prosiegue a dirsi, che, argomentandosi *a pari*, benchè la divisata gabella si vegga conceduta in burgenfatico, nondimeno ella de'intendersi conceduta secondo la legge della successione feudale, trasmissibile agli eredi del sangue soltanto; e per conseguenza non potea senza il Regio assenso alienarsi: dimodochè ritrovandosi estinta la linea del primo concessionario, ed altrui senza il permesso del Principe trasferita, dee necessariamente dichiararsi al Fisco devoluta.

Per discernere l'incoerenza di un così fatto argomento del Fisco, non fa uopo di troppe ricerche, bastando ricordarsi; ch'ei ne deduca una conseguenza, che l'indole della cosa non soffre. La natura degli uffizj, per quanto si è accennato, essendo più ristretta; e più rigorosa di quella dell'altre regalie, non permette, che giustamente si argomenti *a pari* sul fatto della concessione di un vettigale, che senza dubbio è nel novero di quelle regalie, le quali *respiciunt commodum pecuniarium*; e sono elleno comunicabili col pieno dominio ad arbitrio del Principe concedente. Ma da ciò si prescinda pure in grazia del Fisco; ed abbiassi per vero quel, che la risaputa economia delle nostre leggi apertamente disdegna. Fingassi, che gli uffizj non abbiano essi un'indole più rigorosa dell'altre Regalie. Fingassi di vantaggio, che lo stabilimento delle divisate Carte Reali di Filippo IV., e di Carlo II., non sia ristretto ai soli uffizj, ma riguardi sì bene tutte generalmente le concessioni di qualunque si voglia de' beni del Demanio, e del Fisco. Non può al certo il degnissimo Avvocato fiscale immaginare ipotesi più favorevoli al mal fondato suo impegno; ma che perciò? Anche nello stato dico-

teste ipotesi figurate la conseguenza, che si vuol trarre, vacilla da tutt' i lati. Mi si permetta quì di ripetere in primo luogo, che quando anche il dettame delle mentovate Carte Reali si voglia immaginare come un generale stabilimento di tutte le concessioni, egli non ammette contesa, che de' intendersi regolato giusta la dichiarazione di Carlo II.; il quale unicamente lo volle ristretto per i soli uffizj conceduti con titolo lucrativo, prescrivendo: *che illese rimanessero le concessioni di quelli, che da causa onerosa procedevano*. Quindi, se la gabella del pesce da Federico fu ella donata, e concessuta irrevocabilmente tra vivi, *in aliqualem recompensationem servitiorum*; ad oggetto di remunerare in parte, siccome nello stesso privilegio si esprime, *satis grata servitia per eundem magnificum Berardinum, tam dicto Ferdinando Regi, quam nobis in utriusque sortis eventibus fideliter, & constanter prestita, & impensa, & qua prestat ad presens, nullis sua persona parcendo periculis, sumptibus, laboribus, & expensis*; e se le concessioni remuneratorie, per le cose dette di sopra, innegabilmente racchiudono la causa onerosa, e producono essenzialmente un contratto *ultra citroque obligatorio*; chi non vede, che per questo essenzial rispetto siam sempre noi fuori del caso? Ma non è questo il più.

Dalle mentovate Carte Reali di Filippo IV., e di Carlo II. non può altro il Fisco ritrarne se non se il dettame, che la clausola, *in burgensatico, per se, suoi eredi, e successori in perpetuo*, dovesse intendersi regolata secondo la norma del Dritto feudale; a talche la cosa concessuta non fusse agli estranei trasmissibile, nè affatto alienabile senza il Regio assenso. Qualora la concessione della gabella, per cui si contende, la si vedesse concepita coll' accennata semplice formola, *in burgensaticum, pro se, suisque heredibus, & successoribus in perpetuum*, che forma il soggetto delle sovrane dichiarazioni di Filippo IV., e di Carlo II., io, benche avessi molto di che ridire, menerei buono il ripiego. Il fatto però sta, che noi verriamo nella specie d' una formola tutto diversa. Nel privilegio di Federico leggesi concessuta la mentovata gabella, *pro se, suisque heredibus, & successoribus QUIBUSCUMQUE in perpetuum*; e concessuta *in burgensaticum, ET BURGENSATICORUM NATURAM*; e coll' espressa estensiva dichiarazione, che siegue, le cui parole, benche altrove recate, non posso fare a meno di quì ripetere di nuovo: *de certa nostra scientia, deliberate, & consulto,*

no, & gratia speciali . . . damus, donamus, tradimus, concedimus, & largimur, per eundem magnificum Berardinum, ejusque heredes predictos, & successores, **ET ALIOS DEPUTANDOS AB EIS**, tenendum &c. . . & de ea, & ejus juribus faciendum, & disponendum in totum, vel in partem, tam inter vivos, quam in ultima voluntate, **AD EORUM VOLUNTATIS ARBITRIUM, AC SI, ET PRO UT QUILIBET VERUS DOMINUS, ET PATRONUS DE RE SUA BURGENSATICA FACERE, ET DISPONERE MELIUS, ET PLENIUS POTEST, ET VALET, NULLA NOSTRA CONFIRMATIONE, AUT ASSENSU REQUISITIS**, de quibus nullum jus, aut rationem nobis, aut nostrae curiae, vel heredibus, & successoribus nostris reddere teneantur, nec ad jus, & rationem reddendam ullo unquam tempore costringi, aut compelli possint quovis modo, praesenti, vel causa.

E' più chiaro del Sol nel meriggio, che in cotesta formola si racchiuda quell' espressa estensione, che ravvisar non si puote nell' altra, donde surgeva il dubbio risoluto poscia da Filippo IV., e da Carlo II. . Ed in vero nella nostra specie chi non vede in quelle parole, *pro se, suisque heredibus, & successoribus QUIBUSCUMQUE in perpetuum, ET ALIIS DEPUTANDIS AB EIS*, la facoltà libera di poterla trasmettere agli eredi anch' estranei? Come fia da negare, che la gabella fu concessa col pieno dominio disciolta, e libera di qualunque menomo rapporto della Regalia, e nell' essere d' una cosa mera burgenfatica, se fu data *in burgenfaticum, ET BURGENSATICORUM NATURAM*; e colla giunta, che il concessionario, ed i suoi eredi, e successori qualunque si fossero, ed ogni altro, che avesse avuto causa da loro, ne potessero disporre **IN TOTUM, VEL IN PARTEM, tam inter vivos, quam in ultima voluntate, AD EORUM VOLUNTATIS ARBITRIUM, AC SI, ET PROUT QUILIBET VERUS DOMINUS, ET PATRONUS DE RE SUA BURGENSATICA FACERE, ET DISPONERE MELIUS, ET PLENIUS POTEST, & valet?** Con qual buona ragione si può mai adattare la necessità dell' assenso, stabilita in quell' altro caso mercè le sovrane dichiarazioni di Filippo IV., e di Carlo II., quantunque fiate il Principe concedente spiegò, **NULLA NOSTRA CONFIRMATIONE, AUT ASSENSU REQUISITIS**, de quibus nullum jus, aut rationem nobis, aut

nostra Curia, vel heredibus, & successoribus nostris reddere teneantur. Finalmente chi non ravvisa, che in questa specie di concessione, la più ampia ed estesa che mai, e tutta diversa dall'altra, il volerli applicato il dettame delle mentovate Carte Reali del 1664, e del 1675. sia lo stesso, che voler distruggere l'espresse facoltà concedute insieme col potere del Principe concedente? Cosa la più assurda, che puole immaginarsi, ed aliena dell'in tutto nonche dal sensato intendimento, ma fin' anche dall'aperto tenore di quelle sovrane dichiarazioni di Filippo IV., e di Carlo II., che quì forzatamente in mezzo si recano.

E che ciò sia così di fatti, giova, per chiusura di questo punto, ricordare qual fusse stato il soggetto vero di quelle Sovrane dichiarazioni, e quale il dubbio effettivo da Filippo IV. risoluto; mentre questo solo ad evidenza convince i denunzianti della stranezza di somiglievole assunto. Per esser più chiaro, mi farò pregio di ripeter la cosa da' suoi principj. Nell'economia delle nostre antiche leggi era un dettame generale, stabilito mercè la nota Costituzione *Scire volumus* di Rugiero, che tutte le Regalie, ed ogni altra cosa procedente dai beni della Corona, e del Fisco, che in forza delle concessioni de' Principi si trovavano in poter de' privati, non potessero in qualunque modo alienarsi senza l'assenso. In que' tempi della mentovata Costituzione somiglievoli concessioni erano tutte a vita de' rispettivi concessionarj; nè altrimenti l'uso recava, che accordate venissero. Coll'andar degli anni però le semplici concessioni a vita furono esse tratto tratto dalla munificenza de' Principi concedenti alterate, onde si vide nella successiva giurisprudenza del nostro Regno introdotto un vario sistema. Per le regalie concedutesi a vita fu sempre fermo il dettame della divisa Costituzione *Scire volumus*; ma non fu lo stesso per tutte l'altre, che si trovavano concedute in *perpetuum*, delle quali se ne distinsero tre classi.

Quelle, che recavano il peso del servizio feudale, si ebbe per vero, che fossero da riputarsi secondo la natura de' feudi, e soggette per conseguenza non meno alla legge dell'assenso, che all'esser trasmissibili soltanto agli eredi del sangue, dal Dritto feudale chiamati. Talun'altre, le quali si vedeano senza niun peso di servizio feudale semplicemente concedute, si volle, che dovessero intendersi nelle mani de' concessionarj secondo la natura istessa della Regalia, e con ciò sottoposte ai medesimi vincoli e dell'assenso, e della trasmissione agli

agli eredi *ex corpore*. Quelle poi, ch' eranfi trasferite nell' essere di un' effettiva cosa mera burgenfatica, col pieno dominio, e colla facoltà libera di poterfi trasmettere a chicchessia, ed alienare ad arbitrio, senza bisogno di assenso, fu sempremai giudicato, che sciolte dai rapporti della Regalia, per effetto della concessione, passate fussero nell' assoluto dominio de' concessionarj; onde non abbisognavan di assenso, nè ad alcuno degli antiddetti vincoli soggiacer poteano.

Tale per l' appunto essendo lo stato della giurisprudenza del Regno, i nostri Giuriconsulti, per distinguere le concessioni delle regalie *in feudum* dall' altre, le quali riputar si doveano secondo la natura istessa della Regalia, perchè semplicemente cedute senza il peso del servizio feudale, adattarono essi a questa specie di concessioni la formola *in burgenfaticum*; prendendola non già nel significato, che comunemente s' intende, come di cosa libera da noi posseduta col pieno dominio, senza che altri potesse dritto simultaneo vantarvi, ma bensì nell' intendimento di cosa non feudale. Quindi l' Afflitto, comentando egli l' accennata Costituzione *Scire volumus*, fu di avviso, che senza il Regio assenso non potessero alienarsi le Regalie altrui cedute, o che la concessione fusse *in feudum*, o pure *in burgenfaticum*; adducendo la ragione, che tanto nelle concessioni *in feudum*, quanto nell' altre *in burgenfaticum* (cioè senza il peso del feudal servizio, e per conseguenza non secondo la natura de' feudi, ma secondo la natura della Regalia medesima) il Principe concedente ritenea mai sempre il dominio diretto; nè altro erasi nel concessionario trasferito che il solo utile dominio.

Da cotesto linguaggio de' nostri antichi Giureconsulti, unito alla formola, *in burgenfaticum pro se, suisque heredibus, & successoribus in perpetuum*, indistintamente usata nel rincontro di fommiglievoli concessioni, surse nel progresso quel dubbio, che scisse à *Periti* del Regno in due varj partiti; e che poscia nel procinto della rinomata contesa per la successione dell' uffizio della mastrodattia, e della credenzieria delle due Calabrie, agitatafi nel 1630., e che rapporta il Regg. Rovito nella sua *dec. 72.*, diede quindi motivo alla promulgazione delle Reali Carte di Filippo IV., e di Carlo II.. Lo stato della controversia, che in quel rincontro formò il dubbio, e l' articolo generale, su cui cadde l' esame, si fu egli per l' appunto, se gli uffizj di regalia del Principe, conceduti *in burgenfaticum, pro se, suisque heredibus, & successoribus in perpetuum*, potessero trasferirsi agli

ere-

eredi estranei ; o pur fossero trasmissibili a' soli eredi *ex corpore* del concessionario ; e quindi se potessero liberamente alienarsi , o pure aver bisogno dell' assenso del Principe . Tutto il dubbio adunque nasceva dalla varia intelligenza di quella formola *in burgenfaticum* , come altresì di quel *successoribus in perpetuum* .

Scrissero nel divisato incontro a pro del Fisco, e contro ad esso i più celebri Giureconsulti di que' tempi ; ed incaricato dal Vicerè , scrisse pur' egli le prime sue allegazioni il Regg. Galeota, essendo allor Consigliere , come ei medesimo ne attesta nel duodecimo de' suoi Risposti fiscali , dato quindi alla luce sul soggetto istesso . La contraria difesa fu ella sostenuta d' Alessandro Palmieri , e da Fulvio Lanario , allora celeberrimi , ed affai dotti avvocati . Cotesta disputa però fu talmente clamorosa , che da' piati del Foro si rese comune altresì ai più rinomati Scrittori di quell' età . Orazio Montano , tra gli altri , su la *l. Imperialem §. praterea ducatus* anch' ei sostenne la dottrina contraria alle pretese del Fisco , e viepiù a disteso confermò l' opinion sua nel trattato *de Regalibus* , dato alle stampe nel 1634. . Contro al Montano per l' opposto si vider poscia impugnar la penna Leonardo Massimo de' Filippis , e Giosuè Amicangelo nelle questioni feudali , e nel trattato *de Regalibus officiis* .

Non è mio intendimento rivangare tutto ciò , che in sostegno dell' una , e dell' altra opinione copiosamente fu scritto . Al proposito , in cui siamo , basta sol rilevare , qual fosse l' articolo preciso , e quali ancora i fondamenti rispettivi della disputa , e dell' opposte sentenze , per la cui decisione furono poscia emanate le suddette Lettere Regie di Filippo IV. , e di Carlo II. . Tutti quei del sentimento contrario al Fisco , e specialmente Orazio Montano , sostennero essi l' opinion loro col seguente sistema . Fondarono , che il Principe , concedendo a taluno l' uffizio di sua regalia , *in burgenfaticam , pro se , & heredibus in perpetuum* , veniva egli a trasferire , per effetto di questa formola , non che l' utile , ma il diretto dominio ; a tal che divenuto l' uffizio mera cosa burgenfatica , non potea rimanere alcun dritto in beneficio del Fisco ; e per conseguenza non era del caso la Costituzione *Scire volumus* , la quale unicamente riguardava le regalie , che *tenentur a Regia Curia* , e non già quelle , che si erano *pleno jure* trasferite : riprendendo essi l' Assitto , per avere opinato ne' suoi Comentarj su la citata Costituzione , che quella dovesse ugualmente aver luogo tanto per le regalie con-

cedute *in feudum*, quanto per l'altre *in burgenfaticum*.

All'opposto i sostenitori della sentenza favorevole al Fisco, ad oggetto di rovesciare il contrario sistema, furon' essi d'avviso, che distinguer si doveano le concessioni delle regalie *ad usum*, o sia in *administrationem*, da quelle, che recavano il trasferimento del pieno dominio. Sostennero, che nella schietta concession degli uffizj *pro heredibus in perpetuum*, quantunque fiata non cravi misturata la causa abile, ed il titolo atto a trasferire il dominio, altro nel concessionario non recavasi che il semplice uso. Aggiunsero, che l'acconata clausola non era capace di mutare la natura della cosa conceduta; e quindi ficcome la regalia essenzialmente alienarsi non potea, nè trasmettersi agli eredi estranei, così dovea quella sempremai relativa considerarsi all'indole della cosa, la quale non comportava la trasmissione che a' soli eredi *ex corpore*: confermando ciò coll'esempio delle concessioni de' feudi, e dell'enfiteusi, le quali, benchè ottenute per se, e per gli eredi, e successori in infinito, pur tutta fiata non racchiudon giammai l'acquisto del dominio diretto, ma sì bene del semplice utile dominio.

Questo è in ristretto il saggio di quella rinomata contesa, e dell'articolo in essa discettato, e poscia definitosi mercè le Carte Reali di Filippo IV., e di Carlo II. Affinchè non sembri, di avermelo io a proprio talento modellato, non è fuori del caso il riportarlo colle proprie parole dell'Amicangelo; uno degli acerrimi sostenitori dell'opinione favorevole al Fisco. Questo valentuomo nel suo trattato *de Regalibus officiis* propone la questione coi seguenti termini: *Utrum in officio pro heredibus concessio omne dominium dicatur translatum in recipientem, vel dominium directum penes concedentem remansisse. affirmandum sit* (1). Rapporta egli primamente l'opinione di Orazio Montano, seguitato dal Rovito, e da moltissimi altri, le cui ragioni divisa col dire: *Notant praesitati doctores, ut dominium translatum in recipientem officium sit mere allodiale, nam dato officio pro heredibus in perpetuum non cogitavit Rex aliquo tempore, vel aliquo casu officium rehabere, & propterea Constitutionem Scire volumus, qua prohibentur regalia alienari non posse absque regis licentia, non vindicare sibi locum in officio pro heredibus concessio in perpetuum. Hinc inferunt praesitati Doctores, non bene sensisse*

(1) *Quaestio. 5.*

fiſſe Afflictum in eadem Conſtit. Scire volumus num. 4. ; intelligentem dictam Conſtitutionem, etiam ſi regalia eſſent conſeſſa in allodium (1).

Dalla ſpoſizione della contraria ſentenza paſſa egli quindi a ſtabilire l'opinione ſua per le ragioni del Fiſco. *Et primo, ei dice, ego conſidero, quod eſt longa differentia concedere rem ad uſum, ſive in adminiſtrationem, vel in dominium . . . dum ergo in conſeſſione officii non præcedit titulus habilis ad dominii translationem, ſequitur, ut uſus, & non officii dominium dicatur conſeſſionario quaſitum. Secundo id adeo verum eſt, ut ſi conſeſſio non habet annexum titulum translativum dominii, in dubio ſimplex uſus dicatur conſeſſus . . . nam in contractu cenſuali transfertur tam directum, quam utile dominium in cenſuarium, & id obvenit tum ex natura contractus, tum etiam ex verbis, & mente concedentis, dum ille, qui dat rem ad cenſum, concedit omne jus, & quidquid habet in re, nihil ſibi reſervans . . . ſed hæc omnia deſiunt in conſeſſione officii, ergo non poteſt dici translatum omne dominium etiam directum in recipientem officium . . . Tertio Rex habet dominium omnium regalium. Regni cap. 1. quæ ſunt regalia, probatur in Conſt. regni. Scire volumus, ubi Iſern. & Afflict. ; ſed dominium hanc habet in ſe naturam, ut non perdatur, niſi alteri queratur l. nec utile ff. de quibus cauſis major. ; quaſitum non poteſt dici ejus conſeſſionario, niſi præcedat cauſa habilis, & titulus translativus dominii l. nunquam nuda ff. de acq. rer. domin. Ergo &c. . . Quarto, officium licet ſit receptum pro heredibus, illa adjectio pro heredibus non mutat naturam rei, de qua agitur, ut patet in feudo, in quo acquiſitor proſpexit ſibi, & ejus heredibus in infinitum . . . idem in emphiteuſi . . . & nihilominus in acquirerem dicitur translatum tantum utile dominium, & non directum (2).*

Finalmente paſſa egli a dileguare gli argomenti contrarij; e, confermando viepiù le ſue ragioni colla diſeſa dell' Afflitto, proſiegue: *Et quoad primum argumentum, an dicatur res data ad uſum, vel in dominium, inſpicienda ſunt verba conſeſſionis, nam ſi ILLA HABET ANNEXAM CAUSAM TRANSLATIVAM DOMINII, PROUT EST DONATIO, ſive legatum, ex caſu uſus perpetuus*

(1) Loc. cit. num. 4.

(2) Num. 14. & ſeq.

tribit secum causam proprietatis, & omnino dominium dicitur translatum . . . Si vero concessio non habet annuum titulum translativum dominii, tunc rei usus tantum, & non dominium dicitur demandatum . . . dum ergo est commendatum officium in administrationem, separatum ab omni titulo translativo dominii, non video, quomodo bene inferri posset, omne dominium officii fuisse translatum in concessionarium . . . Et quia eadem Constitut. Scire volumus generaliter loquitur, vendicat sibi locum sive regalia concedantur ad vitam, sive ad heredes sint transmissibilia, dum alienationis prohibitio fundatur ratione directi dominii concedentis, inde sequitur bene de jure respondisse Afflictum in ead. Constit., intelligentem dictam constitutionem, sive regalium concessio fiat in feudum, sive in burgenfaticum, & non dicit Afflict. in alodium, prout contrarii cum allegant, sed rectius eundem refert Franciscus de Amicis . . . Et licet verum sit, quod alodium dicitur illud, quod a nullo recognoscitur, nisi a solo Deo . . . burgenfaticum vero posset ab alio teneri, ut res emphiteutica . . . nihilominus majores nostri communiter intelligunt dictam Constitutionem Scire volumus, eamque servandam esse, sive concessio fiat in feudum, sive in alodium, ut auctoritate Capycii, Freccie, & aliorum firmat Reg. de Ponte . . . & dominus de Giorgio . . . Sed isti doctores intelligunt alodium largo modo ad excludendam qualitatem feudalem (1).

Dalle cose accennate ben vede ognuno, che nel rincontro dell' antidetta rinomata contesa l'articolo discettato, ed il punto in quistione soltanto era quello, se concesso semplicemente l'ufficio di regalia del Principe, colla formola *in burgenfaticum pro se, & heredibus in perpetuum*, potesse il concessionario alienarlo, e trasmetterlo agli eredi estranei senza il regio assenso: e ben vede altresì, che tutto il dubbio risultava dal fissare, se quell'espressioni fossero atte a dichiarare la mente del Principe concedente, per lo trasferimento del dominio così utile, come diretto nel concessionario, quantunque fiate nella concessione alcun titolo abile a trasferirlo non concorrevà. Di fatti, questi sono i termini per l'appunto, coi quali fu risoluto somiglievole dubbio dalle dichiarazioni di Filippo IV., e di Carlo II., riferite nella *Prammas. 3.*; la cui mercè si prefisse, che qualora l'ufficio si trovi concesso, *per se, sui eredi, e successori in per-*

(1) Num. 20. & seq.

perpetuo; ed in burgenfatico, non fi debba intendere, che la volontà del Principe concedente fia stata di dare in forza di quella clausola tal dritto al concessionario, che potesse costui alienarlo, e trasferirlo agli eredi estranei senza l'assenso; e che perciò somiglievole concessione la fusse da intendere secondo la successione feudale, approvando il sentimento di alcuni de' nostri Periti del Regno. Ecco le proprie parole di Filippo IV. :
A mi noticia ha llegado, que muchas personas, que han obrado de mi concession de officios, que son de mi regalia, por si, sus herederos, y subcesores en perpetuo, y burgenfatico, tienen presension de poderlos vender, y enagenar, en beneficio de persona extranea sin mi regio assenso; y consentimiento, con presento, de que la concession parece hecha en burgenfatico, y en perpetuo, y que assi mismo no eston sujetos alas devoluciones de mi corona, en los casos permitidos por las leyes; y porque mi real intencion jamas fue de hazer las dichas concessiones, para que los concessionarios pudiesen disponer de los dichos officios sin mi real assenso, y beneplacito, si que en caso de enagenacion se huviese siempre de recurrir a mi por el; conveniendo proveer de remedio en esto. Yo ha parecido declarar (como en virtud de la presente declaro) que los concessionarios de los officios, que son de mi regalia, no han de poder en ningu tiempo venderlos, enagenarlos, donarlos, ni obligarlos sin especial beneplacito, y expreso consentimiento mio, aunque la concession de ellos seia hecha en burgenfatico, y en perpetuo, aprobando assi la opinion de los mas peritos, y doctos de este Reyno, y es que los, que tienen los dichos officios, no puedan enagenarlos, ni transferirlos a otros, sin que primero obtengan de mi el regio assenso, aunque la concession parezca hecha en burgenfatico, y en perpetuo; y assi mismo que queden salvas, y illesas las razones de mi regio Fisco en los casos de devoluciones. . . . pues esta clausula puesta en las concessiones de feudos o de officios, no puede, ni deve por terminos de derecho comprehender a los herederos, que son de todo punto extraneos sino solamente los que son llamados ala subcesion feudal. Cc. (1)

In tali precisioni adunque da Filippo IV. fu diffinita quella celebre controversia, e diffinita col togliersi a possessori degli uffizj, ottenuti pro se., & successoribus in perpetuum, & in burgenfaticum,

(1) Pragm. 3. de offic. ad S. R. M. collat. spect.

cum, la pretensione, che aveano di poterli senza Regio assenso alienare, e trasmetterli agli eredi anch' estranei; essendosi a pro del Fisco interpretata la dubbia estensione di quella formola, che destato avea l' articolo, e la contesa. Ed in questa positura come sia mai adattabile al caso nostro il dettame di quella Sovrana decisione, qualora noi siam troppo fuor de' precisi termini di quella clausola, ed in circostanze tutte diverse? Di fatti, anche nel bollore dell' accennata contesa, che diede motivo alle dichiarazioni di Filippo IV., non fu mai dubitato, anzi tutt' i Sostenitori così dell' una, che dell' altra sentenza furono sempre d' accordo, che dove il Principe concedente spiegato avesse, di concedere la Regalia col pieno dominio, quella riputar si dovea come cosa mera burgenfatica, libera, e sciolta da qualunque rapporto. Quindi gli avvocati medesimi del Fisco, allorchè loro è occorso di rintuzzare le concessioni, *per se, loro eredi, e successori in burgenfatico, ed in perpetuo*, sonosi essi mai sempre avvaluti degli esempj di somiglievoli ampie concessioni: e quindi ancora non si è giammai ardito di attaccare da veruna pretensione del Fisco la concessione fattasi al Principe di Bisignano dell' esazione delle grana 5. per ogni libra di seta nel Contado di Molisi, che oggi tuttavia da lui si possiede in libero allodio; nè sonosi nè pure molestati unquema i Partecipanti delle tre ottave della gabella del buon danaio, per la ragione appunto, che in somiglievoli concessioni apertamente si rileva, essere stata volontà del Principe, che i possessori godessero la cosa da lui concessuta come tutta propria, e senza ch' Egli vi dovesse avere più dritto alcuno.

Tanto è lontano adunque, che il dettame delle mentovate Carte Reali di Filippo IV., e di Carlo II. sia valevole a sostenere il forzato assunto de' dinunzianti, che quello anzi non può aver' egli nulla di comune colla nostra specie. Noi, ripeto, siam fuori del caso della dubbia estensione di quella formola; e siamo nella specialissima circostanza, di essersi la gabella del pesce trasferita col pieno dominio, come cosa mera burgenfatica, libera, ed esente da qualunque rapporto della Regalia; e coll' espressa facoltà di trasmetterla a chi che sia; e di poterli alienare ad arbitrio, senza niun bisogno di assenso. Per tutte le vie, che si risguardi adunque la pretensione Fiscale, si discuopre ella insufficiente, malfondata, ed ingiusta.

E

Ec.

Ecco intanto giustificata d'ogni dove la sconcezza manifesta delle ricerche del Fisco, che il solo Arrendamento del Reale del pesce riguardano : ricerche unicamente promosse dall'orgasmo feroce de' dinunzianti . Da questo esame passo quindi al saggio degli attacchi comuni , che ad entrambi gli Arrendamenti le medesime dinunzie han procacciato.

C A P. II.

Si dimostra eziandio l'insufficienza di tutte l'altre pretese del Fisco , promosse contro ad amenduni gli Arrendamenti così del Reale , che del Grano a rotolo .

Gli attacchi fiscali dalle medesime dinunzie procurati contro ad entrambi gli Arrendamenti del Reale, e del Grano a rotolo , come nel principio si è detto , procedono essi da' motivi delle supposte indebite esazioni per l'eccesso della giurisdizione rispettiva ; e del prezzo degli ufficj , che dicesi al Regio Fisco doverli . Partitamente saran qui da me post' in chiaro i voluntarij equivoci di fatto , su cui poggiasi per questi capi tutto l'orgoglioso piano dell'ingiusta , e mal fondata dinunzia .

§. I.

*Che insufficiente , anzi favoloso sia
il motivo dell' indebite esazio-
ni , e dell' eccesso della
rispettiva giuri-
dizione .*

SEcondo il sistema de' denunzianti, si vuole , che il Jus Reale dovrebbe esigere il suo dazio semplicemente su i pesci pescati nel solo tratto di mare , che si racchiude da Pietrabbianca fino all' Epitaffio di Pozzuoli ; ed il Grano a rotolo esiger dovrebbe il suo per que' soli pesci , che prendonsi nel mare adiacente , il quale non ecceda la distanza di trenta miglia da questa Città di Napoli , o in quel torno . Ad un somiglievole dato si aggiugne , che avendo così l' uno , che l' altro Arrendamento esatto non già per i soli pesci pescatis nelle divise circonscritte giuridizioni , ma per tutt' i pesci generalmente , che sonosi portati a Napoli da qualunque mare , oltre agli esposti confini , abbiano essi praticato un' esazione men doverosa , ed illecita , ed un' esazione , che trascorre all' eccesso di una vera usurpazione . Quindi si conchiude , che contrapponendosi la troppo maggiore indebita esazione , attentata per tanti anni , al prezzo minore degli Arrendamenti medesimi , debbano essi incorporarsi al Fisco .

Non v' è bisogno di troppe ricerche per intendere , che l' unica base dell' additate posizioni contrarie si raggiri nell' immaginato eccesso delle rispettive giuridizioni , che serve di fondamento all' indigesto ammasso di tutto il di più . Ed in vero , dove si discuopre essere un puro sogno d' inferno quel millantato eccesso , chi non vede andar per aria , e rovinar d' ogni banda l' indebita esazione con tutto il resto del fantastico , ed immaginario sistema de' dinunzianti ? Eccone il vero saggio .

Vanità del preteso eccesso, per quanto si appartiene al Jus Reale.

Quantunque i denunzianti con franchezza inarrivabile affermino, che il Jus Reale non abbia diritto di esigere che per i soli pesci pescati nel semplice distretto del mare, che racchiudesi fra i designati confini dell'Epitaffio di Pozzuoli a Pietrabanca; pur tutta fiata, dopo aver' io letto, e riletto i processi di questa causa da capo a fondo, posso dir francamente, che fomiglievole pretesa ristrizione non abbia ella il sostegno di qualunque, benchè minimo, documento; ed altro fondamento non abbia che l'orgoglioso volontario trasporto dell'alterata fantasia de' denunzianti. Ed in véro, all'insuodi di ciò, non ev' il menomo lontanissimo appoggio, d'onde aver' potuto esser ritratto. Dell'origine in fatti di quest'antica imposizione mancano interamente le notizie; a tal che s'ignora qual ne fosse stata l'originaria costituzione. Per lo contrario tutte le memorie, che abbiamo de' tempi susseguenti, uniformemente combinano, per far' intendere, che la ristrizione pretesa non vi sia stata mai; e che l'esazione s'esi fatta mai sempre per tutt' i pesci generalmente immessi in questa Città di Napoli: cosa per altro uniforme all'indole generale di tutt' i dazj, che nell'entrare, o nell'uscire dal luogo destinato al pagamento si esigono; senza risguardarsi, d'onde le derrate; per cui si pagano, esse sien pervenute (1). Costesta regola in fatti si osserva per l'appunto nella nostra Città per tutte l'esazioni, che si fanno su i generi, che soggiacciono a gabella.

Dai Riti della Regia Camera, che rapporta Giacomo Raillard, si raccoglie, che oltre all'antico dazio del pesce, che vi era già di prima; dall'Imperador Federico ne fu imposto un nuovo per lo pesce, che si trasportava da un luogo ad un'altro, o per mare, o per terra. Ne medesimi Riti si parla eziandio del dazio del pesce, chiamato *Seffansino*; e così detto, secondo l'espressioni del Rito, *quasi de senaginta piscibus, vel senaginta*

(1) *Gaeta ne'Riti della Regia Camera rubr. 2. in princip.*

denariis valoris piscium, unus debeatur Curiae (1). Nel rincontro però di favellarsi di tutti questi dazj sempremai si favella in termini generali; nè vi si divisa ombra di ristrizione, la quale in alcuno di essi dinoti, che il dazio esiger doveasi per i pesci pescati soltanto in qualche determinato luogo.

Avvicinandoci però sempre più al fatto della disputa, in cui siamo, Gaetano Ageta riferisce, che la gabella del pesce avuto abbia la medesima origine, che la gabella nominata il *Quartuccio*: e sotto il nome di gabella del pesce non intende già egli di favellare di quegli antichi dazj, di cui si fa parola ne' divisi Riti della Regia Camera, ma bensì dell'ultima, posteriore al *Quartuccio*, come raccogliesi dall' proprie di lui parole. *Gabellam piscium, ei dice, eandem originem Quartucci habere agnoscimus; non agimus vero hic de antiquo vectigali piscium, vulgo SEXANTINO, quasi de sexaginta piscibus unus Regia Curiae debeatur* (2). Per l'altra banda sappiamo dai Riti della Regia Camera, omissi nell' edizione del Raillard, che il *Quartuccio* non riguardava i soli pesci pescati o nel tratto del mare, che si estende dall' Epitaffio di Pozzuoli a Pietrabianca, o in qualche altro determinato luogo, ma si esigea sì bene per tutt' i pesci generalmente, che in Napoli, e ne' suoi distretti s' immettevano; non eccettuandosi nè i Storioni, che soglionfi pescare in luoghi assai lontani, e di gran lunga eccedente la sognata limitazione, nè i pesci presi ne' fiumi, che nulla senza dubbio han di comune non che col mare circoscritto da' dinunzianti, col Pelago anche istesso. Costesti Riti, che ne diviso l'accennata esazion del *Quartuccio*, veggonfi riportati dal medesimo Ageta (3); ed in legal copia, e tratta dall' Archivio della Regia Camera, sonosi a maggior cautela da me esibiti presso gli atti di questa causa. Eccone il proprio tenore.

De quartucio piscium. Si quis Civis, vel exterus emerit pisces causa vendendi, vel vendiderit in Civitate Neapolis, Et ejus

E 3

(1) Rito 1. e 2. rubr. 22. de jur. piscaria.

(2) Ageta annor. ad decis. Reg. Moles §. 13. num. 43.

(3) Loc. supracitat. num. 30.

districtu, qui districtus intelligatur a loco, ubi dicitur alli Saffi, ubi stat lo Bagnulo, & ultra turrim octavam, ubi dicitur lo Capo dell' anno, usque Neapolim, solvat pro qualibet uncia pretii tarenus unum ad duplum.

De qualibet salma piscium Patrie, vel Licula venientium per terram solvantur tarenus unus, grana sex, & denarii quatuor; & sic de omnibus piscibus fluviorum, exceptis Alosis, Stornionibus, & Lampredis, de quibus solvitur tarenus unus per unciam.

De qualibet salma piscium maris solvitur per unciam tarenus unus.

De piscibus, qui salati sunt in Capreis, Gajeta, Castromaris, Iscla, & Puteoli, qui portantur Neapolis, & ejus districtu ad vendendum, si non sunt infilsati, solvatur pro eis tarenus unus per unciam, de infilsatis nihil solvatur (1).

E dove mai quì si legge la delirante voluta ristrazione? Io, ed ogni altro, che avrà gli occhi soltanto, meco vi legge, che si stabilisce il dazio, ch' esiger si dovea sopra tutt' i pesci, che pescati 'n qualunque mare, ed anche ne' fiumi, si recavano in Napoli, e nel suo distretto. Di fatti è tanto ciò innegabile, siccome è certa la generalità dell' esazione su tutt' i pesci, che s' immetteano in questa Capitale, che nella Prammatica 21. *de vestigalib. & gabel.* del 1649., riportandosi la supplica fatta dal Popolo per la rimposizione delle gabelle per metà, vi si leggono le seguenti parole: *Ed in quanto alla gabella del pesce, si supplica, che resti per metà in quanto al nuovo imposto; RESTANDO PER INTIERO IL REALE CONFERMATO PER LO SERENISSIMO RE FEDERICO NEL 1497., QUAL' E' UN CAVALLO PER OGNI GRANO, PER ESSERE CONFORME LA GABELLA DEL QUARTUCCIO DELLA CARNE, QUALE SI ESIGGE PER INTIERO.*

Ma se, per un' essenzial dettame, tutt' i dazi, e le gabelle riguardano l' immissione, o l' estrazione de' generi; e se il Reale del pesce, per cui si contende, ha l' origine istessa, e la medesima forma del *Quartuccio*, del quale non può dubitarsi, che sem-

pre-

(1) *Fol.*

premai uniformemente l'immissione abbia risguardato, chi non vede la sconcezza dell' assunto de' dinunzianti, che a lor talento han foggiate una ristrizione immaginaria, la quale non ha qualunque menomo sostegno? Ed in vero, prescindendosi dalle cose dette, quale uomo di sano intendimento può difficoltà, che dove la mentovata gabella del pesce avesse avuto i designati confini, e l'esazione avesse dovuto raggirarsi precisamente su i pesci pescati nel mare, che si racchiude trall' Epitaffio di Pozzuoli e Pietrabilanca, non farebbesene al certo la necessaria descrizione tralasciata nel privilegio di Federico; nel quale all' opposto, lungi di esservi ciò specificato, se ne parla bensì come di un'esazione generalissima? In qual tempo si commise mai'l voluto eccesso di esiger oltre la permessa giurisdizione? Come in quel rincontro tacquero i pescatori? Come il Popolo non ne fece alcun risentimento? Come sia da sostenere un somigliante assunto, se non v'è Scrittore o Istoric, o Giurista, il quale favellato avesse della mentovata gabella, con accennare un'ombra sola o della pretesa ristrizione, o del commesso eccesso?

Ma qual ristrizione, se nella *Prammatica 46. de Annon.*, descrivendos' il regolamento per la gabella del pesce (regolamento indirizzato ad evitar le frodi, ed a toglier gli abusi) unicamente nel §. 6. vi si prescrive, che notar si doveessero i nomi de' pescivendoli, la qualità, e la quantità de' pesci, ed il tempo dell' immissione, senza farvisi motto del luogo, nel quale pescato si fosse? Qualora il dazio risguardato avesse non già tutto il pesce, che generalmente s' immettea, ma bensì la pesca in un certo determinato sito, come potea mai tralasciars' in quella *Prammatica* la specificazion del luogo, per cui le frodi eran più facili a commetterfi?

Questa verità però ella si rende più, ch' evidentissima dall' uso costante, che ne recano gli antichissimi bandi, anteriori, contemporanei, e posteriori al privilegio della concessione di Federico: bandi emanati dal Tribunale istesso della Regia Camera ad istanza del Fisco, di Berardino Brancia, degli eredi di costui, e dei successivi affittatori, le cui differenti copie sonosi negli atti presentate. Or da questi bandi si conosce ad evidenza, che fin da tempi assai a noi rimoti la gabella del Reale ha esatto sempre il dazio generalmente per tutt' i pesci immessi 'n questa Capitale, senza la menoma eccezione. Ciò per l' appunto si ri-

trae dai bandi publicatifi nel 1484., e nel 1487., molti anni prima della concessione di Federico , allorchè la gabella era in potere del Fisco . In essi uniformemente vi si leggono le seguenti parole, che risolvono ogni dubbio: *Assefo, che per li retro Re di questo Regno per li tempi passati sia stato ordinato, e per la Maestà del Signore Re D. Ferdinando, mo feliciter Regnante &c., che TUTTE PISCE, QUALE SI CONDUCONO IN LA CITTA' DE NAPOLI, se dovessero vendere pubblicamente in lo loco nominato la preta del pesce, acciocchè l'AFFITTATORI DELLA REGIA CORTE NE POTESSE. RO AVER NOTIZIA, ET EXIGERE LI DIRITTI INDE DEBITI INTEGRAMENTE &c. (1).*

In altri bandi publicatifi parimenti dal Tribunale della Regia Camera, dopo che l'Arrendamento era già passato in mano de' particolari possessori, vi si leggono similmente gli ordini per la generale illimitata esazione del dazio sul pesce immesso. In uno di questi, che porta la data del 1510., speditosi ad istanza degli eredi di Bernardino Brancia, vi si legge quindi ordinato: che *QUALUNQUE PESCATORE VENE A VENDERE PESCE in la Preta, debba manifestare a lo gabelloro de dicta gabella tutta la quantità de lo pesce, che tene intro la barca &c. (2)*; dal che si vede, che il dazio dovea pagarsi da qualunque pescatore, e non già da que' soli, che pescato avessero nel marcirconscritto dalla fantasia de' denunzianti. Anzi perchè vi erano alcune persone privilegiate, ed esenti dal pagamento del dazio, in altro capo del medesimo bando si prescrive: che, venendo cotesti a vendere il pesce in Napoli, *non sia nessuno de ipsi, che debbia vendere pesce a tavernato, nè ad pescivendolo, nè ad porcaro, senza prima ne abbia dato notizia a lo gabelloro de dicta gabella, acciocchè da li comperatori de dicto pesce possa exigere lo diritto per loro debito a detta gabella &c. (3)*. Simili ai fin qui riferiti sono eziandio tutti gli altri bandi prodottifi presso gli atti di questa causa in legal copia;

(1) *Fol.*(2) *Fol.*(3) *Fol.*

spia ; e da tutti con uniformità costantissima si ricava , che l'esenzione riguardava generalmente il pesce immesso in questa Capitale , senza che vi si scorgesse alcuna parola , donde nemmeno con forzato intendimento si potesse ricavare ciò , che assumono i denunzianti coll'immaginata ristrizione .

Quanto fin' ora si è detto , fia bastevole a convincer chiunque .

Non si rimane però qui la faccenda . Alle cose accennate fanno eco sonoro e conforme i giuridici esempi delle controversie per l'addietro agitate . Il primo è quello , che ne somministrano i decreti medesimi della Regia Camera , in varj tempi pronunziati al proposito della franchigia di coloro , i quali pescavano per uso proprio . In un'arresto della Regia Camera , il quale nell'ordine della compilazione del Reggente de Marinis è il 722. si legge , che a 22. di gennaio del 1568. ad istanza di un tal Battista Arriano fu interposto decreto dal suddetto Tribunale , ordinante , che pescando egli per uso proprio nelle marine di Baia soggiacer non dovesse ad alcuna molestia degli appaldataori della gabella del pesce , dacchè per l'uso proprio era esente dal pagamento del dazio : il qual decreto , per quanto si rileva dal medesimo arresto , fu rinnovato altresì ad istanza di Giovanni del Re nel 1661. . Anzi dagli atti delle provisioni di Camera , presentati dai stessi promotori della denunzia , di vantaggio si raccoglie , che tali ordini fossero stati ancora spediti ai 23. di ottobre del 1597. ad istanza di varj particolari , che contro agli affittatori così del Jus Reale , come del Grano a rotolo preteso aveano la franchigia per l'uso proprio ; e si raccoglie inoltre , che quei , dividendo i mari , d'onde per uso proprio recavano i pesci da loro pescati , vi espressero non che il mare di Baia , ma bensì quelli di Castellammare , di Vico , di Capri , e di altri luoghi , che son tutti fuori de' sognati confini . E da ciò chi non vede , che il pagamento del dazio era per tutt' i pesci di qualunque mare , oltre a que' limiti , che oggi a denunzianti è saltato in testa di prefiggere ? Se così non fosse , come avrebbe mai potuto dimandarsi nella Regia Camera l'esenzione del pagamento per l'uso proprio ; e dimandarsi colla specificazione di tutti que' mari , ch'eran fuori dell'ideale recinto ?

Argomenti non difformi ne somministra eziandio un giudizio istituito nel S. C. a settembre del 1581. dagli affittatori del *Jus Reale* contro ai signori Caracciolo , che n' erano allora i

padroni, Cotesto giudizio ebbe movimento dall' escomputo; che preteser gli affittatori sul motivo, di essersi per ordine di D. Alfonso di Salazar, Reggente della Cancelleria, e Soprintendente della Sanità, proibita la pesca, e la vendita de' tonni; ragion per cui l' Arrendamento veniva egli a soffrire grandissimo discapito. Ed a chi mai non è paese, che i tonni si pescino in Calabria, ed in altri mari lontanissimi, e non già nel ristretto figurato da' dinunzianti? S'è mai inteso, di esservi stata tonnara tra Pozzuoli, e Pietrabbianca? Quindi l' essersi preteso l' escomputo per la proibizione della pesca, e della vendita de' tonni, apertamente non dinota, che l' esazione del dazio in quel tempo riguardava tutt' i pesci di qualunque mare, nè alla ristrizione di quegl' immaginarij confini soggiacea? Passiam oltre. Nel 1604. ad istanza de' cittadini d' Isca, e de' suoi Casali furono dal Tribunal della Camera spediti gli ordini, che molestati non fossero dagli appaltatori della gabella del Grano a rotolo per lo dazio del pesce, che portavasi a regalare, secondoche nel 1580. colla *Pramm. 7. de vestigal. & gabel.* erasi prefisso (1). Cotesti ordini furon poscia rinnovati di tempo in tempo ad istanza de' Cittadini di Massalubrense, di Castellammare, di Positano, di Praiano, di Procida, e di altri luoghi delle Costiere. Siccome però questi ordini riguardavano soltanto il Grano a rotolo a tenore della Prammatica, non andò guari, che si volessero estesi anche al *Jus Reale*. Somigliante pretesione destò nella Regia Camera della Sommaria una strepitosissima lite, sostenuta dai RR. PP. Certosini da un canto, e dai possessori dell' Arrendamento dall' altro. I Certosini, avendo essi la tonnara ne' mari di Capri, bramavano essentarsi ancora dal pagamento del *Jus Reale* per tutt' i pesci, che da loro in regalo si rimettevano in questa Città. La difesa de' Certosini fu sostenuta da primarij valentissimi Avvecati; e fu tanto, e sì ostinato l' impegno di questa causa, che formò il soggetto degli esami più rigorosi. Malgrado però il bollor della lite non fu in tal rincontro dubitato affatto, che tutto il pesce pescatosi nella tonnara de' Certosini, benchè ne' mari di Capri, dovea esser egli

(1) *Pram. 7. §. 16. de vestigal. & gabel.*

egli soggetto al dazio, quantunque siate inmetteasi per vendere in Napoli; ed unicamente fu ristretta la disputa per l'esenzione del pesca di quella tonnara, che a regalar' si mandava. Ma in vista di tutto ciò, come può reggere la sognata ristrazione? Se non assumano i denunzianti, ch'erane loro soltanto, per via di rivelazione, riservata la notizia, urteran sempre all'ostacolo inevitabile del giuridico uniforme consentimento di tutt' i tempi, diametralmente contrario all' assunto, che han posto in campo.

Si conferma vie più somiglievole verità dagli atti fabbricati nel rincontro della proibizione di quella sorta di pesca, volgarmente chiamata di *Tartane Francesi*. Costesta pesca, la quale faceasi dalle Tartane di Procida, e di Gaeta ne' mari di Ponza, di Ventotene, e specialmente nel golfo di Salerno (1); luoghi tutti lontanissimi, ed oltre alla supposta limitazione, fu ella generalmente, come distruttiva della specie, proibita da Delegati ad istanza de' Governatori del *Jus Reale*, e del Grano a rotolo; a nome de' quali vedesi dato seguentemente il consenso dall' amministratore dell' Arrendamento, per potersi fare soltanto ne' mari di Gaeta (2). Nell' anno 1729. costesto punto della proibizione di somiglievole pesca formò il soggetto degli esami del Collateral Consiglio, a relazione del Reggente Pisacani, Delegato di ambidue gli Arrendamenti; e vi fu stabilito, che il divieto di eseguir quella pesca avesse dovuto aver luogo soltanto dal mese di maggio fino ad ottobre di ciaschedun' anno, ed aver luogo non che tra lo spazio di trenta miglia, ma oltre ancora; sotto la pena di ducati 300., della perdita delle Tartane, e dell' altre pene ad arbitrio del Delegato medesimo. In esecuzione di un così fatto decreto, essendosene poscia dai Governatori emanati i bandi, furono in seguito dagli appaltatori prese in contrabbando alcune Tartane Francesi ne' mari di Salerno; ed eseguissi appunto la pena già minacciata nel bando, e prescritta. Or tutte queste cose come poteano accadere, se fosse stata mai vera quella ristrazione della giuridizion dell' Ar-

(1) *Toro supplem. in verb. piscar. pag. 469.*

(2) *Fol.*

rendamento fra i designati confini dall' Epitaffio di Pozzuoli a Pietrabbianca? La pesca colle Tartane all'uso francese, pur troppo è noto ad ognuno, ch'era una pesca de' mari assai lontani, e fuori di gran lunga dell'immaginata limitazione. Come adunque gl'interessati dell'Arrendamento del Reale proibir la pesca? e come dopo essersi proibita eseguirono il contrabbando ne' mari di Salerno? Lo fecero, perchè la restrizione accennata si è un puro sogno de' promotori di questa dinuzia, che per l'addietro non è mai passato per capo ad alcuno.

Tutto ciò viene altresì confermato da quel, che si ricava dagli atti della celebre causa, un tempo agitata prima innanzi al Delegato, e poscia nel Collateral Consiglio medesimo, tra i Governatori dell'Arrendamento del pesce, ed i Consoli de' pescivendoli per lo preteso rilascio del peso nell'ingabellarsi. Confessavano i pescivendoli, che il dazio era dovuto per tutt' i pesci, che da qualunque mare venivano qui trasportati, nè v'era occasione di dubitarne; ma voleano essi mantenere il preteso antico solito, di rilasciargli certo peso per ogni cantaro di pesce, che ingabellavasi, specialmente qualora trasportato da mari lontani dovea necessariamente giugnere maltrattato nel luogo della gabella. Non occorre qui riferire le varie vicende di questa lite mossa da' pescivendoli, e sostenuta con infinito strepito, e per cui si diedero alle stampe così per l'una parte, che per l'altra voluminose allegazioni anche in grado di gravame. A me basta unicamente il far ponderare, che inutili erano tanti strepiti, e tante discussioni per lo preteso rilascio a tenore del voluto solito, segnatamente sul pesce, che trasportavasi da lontano, semprechè gli Arrendamenti del pesce avessero avuto que' precisi confini, che oggi gli si vorrebbero prefiggere; imperciocchè in tale posizione i pescivendoli non avean bisogno di rilascio, non essendo per que' pesci obbligati a pagamento alcuno. Ecco per quante vie si convince insufficiente la foggia restrizione.

Finiamola però una volta. Con qual sano intendimento si può volere, che per via di usurpazione il Jus Reale attentato avesse l'elazione, che gode, fuori di que' sognati confini, se oltre alle cose già dette vi concorre il fatto essenzialissimo, che nelle troppo risapute commozioni popolari del 1647., furte non altronde che per togliersi gli aggravj delle gabelle, non veggasi neppure per ombra di somiglievole usurpazione fatta parola

nola? Anzi è tanto ciò lontano dal vero, che per l'Arrendamento del Reale vi si aggiugne di vantaggio, che avendo, potè dopo di essersi tolte le gabelle, conosciuto il Popolo istesso la necessità loro, ed avendone fatto nel 1649. la supplica per la rimposizione per metà, vi espresse, che la sola gabella del Reale fosse rimasta per intera. Le proprie parole di questa supplica del Popolo si veggono riportate nella *Pram. 21. de vestigalib., & gabel.*, e sono quelle medesime, che ho io recato di sopra, e che qui giova ripeter di nuovo: *Ed in quanto alla gabella del pesce si supplica, che resti per metà, in quanto al nuovo imposto; restando per intero il Reale confermato per lo Serenissimo Re Federico nel 1497., qual'è un cavallo per ogni grano, per essere conforme la gabella del quarantuccio della carne, che si esige per intero fra i censali della SS. Annunziata di Napoli.* Or questo fatto solo non basterebbe ad ismentire l'Assunto Fiscale? Se nel rimetterci le gabelle per metà il Popolo istesso volle, che fra tutte la sola gabella del Reale rimposta si fusse per intera, tale quale oggi tuttavia si esige, come può averci il coraggio di sostenere i motivi dell'usurpazione, e dell'esazione men doverosa? La testimonianza del Popolo intero non convince apertamente il delirio de' dinunzianti? Per tutte le vie adunque, che si risguardi la faccenda, ella non ardentemente dubbiezza.

MA ecco le varie obiezioni, che dal canto del Fisco si proponovono. La prima ella si raggira nel dire, che la mentovata gabella del Reale provenga dal dritto, che ha il Principe di proibire la pesca in alcuni distretti del mare; ne quali non essendo lecito in conseguenza di pescare senza la permissione del Principe istesso, dee chi vuol pescarvi pagar la licenza. Or da questo dato si viene quindi alla bizzarra conclusione, che siccome il dritto di questa licenza è per l'appunto quel dazio, che oggi dicesi gabella del Reale, così non debbe l'esazione sua ecceder que' riferiti distretti, per cui unicamente avrebbe dovuta la licenza pagarsi; onde risulta e l'eccesso de' precisi confini, e l'indebita esazione praticata fin'ora.

Questo argomento però, con buona licenza de' nostri dinunzianti, non ha la menoma sussistenza per qualunque via si rivolga; ed a buon linguaggio altro non racchiude, che un voler confermare i sogni co' sogni. Ed in vero, quel dirsi, che la

ga-

gabella del pesce abbia l'origine sua dal dritto, che ha il Principe di proibir la pesca in certi distretti di mare, e che la non sia se non se il riscuotimento della necessaria licenza, qual fondamento di fatto ha egli mai? Niuno certamente, all' in fuori di quello, che reca la franchezza d' afferire un puro fantasma, privo affatto di realtà, ed all' evidenza istessa contrario. Per l' opposto la massima generale di tutt' i dazj ella è, che si esigano per l' immissione dei generi, come di sopra si è detto; nè altrimenti si è pagato, e si paga il dazio del pesce; la cui esazione si è fatta in ogni tempo nell' introdursi nella Città. Di fatti, se questo dazio fuisse una specie di pagamento per la licenza di pescare, chi non intende, che avrebbesi dovuto riscuotere, quando i pescatori si fusser posti ad entrare nel luogo vietato, e non già quando avessero introdotto il pesce nella Città?

Oltre a che, senza inoltrarsi nella cotanto dibattuta quistione del dominio del mare, d' onde il dritto di vietare la pesca dipende: quistione, su la quale hanno scritto dall' un canto, e dall' altro i più illustri, e rinomati Scrittori del Dritto pubblico, come il Grozio, il Seldeno, il Welvod, il Puffendorf, il Gottofredo, il Binkerfoek, il Tomasio, ed altri; egli al certo non è da mettere in dubbio, come saviamente osserva l'Ubero (1), che simili diritti variano presso le differenti Nazioni, secondo l' uso, e le costumanze diverse. Presso di noi, ancorchè non si nieghi appartenersi al Principe un tal dritto, i nostri Regnanti non han mai praticato così fatte proibizioni, di cui non evvi esempio; e per quanto si appartiene alla gabella del pesce manca interamente il fatto. Quindi è, siccome ho detto, che questo dazio s'è pagato sempremai, ed esatto per l' immissione, a similitudine di tutti gli altri dazj, che si riscuotono dagli altri generi; motivo per cui, nell' economia del nostro Regno, s'è miglievole pagamento vedesi racchiuso nella rubrica, e sotto il nome di *vestigale*: che, secondo notò il Brissonio, *proprie dicitur, quod pro invectione, vel evectone mercium debetur* (2). E

ciò

(1) *De jur. Civis. 2. 4. 48.*

(2) *De verb. significat. lib. 19.*

ciò è tanto vero, che i nostri più sensati Scrittori del Foro, intesi a pieno delle cose appartenenti alla pubblica nostra economia, non han lasciato di avvertirlo, favellando essi per l'appunto della gabella del pesce, ond'è la quistione. Sentasi, come il Pisani, ragionando appunto sul Rito della Camera risguardante la gabella del pesce, a tal proposito ne dice: *Quoniam bene potest Rex justa concurrente ratione, ac causa, aliquod jus in redditu imponere super piscatione, facta venundandi causa, & solvendum tempore immisionis in locis ejus jurisdictionis, PROUT EST GABELLA PISCUM, QUÆ NON SOLVITUR CAUSA PISCATIONIS, SED PRO PISCIBUS, ET QUANTITATE, QUÆ IMMITTITUR, CUM DATII DISTINCTIONE, QUÆ RESPICIT PISCUM QUALITATEM, NON AUTEM PISCATIONEM* (1).

Quando però si voglia da tutto ciò anche prescindere, l'obbiezione del Fisco non regge nemmeno; e non regge, quantunque gli si menino buoni quell'immaginarj suoi dati. Ed in realtà fingendo vero, che il dazio del pesce, lungi dal corrispondersi al pari di tutte l'altre merci, per l'immissione, si paghi anzi per la proibizione della pesca, che può dal Principe usarsi, non perciò ne viene quella precisa ristrizione di confini, che i denunziati han posto in campo, circonscritta dall'Epitaffio di Pozzuoli a Pietrabbonda; perchè competendo al Principe il dritto di proibir la pesca, non già in certi determinati luoghi, ma in tutto il mare de' suoi Dominj, perciò, anche nell'ipotesi figurata, nell'immissione diverrebbe generale l'esazione, per la pretesa licenza di pescare, sopra tutt' i pesci pescati nell'intero mare del Regno; e per conseguenza la faccenda ricadde sempre all'istesso, anche seguendo le posizioni medesime del contrario sistema. Per ogni verso adunque vana, ed insufficiente si discuoopre l'accennata obbiezione. Veggiam però, che mai ne sia dell'altre.

La

(1) Nell'addizione sul rito 2. della rub. 22. de jur. piscaria num. 26.

LA seconda ella è dell' istesso calibro, e non altronde si ritrae che dal tenore di alcuni antichi bandi, tratti all' uopo della presente contesa con equivoco manifesto. Eccone il vero saggio. In un bando publicatosi ad istanza dei sig. Caracciolo nel 1567. vi si leggono al cap. 8. le seguenti parole: *Item atteso tutto il pesce si piglia dentro il ristretto delli mari dell' antica giurisdizione di detta gabella Reale del pesce, eo ipso, che sono pigliati devono pagare i Regj diritti alla detta gabella. Verum l' esazione di quella si deve, e si paga dopoche sono pesati colla stadera della gabella. E così prima sono tenuti portare a pesare in detta gabella, e vendere nella preta del pesce, dove publice, & comuniter è stato, ed è solito venderli. E più oltre, asserendovisi la frode inventata, di darli a' marinaj la mercede delle fatiche in pesce, onde veniva l' Arrendamento a perdere una parte dell' esazione, vi si prescrive: Si ordina, e comanda sotto la pena predetta, e de perdere il pesce subito pigliato, avanti che se venda, e se riporta alli predetti marinari, che tirano la sciabica, recto tramite portare in detta gabella, e farlo pisare, altrimenti controvenendo al presente bando singulis vicibus caderanno alla pena predetta.*

Cotesto bando fu rinnovato di tempo in tempo, e specialmente nel 1694. ad istanza degli affittatori della gabella medesima. Nella rinnovazione del mentovato anno vi si espressero i capi seguenti. Nel 4. si disse: *Item, che nessuno Accattatore, o Recattiero possa comprare pesce sotto qualsivoglia colore nelle pertinenze, e territorj di questa Città, dall' Epitaffio di Pozzuoli infino alla Torre dell' Annunziata, ed anco dalla Torre di Pattia per infino all' Epitaffio di Pozzuoli sotto la medesima pena, ed altre riserbate ad arbitrio del detto Signor Delegato. Nel 13. poi vi si aggiunse: Item, che nissuno barcajolo, o filuca possa portare nissuna sorta di persona per mare a comprare pesce sotto qualsivoglia colore nelli termini dell' Epitaffio di Pozzuoli per infino a Pietrabilanca, e chi controverrà, incorrerà alla pena suddetta.*

Or dal tenore di questi bandi, veggendov' i dinunzianti, che si parla di distretti, e veggendovi altresì mentovati per confini l' Epitaffio di Pozzuoli, e Pietrabilanca, sono eglino saltati francamente a dedurne la pretesa ristrizione. Tutto il di loro argomento però altro non racchiude che un granchio ben grosso; come quel di colui, che, avendo bisogno della fede dello stato libero a contrarre le nozze, allegò innanzi al suo Vescovo quella

leg.

legge delle XII. Tavole, che dice: *Statuliber, emptori dando liber esto*. In que' bandi si parla, è vero, di particolari distretti; ma non perciò sia vero altresì, che la giurisdizione della gabella sia circonscritta sul pesce in que' soli distretti pescato. Il significato de' bandi è tutt'altro; ed è chiaro da se stesso l'intendimento, per cui di que' distretti vedesi fatta menzione. Quella si riferisce unicamente a i Capitoli del buon vivere, sotto la rubrica de' pescatori, e de' tavetnaj, come altresì alle Conclusioni della Città; la cui mercè stabilito si ritrova, per lo buon regolamento della grascia, che i pesci pescati ne' distretti di questa Capitale debbano di necessità portarsi a vendere in essa; ciò, che non ha luogo per tutti gli altri pescati oltre a' mentovati confini, che possono liberamente recare altrove, anche fuori del Regno. Or posta questa necessità, d'immettere nella Capitale i pesci presi ne' distretti, ne viene per conseguenza, che *eo ipso, che son pigliati, devono pagarsi i Regj dritti alla gabella*; al contrario degli altri pesci pescati fuori del distretto, i quali, per poterli portare altrove, non son soggetti al dazio *eo ipso*, che son pigliati, m'allora solamente, che si vogliono portare anche in Napoli.

Il vero intendimento adunque della specificazione di que' distretti egli è tutt'altro di quello, che i dinunziati forzatamente vorrebbero; mentre, lungi dal riferirsi alla precisa designazione de' confini, tra quali sarebbe dovuto il dazio, riguarda ben vero il dritto quasi privativo appartenente alla Città, ed appartenente non che sul pesce, ma sopra tutti gli altri generi, e sulle vettovaglie ancora, che da certi prefissi luoghi non possono altrove trasportarsi, dovendo necessariamente servire all'uso, ed alla grascia di questo Pubblico. Quindi, per la proibizione della compra del grano, e del vino, dentro il recinto di 30. miglia, sono d'ogni dove notorj i bandi, uniformi allo stabilimento delle Prammatiche. Somiglievole proibizione, per quanto si appartiene al pesce, oltre a i Capitoli del buon vivere, ed alle Conclusioni della Città, vedesi ordinata eziandio colla *Pram. 46. de Annon.*; in cui si prefigge, doverli forzatamente immettere in questa Città tutto il pesce pescato fra 30. miglia, lasciandosi a' padroni soltanto, per lo pesce pescato oltre a quel termine, l'indipendente libertà di recarlo in qualunque luogo lor piaccia. Niente adunque il tenore di quel bando ha egli di comune coll'assunto de' dinunzianti; unicamente riguardando il *jus pro-*

prohibendi, che per la sua grascia gode la Città. E che ciò sia così di fatti, si convince coll'ultima evidenza dalle parole medesime del bando, in cui si dice, che quel pesce *dee portarsi a pesare in detta gabella, e vendere nella Pietra del pesce, dove publice, & communiter è stato, ed è solito venderfi*. L'obbligare a vendere il pesce non è al certo una prerogativa della gabella, ma sì bene della Città; e per conseguenza è più chiaro del Sol nel meriggio, che il tenore di que' bandi, e la designazion de' confini specificata in essi non abbiano quell' intendimento, che in contrario si vorrebbe non senza equivoco manifesto.

Non perchè dunque ne' mentovati bandi si favella di distretti, ne viene da ciò, che la giurisdizione dell' Arrendamento que' distretti non ecceda. Quantunque siate gli accennati distretti han rapporto alla grascia della Città, e non mai alla giurisdizione dell' Arrendamento, chi non vede la sconcezza dell' opposta illazione, che dal tenore di que' bandi si ritrae? Io non mi dilungo, dacchè la cosa parla da se medesima.

L' ultima obbiezione si è la più strana, e la più sconcia di tutte l' altre. Tanto è vero, si dice, che l' esazione dell' Arrendamento del Reale anticamente a i soli pesci di quel mare limitato era ristretta, e che poi siesi ampliata da' possessori, coll' eccedere i confini della propria giurisdizione, che negli anni 1501. e 1502. l' estaglio dell' affitto, che teneasi da un tal Vincenzo Foresta, non era che di soli annui ducati 725., la dove oggi l' annua rendita giugne a ducati 11000. Ed un sì notevole accrescimento della rendita presente, la quale è tanto maggiore dell' antica, d' onde mai ha potuto avvenire, se non se dall' eccesso de' precisi confini, e dall' usurpato ampliamento dell' esazione?

Io resto meco medesimo maravigliato, come in cotal guisa francamente si ragioni. Per prima io rifletto, che, ad istabilire il paragone su l' antica rendita, non doveano i dinunzianti scegliere quella degli anni 1501. e 1502., in cui, secondo la testimonianza di tutti gl' Istoric del nostro Regno, vi fu una memoranda crudelissima pestilenza, che rendette quasi deserta la città di Napoli, e gran parte del Regno. Allora l' eccidio, la calamità, e le miserie, necessarj effetti di quell' orribile flagello, giunsero al segno, che l' affittatore delle gabelle del vino, della carne, del cacio, del pesce, de' salumi, e dell' altre nuove im-

imposizioni si vide costretto a dimandar prima l'escomuto, e quindi a rinuociarne interamente l'affitto, come si rileva dalla formale istanza presentata nella Regia Camera della Sommaria ai 17. di giugno 1502. ; le cui parole sono le seguenti: *In la Regia Camera della Sommaria compare lo nobile homo Pirro de Ponte de Napoli, Arrendatore de le gabelle de lo vino, de la tarve, de lo pesca, caso, & salzume, & altre gabelle nuovamente imposte in la Città de Napoli per li deputati di quella, & dice, che li jorni proxima passati ipso exponente per altre sue perizione in detta Camera offerte, e presentate, have fatto ad quella intendere lo interesse grande, & danno havena patuto, e che continuamente pateno ditte gabelle, & ciascuna di esse PER CAUSA DE LA PESTE E STATA, ED E' IN DICTA CITTA' DE NAPOLI, PER EL CHE QUELLA E' PER LA MAJOR PARTE DISABITATA, ET DEPOPULATA, secondo è pubblico notorio petendo de tutto lo debito ascomuto, & defalco da lo estaglio de detto Arrendamento. Al presente, PERCHE' DETTE GABELLE, ET OGNUMA DI ESSE SONO IN TUTTO DAMNIFICATE, ET ABBANDONATE, ET CHE NON FANNO COSA DE NENTE, ipso exponente non intende più quelle tenere, exercitare, & administrare &c. (1).*

Or chi non vede, che degli affitti di quel calamitoso tempo, in cui tutte le gabelle poco, o nulla rendeano, egli non può tenerli conto alcuno, per fissare l'antica rendita dell'arrendamento del Reale? Ma questo è poco. A così fatta ingiustissima sconcezza i dinunzianti aggiungon l'altra, di rifondere l'accrescimento della rendita presente all'eccesso della giurisdizione, senza calcolare la diversità de' tempi, cui per un'ordinaria naturale seguela è in effetti dovuto. E che ciò innegabilmente sia così, io mi fo pregio di umiliare ai Signori della Regia Camera poche riflessioni, che apertamente lo discuoprono.

L'arrendamento del Reale, come si è detto, esige non già a ragione di peso, ma un cavallo per ogni grano del prezzo del pesce. Cotesta esazione, relativa dell' in tutto al prezzo, ella nell'esser suo è un' esazione, la quale di necessità soggiace alla ragione de' tempi, che varia proporzionatamente, secondo che avvanza, o diminuisce la ricchezza,

(1) Fol.

o la povertà di uno Stato. Quindi se un tempo vendesi il pesce pochi grani al rotolo, tenue senza dubbio era l'introito dell'Arrendamento, dacchè riscuoter non potea per ogni rotolo che pochi cavalli. Per l'opposto, dove il pesce si vendea tre o quattro carlini al rotolo, maggiore di gran lunga risulta la sua rendita, mentre per ogni rotolo viene egli a riscuoter varie grana. Il prezzo adunque maggiore, o minore del pesce, è quello, che regola essenzialmente la rendita maggiore, o minore del medesimo Arrendamento. Ma chi non sa, che il prezzo del pesce, al pari di tutti gli altri comestibili, e delle rimanenti derrate sia relativo interamente alla ricchezza, ed alla povertà dello Stato, poicchè i prezzi di tutte le cose prendono il vario movimento loro da questo principio?

Somiglievole verità ella è una verità palese a chiunque, solchè si facci a riflettere, che il danaio in realtà egli non è altro che un segno delle cose mercatabili; e per conseguenza dove la quantità di cotai segni aumenti, ciascun pezzo viene a rappresentare minor quantità di quelle robbe, di cui è destinato per segno; e dove diminuisca, ne viene a rappresentare una quantità maggiore. Quindi risulta, che a proporzione, che cresce la quantità del denaro, invilisce il suo pregio, e cresce ancor quello delle cose mercatabili; siccome per lo contrario a proporzione, che scema la sua copia, ne incarisce il pregio, e scema eziandio il valore delle robe, che rappresenta. Di fatti, a conoscere la quantità del denaro, se la copia delle ricchezze, che circola in una Nazione, l'unico più accertato mezzo si è quello, di por mente al valor delle cose; imperciocchè dove si ritrovi aumentato, dinota esser la copia, e la dovizia de' segni circolanti cresciuta; e dove si vegga diminuito, significa esservi penuria di danaio, e seguentemente picciola, e lenta la circolazione.

Posto ciò, come sia da negare, che il nostro Regno due secoli, e mezzo addietro era poverissimo al paragon di quello, che oggi si ritrova? e che colla povertà dello Stato era pur anche allora il pregio delle cose di gran lunga minore? Pruove irrefragabili di questa verità ne somministra d'ogni dove la Storia de' tempi trascorsi. Che altro se non questa ne reca il vedere, sicchè ai tempi degli Angioini un' oncia, la quale non conteneva più di sei ducati, riputavasi quantità così rimarchevole di danaio, che il furto di essa punivasi colla pena della morte. Chi non sappia considerare le circostanze di que' tempi, stimerà forse trop-

troppe barbaro Carlo d'Angiò, che fu l'autore di così fatta legge; quandochè in realtà fu egli un Principe assai culto, e di alti pensieri. Sotto gli Argonesi era bastante a sostenere con decoro la carica di Regio Ministro ne' supremi Tribunali della Capitale il soldo semplicissimo di 200., o 300. duc. all'anno, quandochè oggi appena basta quello di presso a duc. 2000. Matteo degli Affitti ne attesta, che 200. duc. era il soldo dell'avvocato de' poveri della G. C. della Vicaria, e 300. quello de' Giudici verso il 1510., e 1513., allorchè egli scrisse i suoi Comentarj su le Costituzioni del Regno. Questo medesimo Scrittore ne fa sapere altresì, che 100. oncie formavano per ordinario in que' tempi la dote delle figlie de' Magnati; e pure oggigiorno questa dote sarebbe sufficiente appena, per collocare la figliuola di un'artiere. La ragione di cotanta varietà non altronde proviene, che dalla scarsezza del denaio in que' tempi, e dalla copia maggiore de' nostri; mentre allora, essendo poco il denaro, a proporzione della scarsezza di quello, andavano tutte l'altre cose a bassissimo prezzo; a tal che con un ducato erasi al caso di aver quella roba, che oggi non potrebbesi avere per dieci.

Ed in vero, è ciò tanto certo, che da un bando publicatosi a' 15. di novembre del 1486. sotto Ferdinando d'Aragona (1), si rileva, che l'orzo, secondo l'affisa, vendeasi a grani sedici l'omolo in quella circostanza d'indicibile scarsezza, che ora fa valerlo a carlini dodici. In un altro bando poi emanato in questa Capitale nel 1509. dal Vicerè D. Giovanni d'Aragona, Conte di Ripacorfa, vi si legge il seguente capitolo: *Che quando scaglia la farina per guerra, o carestia, o per indisposizione di stagione da cinque carlini an su al tumulto, non si debbiano fare taralli, susamelli, cappelule, maccarune, trii, vermicelli, nè altra cosa di pasta, excepto in caso de' necessità de' malati, fatto pena de' mercede Augustale la prima volta, la seconda de' uno Augustale, la terza privata de' quello esercizio in perpetuo (2).* In questo bando elleno due son le cose degne da notarsi al proposito. La prima, che il prezzo della farina, fuori delle critiche circostanze di carestia, di guerra, o di peste, non era che di cinque carlini

(1) Fol.

(2) Capitoli del ben vivere fol. 1.

al tomolo ; quando a' nostri di nelle più abbondanti raccolte il prezzo corrente non suol' essere mai meno di carlini venti all' incirca . E questa non è una varietà rimarchevolissima , tutta proveniente dalla ragione de' tempi ? L' altra cosa notabile poi si è la pena impostasi col bando a' trasgressori di mezzo augustale , che vale a dire di sette carlini e mezzo: pena , che , se oggidì si minacciasse , moverebbe alle persone più vili senza forse le risa . Tanta è la varietà della ragione de' tempi , dacchè a di nostri la copia del denaro è maggiore .

Questo medesimo divario , senza troppo dilungarmi, si ravvisa pur' anche nella precisione del prezzo del pesce. Dall' assise, dateci dalla Città negli anni 1542., 1559., e 1562., abbiamo, che l' ordinario prezzo era quel di due , di tre , o al più di quattro grani al rotolo per' i pesci della più squisita qualità (1) . Di presente all' incontro dove son più somiglievoli prezzi? E chi non sa per esperienza , che si paga per il pesce un prezzo almen dieci volte maggiore ? Qual meraviglia è adunque , che la gabella del Reale oggidì ritragga molto più di quello , che allora esigeva? L' esazione sua, venendo regolata sul prezzo , ed essendo questo dieci volte maggiore di quel di prima, egli necessariamente ha dovuto essere altrettanto maggiore l' aumento della sua rendita ; ed ha dovuto esserlo per l' indispensabile ordinaria seguela del natural movimento , che la ragion de' tempi ha recato . Lungi adunque dal potersi l' attuale accrescimento della rendita riferire all' immaginato eccesso della giurisdizione sua , egli è un' appendice della varia condizione de' tempi .

Di fatti giova qui opportunamente avvertire , che somiglievole cambiamento non è solo pel nostro Regno , ma generalmente per tutta l' Europa ; dacchè nel 1536. fu scoperto il Perù da Francesco Pizarra , d' onde si ritrasse indicibile quantità d' oro, che trasportata in Ispagna , e da colà passata per via di commercio presso l' altre Nazioni , e presso noi ancora , rese in tutt' i luoghi più copioso il danajo , e con ciò fece a proporzione incarire il prezzo delle robe . Moltissimi valenti uomini sonosi essi applicati a formare il calcolo di questo cambiamento , che secondo la comune opinione si reca dieci volte maggiore ; ma il famoso Giovanni Bodino meglio di ogni altro ne ha favellato . Il suo dire non è breve ; ma a convincer dell'

in

(1) *Fol.*

in tutto il procurator fiscale, che sull'opposizione dell'aumento della rendita mostra di fare gran fondamento, dovrà esser compatito, se non lascio di trascriverne l'intero tenore; che, per maggior comodo di chiunque altro, dovrà leggere quella mia scrittura, ho stimato di recar tradotto nel nostro idioma dal Francese, comechè più preciso dell'original latino.

Egli così dice: *Molti s'ingannano nel volere, che i tributi debbano ridursi a quel segno, in cui erano ai tempi di Luigi XII; nè capiscono, che i pregi di tutte le cose sono dieci volte maggiori di quello, che erano allora, per la gran copia dell'oro, e dell'argento, che, trasportata dall'Indie occidentali nell'Europa, rende più vile la stima dell'oro, e dell'altro metallo. Imperocchè quanto maggiore è l'affluenza di alcune cose, tanto più vile dee di necessità essere il loro pregio, siccome abbiám noi dimostrato in un libro scritto contro i paradossi di Malastretto: e questo può agevolmente chiarirsi con le pubbliche scritture, e con le nostre leggi municipali, in cui trattasi del prezzo delle cose. Si legge nelle scritture de' pubblici conti, che si renderono sotto l'impero di S. Ludovico, che al Cancelliere di Francia, per lo viatico di un giorno, furono pagati sette soldi parigini, co' quali sosteneva non solamente se stesso, ma ancora i cavalli, i famigliari, e l'rimanente servitorame necessario al suo viaggio. Abbiám dimostrato, che il Re Carlo V. non pagò al Conte più di 131 m. scudi per la Città, e per lo territorio di Auerre, il di cui prezzo ora potrebb'essere trenta volte maggiore. Abbiám similmente detto, che Filippo I. comprò per 60 m. scudi dal Duca Herpin la Città di Berry, e l'intero territorio. Tralascio di ridire tutte quelle cose, che diffusamente si sono trattate in quel libro.*

In quei luoghi, ne quali abbonda l'oro, e l'argento, ivi i poderi si comprano a più caro prezzo. Così, soggiogata la Macedonia, avendo Paolo Emilio trasportato in Roma una infinita quantità di oro, e di argento, in un istante cominciarono i prezzi de' servitori a stimarsi tre volte più che prima. E cento anni dopo, avendo Cesare recato in Roma le ricchezze d'Egitto, cominciarono anche in un istante a scemarsi le usure, e ad aumentarsi i prezzi de' poderi. Ma allorchè Francesco Pizarra ebbe soggiogato il Perù, diceasi, che si vide così grande abbondanza di oro, e di argento, che un barile di vino si stimava 300. scudi di Spagna, un mantello Spagnuolo mille scudi, un cavallo scimila; e questo appunto per le immenze ricchezze di quella Regione: le quali parebbero sem-
bra-

brare incredibili, se non ne somministrassero i chiari argomenti l'istoria delle Indie, ed i pubblici conti; donde si ricava, che furono ritratti dal solo Re Atabalippe 43. milioni settecentocinquantamila lire torinesi, oltre dell'altre ricchezze, dieci volte maggiori, che predarono i privati, i capitani, i soldati, e gl'istessi Questori, secondochè ricavò da' pubblici conti Agostino Zarata. Dalla Spagna vien trasportata nella Francia una gran copia di oro, e di argento, mentre di què si manda nella Spagna una gran quantità di frumento, e di ogni sorta di manifatture, e mercanzie. Quindi di necessità è avvenuto, che la Francia abbondi di oro, e di argento, i pregi delle cose sieno accresciuti, e sieno divenuti maggiori la mercede, e'l salario degli operarij, e si sieno stabiliti maggiori stipendj a' Magistrati, ed a' Militari. Posciacchè coloro, che de'frutti de' loro poderi aveano riportato nel censo cento scudi, da' medesimi frutti ne ritrarrebbero mille.

Quindi sono nati gli errori non solamente del volgo, m' ancora di coloro, i quali misurano l'annona, e la grascia, e'l vitto di ciascuna famiglia sul piede, e su i prezzi degli antichi tempi. Imperocchè quelle quattrocento trentasettemila, e cinquecento lire torinesi, che si ritraevano a' tempi del Re Carlo VI. da' frutti de' pubblici predj, e dalle gabelle, e tributi, non sono molto meno de' tredici milioni cento venticinque mila lire torinesi, che sotto il Regno di Carlo IX. si sono ritratte dall' intero pubblico peculio nell' anno 1574. ; se vogliansi paragonare i prezzi delle cose di questo, e di quel tempo, quantunque questa somma contiene in se trenta volte quell'altra. E pure nell' uno, e nell' altro tempo il Popolo si è doluto di essere oppresso dalla gravezza de' tributi. Similmente quando S. Ludovico fu preso dal Soldano di Egitto, poco men che trecento anni addietro, fu stabilito il prezzo per la persona reale di cinquecentomila lire torinesi. Per la persona del Re Giovanni, preso dagl' Inglese, di otto milioni settecentocinquantamila. Per lo Re Francesco I. di tre milioni cinquecentomila. Per questo fu stabilito meno, che per quello, perchè portò in sua casa la sorella dell' Imperador Carlo V., e cedè la Fiandra. Per sei anni non si tralasciò fatica nella Francia in raccorsi per la libertà di Giovanni quella gran quantità di danaro, perciocchè ve n' era infinita scarsezza. Ma Francesco mandò il prezzo della sua libertà nella Spagna nel medesimo anno, che fe la pace. L' istesso si dee giudicare dell' annua pensione, che fu stabilita a Carlo il Bello, figlio del Re Filippo, di cinquemila lire torinesi; la quale non dee sembrar minore di quella,

la, che fu stabilita prima ad Errico, dappoi a Francesco, Duca d'Angiò, cioè di centomila lire torinesi, non solamente per gli prezzi delle cose, ma ancora perchè la lira tornese fu quasi quattro volte maggiore a tempi del Re Filippo di quelch'era sotto il Regno di Carlo IX. E molto più lauta vita potea menarsi sotto il Regno di Filippo con quella pensione, che ho detto, che con l'altra, che fu da Carlo IX. pagata a suoi fratelli, la quale per tal cagione fu in certa maniera necessario di aumentarsi. Imperocchè calcolando io da Segretario di Francesco, Duca di Angiò, e di Fiandra, i suoi introiti, ritrovai essersi da Percettori ritratto nell'anno 1581. seicento dodicimila lire da quel, che gli fu dato dalla Regal munificenza.

La dote assegnata alle sorelle di Carlo IX., in somma di quattrocentomila de' nostri scudi per cadauna, è minore delle dote delle figlie del Re Carlo V., che furono di sessantamila per ciascheduna; sì perchè gli scudi di quel tempo erano migliori de' nostri, come ancora perchè i prezzi delle cose furono dieci volte più bassi sotto il Regno di Carlo V. di quello, che fossero in tempo di Carlo IX.. Si troverà essere non dissimile la condizione degli altri Paesi; e quindi se ne dovrà formare l'istesso giudizio (1).

Non altrimenti ragiona pur' anche su questo soggetto Samuele Puffendorf, le cui parole trasportate dall'idioma franzese al nostro sono le seguenti. Quindi si conosce la maniera, con cui debba decidersi la proposta quistione: S'è giusto, che un fondo, ch'era stimato cento scudi dugento anni fa, valga più oggi, essendo dall'altra parte tutte le cose uguali? E se un'opera, ch'era allora ben pagata uno scudo, oggi meriti prezzo troppo maggiore? Vi ha di que', che lo niegano per la ragione, che gli scudi di oggi sono del medesimo peso, della medesima lega, ed hanno il medesimo nome, e la medesima forma, che gli antichi. Ma qui conviene considerare, che nel corso degli ultimi due secoli ci è venuta dalle Indie, e dall'Africa una sì gran quantità di oro, e di argento, e che si è tirato ancora tanto di argento dalle nostre miniere di Europa, e che il valore intrinseco delle monete è a poco a poco considerabilmente diminuito; dimodochè, secondo il calcolo di un' autor moderno, tutto dee valere oggidì dieci volte più di quel che valea prima, a cagione dell'abbondanza dell'oro, e dell'argento; dunque conviene, essendo dall'altra parte le cose uguali, di au-

F

men-

(1) Bodino de Rep. lib. VI. cap. II.

mentare, seguendo questa proporzione, il prezzo delle terre, e'l salario degli operarij.

Supponiamo, che in un paese, dove tutto il commercio si fa con un semplice cambio di derrate, e di mercanzie, vi sia poco vino, e molto frumento: in tal caso si darà una gran misura di frumento per un picciolo orciuolo di vino. Ma se si mette moltissima cura in ben coltivare le vigne, ed in piantarne delle nuove, di forse che a capo di qualche anno si raccolgano più uve, che non si raccoglievano prima, allora senza contraddizione si darà una maggior misura di vino per la medesima quantità di frumento. Per la stessa ragione qualora in un paese vi è generalmente poco danaro in paragone delle altre cose, bisogna dare molte di tali cose per una picciola somma. Ma istochè il danaro gira in maggior quantità, le medesime cose debbono essere pagate più. Imperocchè la materia delle monete potendo entrare, ed entrando ordinariamente nel commercio per la suo valor proprio, ed intrinseco, come le altre sorte di mercanzie, questo valore dee crescere, o diminuirsi, secondochè vi è poco, o molt' oro &c. (1).

Uniforme al pensare di questi due grandi uomini fu quello de' più dotti Comentatori del Grozio, come altresì opinarono Gaspare Zieglero, l' Otomano, ed altri; dopo de' quali scrivendo il Muratori la sua pregiatissima opera *Della Pubblica felicità*, fec'egli le seguenti riflessioni. Dovrebbe nuotare oramai l' Europa nell' abbondanza delle ricchezze inestimabili, perchè nello spazio di circa dugento cinquanta prossimi passati anni l' oro, ed argento portato a questa parte del Mondo ascende a milioni di milioni. E pure non è così. Prima che si scoprissero l' Indie Occidentali, certo è, che molto minore era in Europa il peculio monetario, che a giorni nostri. Certo è altresì, che per quella scoperta crebbe a dismisura esso peculio; ed oggidì abbondando più l' oro, e l' argenta, dieci volte più se ne impiega di quel, che anticamente si faceva, per comperare l' istessa merce, o stabile. Tuttavia noi non troviamo fra gli Europei quelle montagne di preziosi metalli, che ci dovrebbero essere (2).

L'ab-

(1) Puff. de jur. n. & g. lib. 5. cap. 1. §. 16.

(2) Murat. nella Pub. fol. cap. 24. n. 3.

L'abbondanza dunque dell'oro, e del genere monetario ha cagionato presso di noi quello stesso, che in tutta l'Europa generalmente ha prodotto del pari, facendo crescere i prezzi delle cose per lo meno dieci volte più di quello, ch'eran di prima. Per questo solo riguardo intanto la rendita dell'Arrendamento del Reale ha dovuto ella divenire almeno dieci volte maggiore di quel, che un tempo non era. Ed in vista di ciò, come si può mai ricorrere all'eccesso della giurisdizione? Se l'accrescimento è provenuto dalla ragione de' tempi, che han fatto incarire i prezzi cotanto, chi non vede, che i denunzianti coll'accennato motivo procurano essi di forzare con ostinato contorcimento l'evidenza, e la ragione? Ma ciò è tanto più vero, in quanto che da circa due secoli e mezzo a questa banda la Città di Napoli si è resa di gran lunga più popolata; e specialmente, allorchè per le famose corriere di Dragut Rays, dal 1540. fino al 1563., tutti gli abitanti delle vicine Costiere vi accorsero; a tal che si veggono l'ampliazioni della Città di tempo in tempo già fatte, che senza forse ne han duplicata l'estensione. Cresciuto il Popolo, ha dovuto di necessità crescere il consumo de' generi, e con esso aumentarsi le gabelle. Anche da quest'altra cagione per tanto la gabella del Reale ha ricevuto dell'incremento. Di fatti col crescer della popolazione, e del consumo del pesce, si è veduta presso noi perfezionare l'arte della pesca; dimodochè, al riferir di Toro, nel 1643. s'introdussero le Tartane Francesi.

Una vanità, ed un puro sogno d'infermi adunque racchiude il preteso motivo, che si è voluto ritrarre dall'aumento della rendita. In vero dove ben si risguardi, malgrado l'accennate cagioni, la rendita dell'Arrendamento del Reale non è giunta nè pure a qual segno, che avrebbe dovuto al paragone di alcune altre gabelle. Ne attesta il Reggente Moles nelle decisioni della Regia Camera, che la gabella de' Cavalli, vendutasi da Ferdinando I. di Aragona per ducati 500., e che rendeva soli ducati 72. all'anno, era avanzata verso il 1560. niente meno che alla rendita di annui duc. 800. (1); ed oggi gli annui ducati 1000. sorpassa. La gabella delle Sbarre, ovvero de' Censali, che rendea nel 1498. annui ducati 1800., ai tempi del riferito Reggente Moles giunse fino a duc. 21918. (2); e di

(1) Moles §. 11. de gab. equ.

(2) Idem §. 12. de gab. sbar.

presente da la rendita di annui ducati 40.mila; dal che si vede, che il ritratto di questa gabella è divenuto ventiquattro volte maggiore di quello del 1498., senza che potesse dirsi, che vi fusse stata usurpazione, od eccesso di confini. Ecco per tutte le vie dileguate le obbiezioni del Fisco, e dileguato insieme il fantasma, che l'Arrendamento del Reale attentato avesse per l'addietro un'esazione indoverosa, ed illecita, ed ecceduto i confini della giuridizion sua. Cotesto assunto si è dimostrato una vanità, e per conseguenza non rimane quì altro a ridire. Passo intanto all'immaginato eccesso del Grano a rotolo.

Vanità del preteso eccesso per quanto riguarda il Grano a rotolo.

SI vuole da' dinunzianti, che questo Arrendamento non possa esigere il dazio, se non se per i pesci pescati tra lo spazio di 30. miglia; e che avendolo esatto generalmente per tutt' i pesci portati n' Napoli da' mari lontani, ed oltre a quel termine, debba sì fatta esazione riputarfi ingiusta, ed usurpata. Questo è in breve tutto il fondamento della dinunzia; la cui vanità, non essendo noi all' oscuro dell' introduzione di questa gabella, come accadeva per l'altra del Reale, senza brigarci di molto, si rileva dal ricordarsi unicamente dell' origine di questo dazio, il quale non fu da se solo introdotto per lo pesce, ma fu bensì una parte della generale imposizione sopra tutt' i comestibili, che in Napoli s'immetteano. Eccone la fedelissima Storia.

Questa Città, precedente il Regio assenso, da circa due secoli e mezzo addietro, impose il dazio di un danaio per ogni rotolo di comestibili nella Capitale introdotti, fra quali andò anche compreso il pesce. Seguentemente vi aggiunse altri due danari, che uniti alla prima imposizione composero un tornese a rotolo. Quindi vi sopraggiunse un' altro tornese, onde avanzò il dazio ad un grano. A questo dazio su i comestibili fu aggiunto finalmente un' altro grano, sicchè formossi il vestigale di due grani a rotolo. Da questo Arrendamento generale fu int' seguito dalla Città divisa, e separata quell' esazione, che i pesci riguardava; e fu data *in solutum* a' suoi creditori per lo capitale di duc. 552125. 20., coll' annualità di duc. 22085. 8., alla ragione del 4. per 100., mercè di un pub-

blico istrumento rogato per mano di notar Francescantonio Stinga di Napoli. Di questo fatto non dubita nè pure il Fisco nell'acennata sua istanza; ed oltre dal rilevarsi coll'ultima evidenza da' legittimi documenti esibiti negli atti, viene altresì uniformemente contestato dall'Ageta su le decisioni del Reggente Moles (1). In coral guisa dunque di un Arrendamento solo, e generale, qual'egli era prima, se ne formarono due, cioè il primo delle due grana a rotolo su tutti gli altri comestibili, del pesce all'in fuori; ed il secondo delle rimanenti due grana a rotolo sul pesce. I quali poscia furono, per le note commozioni Popolari, ambidue ridotti alla metà nel 1649., onde rimasero ad un sol grano a rotolo così l'uno, che l'altro.

Se l'Arrendamento del grano a rotolo sul pesce adunque, non può dubitarsi, che avesse avuto comune l'origine coll'Arrendamento del grano a rotolo su gli altri comestibili, del quale fu egli una parte; e questo Arrendamento non si è mai dubitato, che abbia sempre avuto uniformemente il dritto di esigere il suo dazio nell'immissione de' generi, come a' dinunzianti può saltare in testa, che per quello non abbia ad esser lo stesso? Tanto l'uno, che l'altro Arrendamento in fatti han sempre esatto, secondo il sistema generale delle gabelle, per tutt' i rispettivi generi, che sonosi immessi nella Capitale, ne' suoi Casali, e distretti, da qualunque luogo fossero trasportati.

Quindi nella Pramm. 7. de vectigal. & gabel., emanata il 23. di gennaio del 1630., si favella in generale dell'intero dazio delle due grana a rotolo, comprensivo di amenduni gli Arrendamenti; e nel §. 16., venendosi a parlare specialmente del dazio del pesce, nettamente si spiega la generalità dell'esazione sua per tutto il pesce, che in Napoli s'introduce. Le proprie parole della Prammatica son queste: *Item, che tutt' i pescatori, ricattieri, pescivendoli, ed altre persone simili, che porteranno pesce in Napoli, suoi casali, pertinenze, e distretto, fresco, e salato, tanto per mare, come per terra, tanto di dì, come di notte, tanto per vendere, come per donare, que' che gli porteranno per mare, avanti che gli scaricbino dalle barche, e posino in terra, abbiano a dare notizia a detto arrendatore, e suoi ufficiali intesamente, e senza diminuzione alcuna; e da poi che avranno dato notizia, restò tramite*

(1) §. 13. num. 44. & seq.

debbano portare tutto il pesce , e farlo pesare alla statera del grano per rotolo , e pagare il diritto di detta gabella ; e chi contravverrà , ipso facto incorra alla pena di onze quattro , e di perdere tutto il pesce predetto, da esigersi , ed applicarsi ut supra. Placet , exceptis piscibus , qui portantur ad donandum , dummodo cum effectu donentur.

In vista di tutto ciò io non credo , che possa restarvi ombra di dubbio , essere un' aperto delirio l'immaginata ristizion de' confini dell' Arrendamento del grano a rotolo ; la cui mercè i denunzianti han foggiato , che il suo dritto sia unicamente ristretto ad esigere il dazio sul solo pesce pescato nel ricinto di 30. miglia . Posta la vanità della pretesa ristizione , affatto non può esservi contrasto , che del pari svanito rimanga il supposto eccesso della giuridizione . Di fatti , qual' eccesso potrebbe mai considerarsi , quantunque siate l' Arrendamento del pesce non ha fatto altro , ch' esigere il dritto nell' immissione , appunto come si esigeva pria della separazion sua dall' imposizione generale de' comestibili ?

MAlgrado però l'evidenza di questi motivi , non lasciano i denunzianti le solite ostinate ricerche , per sostenere il proprio assunto . Ricorrono essi al tenore di un bando publicatosi non più in la che nel 1694. dal regio consigliere D. Giuseppe de Claves , delegato dell' Arrendamento , le cui parole son' elleno : *Item , che tutti li pescatori di qualsivoglia ordegne , che pescheranno per 30. miglia attorno questa Città , non debbano vendere pesce a qualsivoglia persona , nè ad accattatori , nè a recattieri sotto qualsivoglia colore , sotto la pena descritta &c. (1)* . Dal tenore di questo bando , possiam dire recentissimo , poichè vi si mentova il distretto di 30. miglia , si fan quindi lecito di ritrarre la pretesa ristizione .

Io non ho bisogno di molto , per dileguare un così fatto argomento . Dalle trascritte parole del bando , non so vedere , come si possa ritrarre la conseguenza , che i denunzianti ne tirano . Il bando , lungi dal profigger confini all'esazione dell' Arrendamento , proibisce soltanto la vendita de' pesci pescati fra il ricinto di 30. miglia ; e la proibisce , come parlando del Reale ho di sopra chiramants di-

mo.

(1) Fol. 3. proc. 1. vol.

mostrato, all' uopo di averfi a portare necessariamente in Napoli, per la grafia del Pubblico. Sul tenore del bando intanto, e dell' accennata proibizione, l' unica, e sola concludente risulta, che senzatamente ragionando può ben ricavarfi, ella è, che il pesce pescatosi, oltre a quel confine, fusse libero per trasportarsi a vendere in qualunque altra Città; ma non mai da ciò potrebbe venirne del pari, che quel pesce, il quale può trasportarsi altrove, se in Napoli s' immetta, debba esser' egli esente dal dazio. Queste due posizioni affatto non han fra loro nulla di comune, anzi son' elleno tanto diverse, quanto la luna co' granchi. Quindi la conseguenza de' sostenitori della dinunzia va di trasalto.

Ed in realtà, che le parole di quel bando, in cui si novera il distretto delle 30. miglia, sien elleno dell' in tutto relative al quasi jus proibitivo, di cui la Città, per la sua grafia, fa uso, oltre alle cose accennate di sopra, si rende maggiormente chiaro dal tenore degli altri bandi, pubblicati dalla Città medesima. In quello del 1616. vi si leggono i seguenti capi, che con evidenza lo manifestano: *Item, che nissuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, possa comprare pesce trenta miglia attorno questa fedelissima Città, nè per mare, nè per terra, per venderlo ad altri, o portarlo in altra terre, ma questo solo si permette a quelli, che saranno matricolati, per portarlo a questa Città alle Pierre recto tramite, sotto pena di galera. Item, che li pescatori, che pescheranno infra le 30. miglia, non possono portare detto pesce, se non in questa Città, levato però quello, che bisognerà per uso delle Terre, ed Isole, dove pescheranno, sotto pena di frusta (1).*

In un' altro bando poi emanatosi nel 1673. vi si spiega finanche il motivo dell' accennata proibizione fra le 30. miglia, col dirsi: *Perchè si è veduto con esperienza, che per la moltitudine delli compratori del pesce, che vanno nelli luoghi, dove si pesca, a comprare il pesce, e quello poi portano a vendere nelli luoghi di marina, o dentro terra, del che questa fedelissima Città viene a patir penuria, ed incomodo grande della grassa; perciò col presente bando, valituro per ogni tempo, si ordina, che nessuna persona di qualsivoglia grado, stato, o condizione, che sia, possa*

(1) Fol. . . .

comprar pesce di qualsivoglia sorte per 30. miglia attorno questa Città, nè per mare, nè per terra &c. (1). Or può egli mai dubitarsi, che le parole di quel bando, che si reca del 1694., e di cui fanno uso i dinunzianti, sia relativo agli antecedenti riferiti bandi della Città, che riguardano la pubblica grascia? Si conferma sempre più questa verità dal tenore medesimo dei providi stabilimenti delle nostre Prammatiche, delle quali specialmente è d'attendersi quella, ch'è registrata nel n. 46. sotto il titolo, *de annona*. Bisogna quindi confessare, che la pretesa limitazione dell'Arrendamento del Grano a rotolo sia non che priva di qualunque sostegno, ma contraria diametralmente all'evidenza; e fondata soltanto su quel grossolano equivoco, su cui del pari abbiam di sopra veduto essersi foggata la fantastica ristrizione dell'Arrendamento del Reale.

Per le cose dette non è adunque da porre in contesa, che dove non regga l'immaginata ristrizione, egli non regge nè pure il preteso eccesso. Anzi, per quanto si appartiene al Grano a rotolo, evvi la circostanza, che i dinunzianti non sono nè pure al caso di ricorrere all'accrescimento dell'attual rendita, poichè in questo Arrendamento la rendita d'oggi è di gran lunga minore dell'antica. Ricordiamci a tal uopo, che questa gabella, essendo presso la Città, ed esigendo due grana a rotolo, rendeva nientemeno che ducati 22085.: quella somma per l'appunto, per cui fu data *insolutum* a' creditori della medesima Città, in compenso del capitale di ducati 552125. 20., alla ragione del 4. per 100.. Egli è vero, che in seguola delle note rivoluzioni Popolari si ridusse alla metà, onde in vece di due non venne più ad esigere che un fol grano a rotolo; ma è verissimo altresì, che, seguendo anche il calcolo dell'accennata minorazione, *ceteris paribus*, render dovrebbe almeno la metà di quel, che prima rendeva, cioè a dire ducati 11042. 50.; che raggiugnerebbe il fruttato del 2. per 100.. Il fatto però sta, che la rendita presente, siccome appare dalla fede del Computante (2), non giugne a questa metà, e soltanto raggiuglia il frutto dell'1. 43'. per 100.; d'onde si vede apertamente, che, lungi dall'esser cresciuta, è anzi mino-
ra-

(1) *Fol.* . . .

(2) *Fol.* . .

rata: il che convince con evidenza palpabilissima la falsità del preteso eccesso. Ma qual' eccesso sia da considerare nella precisione, in cui siamo, se manca interamente il fatto: e l'opporci-
 cioda' proprietarij ad altro non sia valevole, che a risvegliar loro nell'animo quel giusto dolore, che provano in considerando, di avere impiegato la rimarchevolissima somma di duc. 552125.20., la quale da tanto tempo gli è divenuta sterilissima, per procacciarsi, quasi per giunta alla derrata, l'abominevole taccia di usurpatóri. Più di tanto non occorre, che io dica.

DOpo aver dimostrato, essere una sola, ed un sogno de' sostenitori della dinuncia il preteso eccesso della rispettiva giurisdizione, così per l'uno, come per l'altro Arrendamento, non occorre, che io più oltre m'intrattenga nell'esaminare il voluto contrapposimento dell'indebite maggiori esazioni, sul cui fondamento è piaciuto di stabilire la pretesa incorporazione al Fisco. Dirottata la base, parmi, che gli esami di coteste seguele non sien più del caso, benchè fossero da per loro essenzialmente insipide, e malagiare. Chiudo quindi su questo punto le mie ricerche col ripetere, che amenduni gli Arrendamenti del Grano a rotolo, e del Reale non abbian giammai attentato di ecceder gli ufati confini delle rispettive esazioni loro; e che su questo proposito gli attacchi del Fisco, anche all'in fuori della costantissima ripugnanza del fatto, incontrano eziandio l'ostacolo insuperabile della centenaria, che sorge dall'uniforme osservanza, e dall'antichissimo inveterato possesso di amenduni gli Arrendamenti già fin da quel tempo, di cui non v'è memoria in contrario. Quando tutt'altre ragioni adunque mancassero, i divisa-
 ti Arrendamenti sarebbero troppo sicuri da qualunque molestia Fiscale, mentre nella precisione, in cui siamo, i suoi movimenti veggonsi arrestati dal voler delle leggi, mercè la risaputa Grazia del 1720., confermata dall'Augustissimo Re Carlo Borbone nel 1744. Le parole della Grazia, che io mi fo pregio di ricordare per chiusura di questo §., sono le seguenti: *Reffes-
 sionem sive immemorabilem, sive centenariam procedere contra Fiscum, & tutos reddere possessores bonorum, & jurium feudali-
 um, vel Regalium a quacunque molestia Regii Fiscii, etiam si constaret de titulo vitioso, infecto, vel invalido.*

S. II.

*Non regge nè pure la pretesione Fiscale, che riguarda la verifica-
zione del soddisfacimento del
prezzo degli uffizj transatti
nel 1656.; ed il pagamen-
to del prezzo de' nuovi
ufficj creati dopo la
cennata transa-
zione.*

Questa pretesione del Fisco, riguardante gli uffizj, forma, come nel principio si è detto, il quarto capo della dinunzia. Per ben' intenderne colla dovuta precisione il soggetto, e la sentenza, sia che io mi inoltra nell' esame delle sue parti, stimo di cominciare dal fatto.

I due mentovati Arrendamenti del pesce, giusta la forma prescritta dalle Regie Prammatiche, e l' antichissimo necessario costume, faceano, come fanno tuttavia, l' elazione de' rispettivi dazj, per mezzo di alcune persone a tal uopo destinate, le quali comunemente su in uso chiamarsi sempremai, e si chiamano ancora uffiziali delle gabelle. Nell' anno 1656. pretese il Fisco, che pagato gli si fusse il prezzo di que' tali uffizj, che i rispettivi servienti dell' uno, e dell' altro Arrendamento investivano, in servizio delle gabelle, piacendogli di riputarli come uffizj creati di pianta: ed uffizj nel significato di quelli, cui alcuna parte di giurisdizione va annessa, e sono della regalia del Principe. Videro fin da prima i possessori degli Arrendamenti la stranezza di cotesta pretesione Fiscale, da cui niun danno potea recarsi loro, mentre non v' era bisogno di molto ad intendere, che

che dove que' tali ministerj, addetti all' amministrazione degl' interessi delle rispettive gabelle, per lo nudo nome di uffiziali, che gl' incaricati avean dall' uso, avesser dovuto considerarsi come uffizj di regalia del Sovrano; tali ancora stati farebbero, contro al buon senso, ed alla ragione, tutti generalmente gl' incarichi dell' istessa natura, che occupano i fattori, gli agenti, i maestri di casa, gli esattori, i razionali, ed altre persone addette al servizio delle case de' Signori, de' gentiluomini, e de' mercatanti, per non dir nulla, e de' pubblici Bauchi, e della Comunità, e de' Luoghi pii.

Malgrado però l' evidenza della ragione troppo chiara, vi si trovò pur' egli uno tra' Governatori dell' Arrendamento del grano a rotolo, D. Diego Chyros y Mayorca, il quale, benchè perfuasiissimo del torto manifesto del Fisco, volle nondimeno, per altri oggetti, dalla giustizia interamente prescindere. Questi, essendosi avveduto, che allora il Governo era in circostanze premurose di danaio, da se solo con generosa prudenza nel dì 26. di febbrajo venne ad una transazione col Conte di Castiglia, in quel tempo Vicerè del Regno; transazione, la quale fu solennemente convenuta, e stipulata. Nell' istromento il suddetto Governatore del grano a rotolo disse, ch' egli presentava, che quegli uffizj non erano di regalia di S. M., che Dio guardi, ma solamente diligenze, che i signori Governatori son' obbligati di fare per l' Arrendamento . . . niente di meno per non litigare, ed atteso che l' eccellentissimo Signor Vicerè avea fatta la grazia al detto Arrendamento, per suo biglietto, di dividerlo dal Reale, dovea offerirli comprare detti uffizj dalla Regia Corte, **CITRA PREGIUDIZIO DELLE RAGIONI DI DETTO ARRENDAMENTO, QUALI SEMPRE RESTINO IN PIEDI, E NON S' INTENDA A QUELLE DEROGATO, ED A MAGGIOR CAUTELA, E NON ALTRIMENTI, AD EVITANDUM EVITANDA, E PER SOCCORRERE S. M. NELLI PRESENTI BISOGNI DI GUERRA**, come fedel vassallo della M. S. era rimasto contento far la compra di detti uffizj, e sia transigerse, e per causa di detta transazione pagare ducati 8124. 6. In cotale guisa stabilita la transazione, per parte dell' Arrendamento del grano a rotolo non si lasciò in seguito di adempire al soddisfacimento delle somme convenute, e promesse, onde fu posto fine alle pretese Fiscoali.

Da questo fatto i denunzianti, che si fan lecito di tutto, han pre-

prelo motivo di trarre il quarto capo della dinunzia, che non è di una natura diversa degli altri. Difficoltando il già seguito pagamento de' ducati 8124. 6., promessi colla transazione accennata, in primo luogo han preteso, che si dovesse verificare l'intera soddisfazione di quella somma; ed han posto in campo secondariamente, che debba pagarsi al Fisco il prezzo degli uffizj, che i medesimi Arrendamenti han creato dopo l'epoca di quella transazione. Or queste due ricerche son quelle, che forman lo stato della contesa proveniente dal quarto capo della dinunzia, riguardo agli uffizj. Partitamente ne farò io vedere l'ingiustizia, e la stranezza.

Non che si trova innegabilmente adempito il pagamento dei ducati 8124. 6., ma si è altresì pagata per isbaglio considerevole maggior somma, che deve il Fisco restituire.

Alla dimostrazione di questo punto basta la storica narrazione de' fatti, che forman il corso del giudizio di così fatta dinunzia. In nome del Fisco si dimandò in prima rotondamente la soddisfazione degl' interi ducati 8124. 6., prezzo degli uffizj transatti nel 1656. A cotesta dimanda risposer gli Arrendamenti, che il riferito prezzo erasi già soddisfatto; ed in pruova esibì una partita del banco del Salvatore di ducati 611. 3., pagatili da' signori Governatori del grano a rotolo ai 9. di maggio del 1662. alla Regia Corte, a compimento di qualche la medesima dovea conseguire così per lo prezzo degli uffizj, come per la rata di cassa militare per tutto febbraio di quell'anno. Cotesta partita fu ammessa, e ricevuta per finita cautela: ma seguentemente, malgrado ciò, risvegliarono i dinunzianti delle ricercate difficoltà. Posero in campo, che de' pagamenti fatti alla Regia Corte non dovessero ammettersi partite a saldo, ma che si bene si avessero a produrre altrettante partite, quanti fuser mai stat' i pagamenti; onde si chiese di ordinarli a' magnifici Governatori, che fra breve termine avesser' eglino esibito le partite de' pagamenti dell'intera somma de' ducati 8124. 6., e che inoltre si dovesse liquidar l'interesse per i pagamenti non fatti a tempo.

A somiglivoli pretenzioni, le quali pizzicavano di sovercheria, pur

pur vollero i Governatori degli Arrendamenti, che sfogo si dafse. Non senza gran fatica, e dispendj, usate ne' pubblici banchi le necessarie diligenze a rinvenir le partite di ciaschedun pagamento, finalmente avendole già tutte riunite, l'esibiron presso gli atti, facendo vedere colla maggior chiarezza del Mondo, che non solo era stato il Fisco soddisfatto de' duc. 8124. 6.; ma che altresì per abbaglio eragli stata pagata una ritenuta che vole maggior somma. Quindi chieser non solo, che la Regia Camera ordinato avesse, di non esser più oltre per questa causa molestati; anzi dimandarono, che si fusse obbligato il Fisco a restituire agli enunciati Arrendamenti tutte quelle somme, che per errore gli si eran pagate di più.

Il Fisco, avendo egli osservato le partite di banco prodottesi, e non potendo più negare il soddisfacimento della somma convenuta nella transazione, si ristrinse a volere colle sue istanze, che si fusse ordinato un conto scalare dell'interesse decorso per lo ritardato pagamento dei suddetti ducati 8124. 6. A tenore della ricerca Fiscale ne fu dal signor Presidente Commessario della causa, il Marchese Carlo Ruoti, commessa una seconda relazione al Razionale di Tomaso. Questi, adempiendo l'incarico ricevuto, sommò gli enunciati pagamenti fattis' in varie volte per lo prezzo degli uffizj, e vide, che recavan la somma totale di ducati 9573. 5. Per lo contrario a' ducati 8124. 6., convenuto prezzo degli uffizj, mercè la transazione, aggiungendo altri ducati 1163. 30., per lo preteso interesse scalare su i ritardati pagamenti, alla ragione del 7. per 100., formò così tra debito capitale, ed interessi, la somma di ducati 9287. 36. Quindi, mettendo al confronto cotesta somma, colla rubrica di debito, ascendente a ducati 9287. 36., e le somme pagate, che importavano ducati 9573. 5., fece comparire il pagamento maggiore del debito in ducati 285. 69. Cotesta relazione, benchè secondato avesse in tutto le mire del Fisco, non lasciò ella non per tanto di porre in chiaro la ragione degli Arrendamenti, mostrando, che il Fisco era stato interamente soddisfatto non solo del prezzo degli uffizj, e soddisfatto ancora del preteso interesse, quantunque men dovuto, ma che oltre a tutto ciò gli si erano per isbaglio pagati di più anche ducati 285. 69. (1). La

(1) La suddetta relazione del Razionale di Tomaso è al fogl. 246. proc. 1. vol.

La semplice narrazione di questi fatti non convince chiunque, che non abbia che ripetere il Fisco dagli enunciati Arrendamenti, per quanto si appartiene al soddisfacimento del prezzo degli uffizj, convenuto nella transazione del 1656. ? Ma se non ha che ripetere il Fisco, han senza dubbio gli Arrendamenti alcuna cosa da ripeter da lui. Avendo essi per errore pagato più di quanto, che doveano, uopo è, *conditione indebiti*, che lor si ritorni; e la Regia Camera colla sua imparziale giustizia non può fare a meno di deferirvi, avendolo essi dimandato. L'indebito pagato di più per errore, seguendo il piano dell'accennata medesima relazione, procurata dal Fisco, è nella somma di ducati 285. 69. Il giusto però non soffre, che in questo solo la restituzione si restringa. Il Razionale relatore ha egli nella sua relazione il credito fiscale aumentato colla giunta dell'interesse preteso, ascendente a duc. 1163.30., che per niun verso è dovuto. Affatto non è dovuto, perchè nell'istrumento del 1656. non si veggon promesse, o stabilite le usure. Quando anche convenute si fossero, menomo dritto non avrebbe il Fisco a poterle riscuotere, mentre giustificarebbe la dilazione del pagamento il non aver egli dal suo canto adempito ai patti stipulati; e la giustificarebbe ancora la nota inclemenza della pestilenza in quel frattempo avvenuta, onde rimasero attrassati, e sospesi tutt' i pagamenti fiscali.

Ed in vero non fu egli il Fisco, che promise con ispecial patto la ratifica di S. M. tra lo spazio di otto mesi; e che non curò di adempire? Non fu anche il Fisco medesimo, che obbligò di mantenere ai divisati Arrendamenti la perpetua osservanza dei Capitoli del Conte di Ognatte, i quali si vider quindi alterati coll' essersi all' Arrendamento del grano a rotolo tolta la prerogativa del proprio Delegato, che non fu possibile di riavere fino al 1742. ? Ma se il Fisco si trova in mora nell' adempimento degli obblighi suoi 'n quel contratto stipulati, e ciò, ne' rapporti di un contratto *ultra citroque obligatorio*, legittimo e giusto motivo recava di soprassedere la soddisfazione delle somme convenute; con qual coraggio si pretende l'interesse del ritardato pagamento? Questa senza dubbio è un' esorbitanza inudita.

Oltre a che, lasciando somiglievoli considerazioni da banda, come si pretende quell' interesse, quantunque fiato il ritardato soddisfacimento provenne da una forza maggiore, che tutt' i pagamenti sospese? Il contratto fu stipulato ai 26. di febbraio del

del 1656. . Contemporaneo a quest' epoca, forse improvviso il noto flagello della pestilenza, che tutta pose in iscompiglio, e la crimevole desolazione questa Città . Di fatti colla data de' 23. di maggio dello stesso anno 1656. veggonsi registrate nelle Prammatiche 15. , e 16. , sotto il titolo *de salubritate aeris*, le opportune disposizioni, che dal Governo si diedero nell' angustie di sì amara calamità : disposizioni, che, oltre alla formazione de' lazzeretti, alle barricate de' quartieri, ed altre infinite providenze, recarono altresì l' interdizione totale di qualunque commercio tra i cittadini. Somiglievole deplorabilissimo stato durò per tutto il 1657., allorchè, spento il contagio, rimase nuda, e dell' in tutto desolata la Città .

Ed in questa precisione chi non vede, che quel ritardato pagamento da una forza puramente maggiore, ed irresistibile provenne? Come fia tollerabile, che di quel ritardamento se ne voglia l' interesse? La regia Corte in quel rincontro non accordò ella universalmente il rilascio del quarto, non che per l'anno del contagio, ma per i successivi ancora fino al 1658., ed insieme la *soprassefforia* de' pagamenti fiscali, come rilevasi dalla *Pramm. 6. de iuribus, & exactionibus*? E seguentemente con decreto della Regia Camera, riferito nella *Pramm. 7.* dell' stesso titolo, non fu accordata la dilazione per lo riscuotimento de' residui fino al 14. di gennaio del 1669. ? Ingiustissimamente adunque si vuole quel preteso interesse del ritardato pagamento . E come no, se l' Arrendamento, malgrado l' esposte sciagure, pagò egli di anno in anno que' ducati 8124., il cui ultimo pagamento a saldo fu ai 29. di marzo del 1662., molto pria di spirare la pubblica general dilazione ai pagamenti fiscali accordata? Ecco per tanto, che, convincendosi d' ogni dove quell' interesse non dovuto, il di più pagato per errore, che dal Fisco restituir si deve, non è già di soli ducati 285. 69. , ma bensì di ducati 1448. 99.

Non è mio intendimento il più oltre dilungarmi su di ciò, col porre in vista tutte l'altre adeguate ragioni, che vi concorrono; bastandomi al presente uopo di averne accennato un saggio, affinchè i Signori della Regia Camera tocchino colle mani l' impertinenza della dinunzia. Impertinenza così sonora, che i dinunzianti hanno avuto il coraggio di promuovere, che dagli Arrendamenti si dovesse al Fisco il prezzo intero di quegli uffizj tramfatti nel 1656., quandochè all' esatto rindar de' conti, lungi di essere il Fisco
di

di menoma somma creditore , risulta anzi chiaro , e certo debitore in ducati 1448. 99. , che pagatigli per errore ha esatto di più , e che deve restituire . Io non credo , che possa darfi impudenza maggiore .

La pretensione del prezzo degli uffizj , creatisi dopo la transazione del 1656. , è dell' in tutto insufficiente .

NOn può mettersi affatto in dubbio , che gli Arrendamenti , sien di Corte , o di Città , passando nelle mani de' particolari , sempremai ritengano quelle medesime prerogative , delle quali godevano , quando erano presso alla Corte , o presso alla Città . Ciò è tanto certo , che potrebbe negarlo solamente chi non avesse contezza dell' economia del governo loro , distintamente prescritta nella *Pram. 27. de vectigal. , & gabel.* del 1649. . In questa , fra l' altre cose , al §.24. si dispone : *Cbe li detti Arrendamenti , Gabelle , ed imposizioni si amministrino cogli stessi privilegi , prerogative , e facoltà , che si amministravano per prima ; cioè quelle della Città colle prerogative della Città , quali tenevano per prima ; e quelle della Corte con quelle prerogative , quali tenevano per prima .* Ora è certo parimenti , che tanto l' Arrendamento del Reale , quanto quello del Grano a rotolo , in tempo , che il primo era presso alla Corte , ed il secondo era presso alla Città , non potean sussistere senza uffiziali , o sien persone addette al servizio , ed al ministero di essi ; e che per tutti e due vi erano i ministri , per far l' esazione dei rispettivi dazj , registrarne i conti , ed invigilare , che non si facesse loro alcuna frode . Quindi siegue , che questi Arrendamenti medesimi , essendo venuti poscia in poter de' privati , passarono colle medesime prerogative di prima ; e per conseguenza doverterò avere i medesimi uffiziali , e tutte le persone destinate al necessario disimpegno .

Essendo perciò in questi termini la faccenda , che mai pretende il Fisco ? Dove fonda egli la sua pretensione per lo pagamento del prezzo degli uffizj ? La sua dimanda non altronde proviene , se non se dal dirsi , che il dritto di creare gli uffizj sia del Sovrano , e non già de' privati . La mia risposta è però , che niente abbian di comune cogli uffizj di regalia del Principe que-
tali

ali ministerj, che investono i servienti delle gabelle, per agevolare l'esazione, regolare i conti, ed invigilare alle frodi. Questi fatti non sono uffizj nel senso, in cui vuole intenderli il Fisco co' suoi denunzianti; ed in quel senso ancora, nel quale favellano le Prammatiche, sotto il titolo *de officiis ad Regiam Majestatis collationem spectantibus*. Uffizj di regalia del Sovrano son tutti quelli, a quali è annessa alcuna giurisdizione. I ministri addetti al servizio degli Arrendamenti non son di ciò rivestiti, come ognun sa; e tutto il loro incarico è di badare all'esazione, ed all'esatto registro de' conti. Questi si dicono impropriamente uffizj, ed uffiziali; ond'è, che nelle Prammatiche si da loro con promiscua vicenda ora il nome di *Uffiziali*, ed ora di *Ministri*. Ed in vero non è da muover le risa il sentir dire, che sieno uffizj della Regalia del Principe quei dello scritturale, del pesatore, dell'esattore, del computante, o del guardiano? Di uffizj di questa sorte, e di uffiziali di questo carato non son' elleno, al pari degli Arrendamenti, fornite ancor le Case de' signori, de' gentiluomini, de' mercatanti, e di tutt' i luoghi pii? Non saprei quindi trovar la ragione della modestia de' denunzianti, che risparmian tutti costoro dalle ricerche della medesima denunzia, che contro agli accennati due Arrendamenti han proposto.

Ma qual prò di brigarmi su questo punto? Intenda il Fisco in quel senso, che più gli piace, l'indole degli uffizj di regalia del Sovrano, e degli uffizj di nome, per cui si quistiona, poichè certo è sempremai, che la creazione di essi a' medesimi Arrendamenti appartiene. Per quel, che riguarda il Reale, non è da porre in dubbio, che il Serenissimo Re Federico d'Aragona, concedendo coll'ampio suo privilegio la gabella del pesce, diede parimenti a' concessionarj la facoltà di crear somiglivoli uffiziali, necessarj per l'amministrazione della gabella; e gliela diede scvera da qualunque dipendenza dal Principe, e dalla sua Corte. Ciò chiaramente si ravvisa dall'istesso diploma, e con ispecialità si rileva da quelle parole, in cui disse: *Gabellano piscium integrans . . . & jura ejus omnia . . . donamus, tradimus, concedimus, & largimur, per eundem magnif. Berardinum, ejusque heredes predictas, & successores, & alios deputandos ab eis, retinendam, & ascendam, & jura illius omnia exigendum, percipiendum, consequendum, & habendum.* Or come potea la gabella dal concessionario Brancia, da suoi

ere-

eredi, e successori, e dalle persone da essi loro destinande *teneri, exerceri, & jura illius omnia exigi, percipi, consequi, & haberi*, senza che vi fossero quelli, che introitassero il dazio, che ne formassero il conto, che ne facessero i pagamenti, e che proibisser le frodi, ed i contrabbandi? Bisogna quindi esser privo d'intendimento, per non rilevare, che in quell'espressioni ampie cotanto, e significanti data si fusse ai concessionarj la facoltà di deputare tutti que' ministri, che loro bisognavano per l'amministrazione dell'Arrendamento, e senza de' quali non potea l'oggetto della concessione adempirsi? Chi vuole il fine, vuole i mezzi, è un suggerimento della natural ragione, adottato fra i pensieri del Dritto.

Per quanto poi si appartiene al Grano a rotolo milita pur' anche la stessa ragione. Questo dalla Città fu dato *in solutum* a' suoi creditori, e fu trasferito con tutte le facoltà, che avea la Città medesima, tralle quali eravi quella di creare i necessarj ministri. Di fatti, oltre al generale stabilimento della Prammatica recata di sopra, la cui mercè si prescrisse, che gli Arrendamenti così di Città, come di Corte doveessero amministrarsi colle medesime prerogative, privilegj, e facoltà, onde per l'innanzi presso della Città, o della Corte si amministravano, vi è un' altro stabilimento particolare, che la presente disputa risolve. Ne' §§. 18., e 19. della medesima Prammatica 27. *de vestigal. & gabell.* si dispone, che oltre agli uffizj di razionale, di computante, di scritturale, di revisore, di avvocato, e di procuratore, che debbe avere ogni Arrendamento, abbiano i Governatori, col consentimento del Delegato, la facoltà di creare tutti gli altri uffizj, che si reputino al più adeguato disimpegno necessarj. Ecco le proprie parole della Prammatica. Nel §. 18. si dice: *Che in ciascuno arrendamento, gabella, ed imposizione sia il razionale, computante, ed uno scritturale, quale faccia anche officio di segretario, un revisore di scrittura, un avvocato, ed un procuratore, coll' istruzioni, quali si daranno da noi, intesi i Delegati, e i Governatori &c.* E nel §. 19. prosiegue: *Che i Governatori non facciano altri ministri pecuniarj negli arrendamenti, gabelle, ed imposizioni, se non quei, che sono necessarj ED OVE BISOGNA FAR GUARDIANI, E PESATORI, E SIMILI MINISTRI, NON SI POSSANO ELIGGERE, SE NON PER TUTTI LI GOVERNATORI, E PER LO DELEGATO UNITAMENTE, E COSI' AN-*

ANCHE A RISPETTO DEGLI ALTRI UFFICIALI NECESSARJ PER L'ESAZIONE DE' DRITTI.

Ecco pertanto innegabile, che la creazion degli uffizj appartienfi agli Arrendamenti medefimi; ed ecco giustificata l'insuffistenza della pretensione del Fisco. Ed in vero, dall'ordinazione di questa Prammatica dov'è più lo scampo a' dinunzianti, per sostenere l'immaginato credito del Fisco per lo prezzo degli uffizj creati dopo la transazione del 1656. Se pur ve ne sieno, tanto l'uno, che l'altro Arrendamento non han fatto altro, che usare quella facoltà, che generalmente a tutti gli Arrendamenti dall'espressa legge trovasi conceduta: facoltà per altro essenzialmente inseparabile dall'amministrazione di essi.

Qui però mi oppone il Fisco col dire, che, dove somiglievole facoltà di crearfi gli uffizj avessero gli Arrendamenti, non ne avrebbero pagato il prezzo, transattosi coll'istromento del 1656., per la somma di ducati 8124.; e che siccome allora pagarono il prezzo degli uffizj fino a quel tempo creati, così oggi, senza entrare in altro esame, debbono parimente soddisfare il debito di tutti gli altri successivi a quell'epoca. Cotesta obbiezione però, la quale si ritrae dall'accennato istromento, viene dall'espresse dichiarazioni dell'istromento medesimo abbattuta, e distrutta. Il pagamento di quegli uffizj, che formò il soggetto della transazione, fu allora posto in campo a nome del Fisco per un pretesto da colorire le sovvenzioni degli Arrendamenti, di cui la Corte abbisognava pur troppo nelle gravi urgenze, ond'era premuta. Di fatti nella transazione, che fu stipulata da un ~~foto Governatore dell'Arrendamento~~ del grano a rotolo, benchè per gli uffizj di amenduni gli Arrendamenti, appunto perchè il Fisco non potesse col tempo trarla in esempio, vi si dichiarò espressamente, ch'ei facea quel pagamento a solo fine di soccorrere ai bisogni di S. M., com'era dovere di ogni fedel vassallo; mentre conosceasi, che per lo prezzo degli uffizj nulla era dovuto, per non esser quelli di regalia del Sovrano, ma semplici diligenze necessarie al governo degli Arrendamenti, al pari di ogn'altra casa de' privati: e quindi vi si espresse ancora la special protesta, che da quell'atto non s'intendesse inferito alcun pregiudizio alle ragioni dell'Arrendamento, le quali doveano rimanere illese, facendosi il tutto *ad evitandum evitanda*, ed a maggior cautela, e non altrimenti. Le proprie parole di cotesta solenne dichiarazione, racchiuse nel

citato istrumento del 1656., elleno son le seguenti : E per parte di detto Governadore si è preteso , e pretende , che li detti uffizj non sieno regalie di S. M., che Dio guardi, che detti Signori Governadori sono obbligati di fare per detti Arrendamento , e che l' elezione delli Cassieri, e Credenzieri di esso Arrendamento è cosa assolutamente pertinente ad esso Arrendamento , e non Regalie , stante l' insolutum dazione fatta a beneficio delli partecipanti Conseggnatarj di detto Arrendamento delli diritti di esso Arrendamento , niente di meno per non litigare , ed attesochè detto Eccellentissimo signore per suo viglietto ha fatto grazia a detto Arrendamento del pesce dividerlo dal Reale , come stava prima della nuova situazione , ed oggi si trova , ha offerto comprare detti uffizj dalla Regia Corte , citra pregiudizio delle ragioni di detto Arrendamento , quali sempre restino in piede , e non s' intenda a quelle derogare , ed a maggior cautela , e non altrimenti , ad evitandum evitanda , e per soccorrere S. M. nelli presenti bisogni di guerra , come fedeli vassalli della M. S. è rimasto contento far la compra di detti officj , o sia transigersti , e per causa di detta transazione pagare ducati ottomila cento ventiquattro , e grana sei Sc. (1).

Ed in vista di somiglievoli dichiarazioni come può il Fisco avvalersi di quell' istrumento , per volere il prezzo degli uffizj creati dopo quel tempb ? Ma questo è poco . Riflettano i Signori della Regia Camera un' altro fatto essenzialissimo . Quell' istrumento del 1656. , perchè stipulatosi da quel solo Governatore per suo mero capriccio , non avendo il Fisco menoma ragione , fu egli riputato nella serietà de' giudizj di tanta poca sussistenza meritevole , che , in forza della cession di ragioni della Regia Corte , avendo voluto l' Arrendamento del grano a rotolo riscuotere dall' altro Arrendamento del Reale la metà di que' ducati 8124. , a lui appartenenti per la rata degli uffizj suoi , fu a termine ordinario soggettata la dimanda (2) ; e ciò anche in grado di gravame nel 1660. venne dal S. C. confermato (3) . Ecco per tanto , che l' accennato istrumento non può egli a patto alcuno recarsi ad esempio,

(1) Fol. 3. vol. 2.

(2) Fol. 100. ad 109. atti 2. vol.

(3) Fol. 114. e 115. d. proc.

pio, dacchè l'espresse dichiarazioni racchiuse in esso lo dillegano, e dacchè ancora nell'esser suo no'l comporta. All' incontro il preteso dritto del Fisco, per lo conseguimento del prezzo de' nuovi uffizj, vien distrutto dalle leggi, dalle prammatiche, e dall'immemorabile consuetudine.

Quanto fin' ora ho detto è bastevole d'avanzo a dimostrare la manifesta irragionevolezza, ed insuffistenza di coteffa pretensione Fiscale. Il massimo argomento però, quando anche si voglia porre da banda ogni disposizione di legge, provienè dalla precisa mancanza del fatto. Quali sono, io dimando, i nuovi uffizj creati dal 1656. a questa parte, di cui si brama il prezzo? Somiglievoli nuovi uffizj son' eglino, come pretendono i medesimi dinunzianti, e come riferisce il Razionale di Tommaso nella sua relazione, uno col nome di Credenziere, che rivede le cartelle, e pesa il pesce nella porta di Chiaia; un aggiutante della cassa; due col nome di servienti, che accudiscono al Delegato, ed ai Governatori; i guardiani, o sien soldati della barca della spiaggia di Cuma, e del posto di Porto; ed il padrone, e marinai della barca di guardia. E questi son eglino uffizj della regalia del Principe, che meritano le straordinarie ricerche del Fisco? Coteffo assunto muoverebbe le risa fin' anche al tenebroso Eraclito; ed io non mi dilungo; poicchè la cosa parla da se medesima, discuoprendosi per un puro sogno de' buoni dinunzianti, che, senza informarsi della verità delle cose, han voluto esporre tutto ciò, che l'accesa lor fantasia è stata al caso di dettargli. Coteffi nuovi uffizj, ripeto, non sono che un guasto fantasma, e per conseguenza il Tribunale della Regia Camera, conoscendo per ogni dove la giustizia degli Arrendamenti, e l'ingiuste vessazioni recate loro colle dinunzie, uopo è, che ormai ne li rilevi, con ordinare, che non sien più oltre molestati.

ECcomi al fine della presente scrittura, in cui ho dimostrato la vanità degli attacchi del Fisco, in seguela delle dinunzie promosse contro agli Arrendamenti del pesce, detti del Reale, e del Grano a rotolo. Palefate l'evidenti ragioni de' miei clienti, altro non mi rimane che implorare dalla religiosità del Magistrato, e dall'imparziale giustizia della Regia Camera la pronunziatione di quel favorevole decreto, che si richiede a ritornarli, dopo tanti dispendj, e dopo tante inquietudini, la dovuta tranquillità.

quillità, e la calma: Io non che lo spero, anzi fermamente
 l'attendo, perchè il giusto indispensabilmente lo vuole: siccome
 attendo ancora, che, armato il Tribunale di zelo, non abbia
 a lasciare impunita l'audacia, e l'impudenza de' menzognieri di-
 nunzianti, donde l'orgasmo di tanti mali, e di tanti sconvol-
 gimenti proviene. A questo proposito, mettendo fine alle mie
 ricerche, io ricordo quell'aureo avvertimento: *Princeps, qui de-
 latores non castigat, irritat*, che soleva egli avere in bocca il
 Imperador Domiziano. Il quale, secondo la testimonianza di
 Svetonio (1), meritò per l'appunto gli encomj, e l'applausi uni-
 versali, dacchè *fiscales calumnias magna calumniantium pena
 repressit*.

Napoli 27. agosto 1772.

Pietro Patrizj.

(1) Nella vita di Domiziano cap. 9.

APR 16 1772



